GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — LUNEDÌ 23 FEBBRAIO — NUM. 44

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	41
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . » 20; pel Regno . . . » 30; per l'estero . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* o dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Nomine *e* **promozioni** *fatte in occasione della festa di San Maurizio, occorsa il 15 gennaio 1885.*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

A cavaliere:

Meddasecchi avv. cav. Giovanni, sostituto avvocato erariale.
Mercadante avv. cav. Tommaso, sostituto avvocato erariale.
Amadei cav. avv. Giuseppe, delegato per la difesa delle cause erariali a Mantova.
Zani avv. cav. Bartolomeo, delegato per la difesa delle cause erariali a Mantova.
Fulchignoni cav. Enrico, primo segretario nelle Intendenze.
Rimola cav. Giuseppe, caposezione nel Ministero delle Finanze.
Ricciardi ing. cav. Achille, ingegnere capo degli uffici tecnici della provincia di Chieti.
Albertini cav. Cesare, vicepresidente della Commissione provinciale delle imposte di Ancona.
Jannotti D. cav. Luigi, primo ragioniere nelle Intendenze.
Manfredini cav. Gio. Battista, primo ragioniere nelle Intendenze.
Lamperi cav. Ettore, primo ragioniere nelle Intendenze.
Capelli cav. Pompeo, primo segretario nelle Intendenze.
Bianco cav. Coriolano, primo segretario nelle Intendenze.
Bacco cav. Luigi, primo segretario nelle Intendenze.
Rossi cav. Pietro, ispettore nell'Amministrazione speciale dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).
Sambuelli cav. Ambrogio, ispettore demaniale.
Bruno avv. cav. Francesco, ispettore demaniale.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2911** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª), che approvò il testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, in virtù della facoltà conceduta dall'articolo 20 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione del testo unico di legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1885.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Pessina.

Regolamento per l'applicazione della legge 12 ottobre 1883 N. 1640 (serie 3.ª) testo unico, sulla tassa di fabbricazione degli spiriti.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Denuncia delle fabbriche.

Art. 1. — I fabbricanti di spiriti di prima categoria, cioè quelli che adoperano per la distillazione l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (topinambours), devono presentare, almeno un mese prima d'incominciare la lavorazione, una denuncia in doppio originale, accompagnata da un tipo dell'opificio e da una esatta descrizione delle sue parti, indicando:

1° Il casato e il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

2° Il comune, la via ed il numero dove si aprirà la fabbrica;

3° Il giorno in cui sarà aperta la fabbrica;

4° I locali di cui la fabbrica si comporrà e l'uso cui ciascuno sarà destinato;

5° I recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e per la preparazione delle materie che si impiegano nella fabbricazione, non che quelli per la lavorazione e per il deposito dei prodotti, con l'indicazione per ciascuno di essi della capacità; la forza nominale ed effettiva in cavalli-vapore delle macchine motrici; la portata media per ora di ogni pompa d'innalzamento dei liquidi alcoolici soggetti a distillazione, rettificazione e trasformazione;

6° Si descriverà pure il sistema che sarà seguito per la produzione.

I fabbricanti di spiriti di 2ª categoria, ossia quelli che adoperano per la distillazione le frutta, il vino, le vinaccie, il miele e le altre materie non comprese nella 1ª categoria, possono fare la denuncia anche soli otto giorni prima d'incominciare la lavorazione, e basta che forniscano le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, nonchè quella del numero e della capacità degli apparecchi, delle materie da adoperarsi per la distillazione e dell'orario giornaliero della lavorazione.

Uno degli originali della denuncia, con indicazione del giorno in cui fu presentata, sarà restituito al fabbricante, con obbligo di esibirlo ad ogni richiesta.

Art. 2. — La denuncia di cui all'articolo precedente deve essere presentata all'agente delle imposte, il quale ha l'obbligo di trasmetterla entro 24 ore alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza, affinchè provveda subito per la verificazione della fabbrica.

Per le fabbriche di seconda categoria la denuncia può anche essere presentata al Sindaco del comune nella cui giurisdizione è situata la fabbrica. In questo caso il Sindaco deve rimettere immediatamente i due esemplari della denuncia all'agente delle imposte, che ne ritorna uno rivestito del visto e rimette l'altro alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza.

Il termine di otto giorni decorre soltanto dalla data dell'arrivo della denuncia all'agente delle imposte.

I fabbricanti di seconda categoria sono inoltre ammessi a fare verbalmente la denuncia all'agente delle imposte, a cura del quale viene tradotta in scritto, e ne è rilasciata ad essi copia.

Per i lambicchi locomobili e per quelli che si vogliono dare a nolo o ad imprestito, non occorre di rinnovare la denuncia ad ogni trasferimento del lambicco, purchè nella primitiva denuncia si faccia risultare che il lambicco è destinato ad essere locomobile o ad essere dato a nolo ovvero ad imprestito; ed in questo secondo caso, purchè l'utente del lambicco si faccia consegnare dal cedente la denuncia e il processo verbale di verificazione. Questi documenti devono dall'utente del lambicco essere presentati all'agente delle imposte, il quale ne dà immediato avviso alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza per gli effetti degli articoli 34 a 37 del presente regolamento.

Art. 3. — La denuncia, limitatamente alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1, ed a quella degli apparecchi, è obbligatoria anche per coloro che rettificano l'alcool ovvero lo raffinano per mezzo di lambicchi per la preparazione dei liquori.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia i chimici e farmacisti, non che gli istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 30 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici o a scopi scientifici.

Art. 4. — I locali, i recipienti, i vasi e gli altri apparecchi, devono essere dal fabbricante esternamente numerati e contrassegnati in modo stabile e visibile.

Inoltre all'esterno dei recipienti, dei vasi e degli apparecchi, deve, a cura del fabbricante, essere indicata la capacità espressa in misura decimale, in corrispondenza alle indicazioni della denuncia di fabbrica.

Queste prescrizioni non sono applicabili alle fabbriche di seconda categoria, se non rispetto agli apperecchi di distillazione e di rettificazione.

Art. 5. — Per le fabbriche di prima categoria, ogni innovazione allo stato di cose consacrato nel verbale di verificazione deve essere denunciata dal fabbricante alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza almeno 48 ore avanti. Compiuto il lavoro il personale tecnico di finanza provvede, ove occorra, alla rettificazione del processo verbale.

Per le fabbriche di seconda categoria, la denuncia delle modificazioni negli apparecchi di produzione, nell'orario giornaliero della lavorazione e nella qualità della materia prima da adoperarsi, può essere fatta nel termine di cinque giorni al Sindaco locale, oppure anche verbalmente all'agente delle imposte, i quali procedono colle norme dell'articolo 2.

CAPO II.

Verificazione delle fabbriche.

Art. 6. — Presentata la denuncia di cui al capo precedente, la fabbrica deve essere verificata dal personale tecnico di finanza.

La verificazione si fa in concorso del fabbricante e deve farsene constare mediante apposito processo verbale da stendersi in doppio originale, uno dei quali deve ritirarsi dal fabbricante, per essere esibito ad ogni richiesta dei delegati alla vigilanza. Copia del verbale deve essere inviata all'agente delle imposte.

Appena eseguita la verificazione, la fabbrica può essere aperta.

Art. 7. — Nella verificazione della fabbrica devono essere accertate le indicazioni della denuncia, e deve essere redatto processo verbale degli apparecchi di distillazione, i quali devono essere esattamente misurati ed identificati mediante speciali laminette numerate. L'istesso dicasi di ogni altro apparecchio indicato al numero 5 dell'articolo 1.

Nel processo verbale di verificazione devono essere stabilite le opere da eseguirsi dal fabbricante per l'esercizio di un'efficace sorveglianza.

Sulle opposizioni del fabbricante provvede l'Intendente di finanza.

CAPO III.

Obblighi del fabbricante dopo la verificazione della fabbrica, e provvedimenti durante la sospensione del lavoro.

Art. 8. — Dal momento della verificazione della fabbrica, il fabbricante è tenuto:

1. A collocare sull'esterno della fabbrica una iscrizione che ne indichi l'esistenza;

2. A conservare intatte le indicazioni nei recipienti, nei vasi e negli apparecchi ed a notificare entro 24 ore le alterazioni o i guasti avvenuti.

Il fabbricante che intende di cessare del tutto dall'industria, ne deve dare sollecita partecipazione all'agente delle imposte; e solo quando abbia ricevuta la conferma della fatta partecipazione, e siano stati rimossi dal delegato della finanza i sigilli e le laminette apposte agli apparecchi di distillazione, che dovranno essere smontati, rimane dispensato dall'obbligo di conservare le indicazioni nei locali e negli apparecchi di fabbrica.

Art. 9. — Durante l'inattività o la sospensione del lavoro della fabbrica, deve essere impedito l'uso dei relativi apparecchi mediante la suggellazione.

Dell'apposizione e rimozione dei suggelli agli apparecchi, deve farsi risultare da apposito processo verbale da firmarsi dagli agenti della finanza e dal fabbricante.

TITOLO II.

Disposizioni per le fabbriche di prima categoria.

Fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero, le barbabietole e i tartufi di canna.

CAPO I.

Adattamento delle fabbriche ed applicazione dei misuratori.

Art. 10—Nelle fabbriche di prima categoria la tassa è riscossa sulla quantità di prodotto determinata dal misuratore meccanico dell'alcool anidro, sistema Siemens.

Il misuratore deve essere applicato ad ogni apparecchio di distillazione.

Gli apparecchi di distillazione (scaldavini, condensatori, refrigeranti, colonne, provini e tubi relativi di comunicazione) devono essere collocati in locale unico, disgiunti e separati dagli apparecchi di rettificazione e di trasformazione. Tanto gli apparecchi di distillazione quanto quelli di rettificazione e di trasformazione devono essere situati in modo che siano accessibili e verificabili in tutte le loro parti. E però devono poggiare sovra basi massiccie, non vuote all'interno, e la fabbrica deve essere munita di tutte le opere necessarie (come scale, ballatoi, ecc.) perchè gli agenti della finanza possano facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli apposti in tutte le parti, commettiture e saldature di detti apparecchi. Gli apparecchi di distillazione inoltre devono essere in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione col misuratore.

I condensatori, gli scaldavini, i refrigeranti, devono essere muniti di coperchio suggellato; e dovranno inoltre essere muniti di doppia parete, ovvero custoditi in casse munite di coperchi suggellati, ogniqualvolta ed in qualunque momento lo si richieda dall' amministrazione finanziaria.

Art. 11 — Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata nel suolo.

Tanto il misuratore, quanto il filtro o la bacinella interposti fra il misuratore stesso e l'apparecchio di distillazione, devono essere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto, nè aprirli, senza togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella, devono essere collocati un alcoolometro ed un termometro che saranno forniti dalla finanza.

Ove sotto il locale in cui è situato il misuratore vi fosse un altro ambiente, della chiave di questo devono disporre anche i delegati della finanza.

Fino alla distanza di tre metri all'ingiro e al disotto della base del misuratore e degli annessi lavori, l'amministrazione potrà vietare che vi siano vasche, tubi, e condotti sotterranei qualsiansi. In ogni caso le vasche, i tubi e i condotti dovranno essere facilmente accessibili per la sorveglianza.

Art. 12 — I tubi e le serpentine in cui vengono avviati i vapori ed i liquidi alcoolici prima che passino al misuratore, devono essere accessibili da tutte le parti, colorati dal fabbricante in modo speciale a richiesta della finanza, e muniti di sigilli e di ordigni di sicurezza in tutte le commettiture e saldature, del pari che in tutti i rubinetti. Questi tubi devono distare almeno cinque centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle se non per fori il cui perimetro disti almeno quindici centimetri dagli stessi tubi. In tutti i casi non possono attraversare il tetto del locale ove si trovano, e l' amministrazione può pretendere inoltre che siano dal fabbricante costruiti a doppia parete. Dovranno del pari essere costruiti a doppia parete, o muniti di rivestimento di sicurezza, i così detti sfiatatoi o tubi d'aria.

Art. 13—Gli apparecchi di rettificazione e di trasformazione dei liquidi alcoolici sono soggetti alla vigilanza dei delegati della finanza.

Nessuna comunicazione di tubi, di vasche od altro, deve esistere fra questi apparecchi e quelli di prima distillazione; e gli uni e gli altri devono attraversare spazi o zone di terreno affatto distinti.

Ogni apparecchio deve essere munito di manometri, ossia indicatori del livello dei liquidi, i quali devono essere in permanente e visibile comunicazione con l'interno dello stesso apparecchio.

Gli agenti della finanza potranno in qualsiasi momento accertare la qualità dei liquidi contenuti in detti apparecchi, sia coll' estrarne direttamente un saggio, sia mediante l'applicazione di appositi congegni meccanici.

Art. 14 — All'applicazione del misuratore provvede il personale tecnico di finanza.

Per le fabbriche e per gli apparecchi di distillazione che vengono impiantati dopo la pubblicazione del presente regolamento, il fabbricante è tenuto a costrurre e a disporre i refrigeranti in modo che la loro base disti dal pavimento almeno di due metri, e che vi si possa applicare immediatamente il misuratore.

Art. 15 — L'applicazione del misuratore deve effettuarsi dal personale tecnico di finanza con l'assistenza del fabbricante, e la si deve fare constare mediante apposito processo verbale di consegna al fabbricante stesso, il quale deve apporvi la sua firma.

Nel processo verbale deve indicarsi esattamente il distintivo del misuratore applicato; il numero e la qualità dei suggelli, nonchè i punti degli apparecchi ai quali furono apposti. Devesi inoltre indicare la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale deve essere compilato in doppio originale, di cui uno rimarrà al fabbricante e l'altro presso la sezione tecnica dell'Intendenza di finanza.

CAPO II.

Cauzione dei fabbricanti.

Art. 16 — Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica, senza che il fabbricante abbia provato all'agente delle imposte di aver prestato cauzione, da fissarsi dalla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza in base al presunto ammontare della tassa di tre mesi e quindici giorni.

Art. 17 —La cauzione si presta mediante deposito alla cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa. I titoli tanto al portatore quanto nominativi sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

Può anche essere prestata mediante prima ipoteca sugli opifici o altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'Intendenza di finanza.

Il valore dei beni stabili è accertato dal personale tecnico di finanza mediante stima. I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima, ed i fabbricati e gli opifici per la metà. I fabbricati e gli opifici devono essere assicurati dagli incendi per il valore pel quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenerne l' assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'Intendenza la prova della rinnovazione, con l'avvenuto pagamento dei premi. L'accettazione delle mallevarie solidali deve rinnovarsi ogni anno, e può essere revocata nel corso dell'anno.

Può essere inoltre consentito che il fabbricante sia sollevato dalla cauzione, purchè si obblighi a versare anticipatamente in tesoreria la tassa presunta per ogni quindici giorni, salvo il conguaglio alle scadenze bimestrali.

La cauzione prestata può essere variata dietro richiesta dell' amministrazione, quante volte durante la lavorazione venisse accertato che non fosse sufficiente a coprire il credito della finanza. Può eziandio essere variata a richiesta del fabbricante, quando fosse risultata eccedente alle condizioni del lavoro.

CAPO III.

Condizioni per la lavorazione.

Art. 18 — L'incominciamento della lavorazione di una fabbrica di prima categoria deve essere notificato in iscritto all' agente delle imposte, almeno tre giorni prima.

La dichiarazione deve essere compilata in doppio originale, senza correzioni, cancellature od alterazioni. Essa deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1. La data dell'ultimo verbale di verificazione ed il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione durante il mese solare in cui è presentata la dichiarazione; e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio la lavorazione e il giorno in cui sarà compiuta la distillazione della materia, oltre la indicazione se il lavoro della distillazione continuerà giorno e notte o se sarà limitato alle sole ore del giorno:

2. La qualità delle materie da distillarsi;

3. Gli apparecchi di distillazione che saranno adoperati con la identificazione degli annessivi misuratori, o vasi contemplati dall'art. 28;

4. Le condizioni di lavoro, ossia il grado medio di forza e di temperatura della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Il grado di temperatura dovrà essere quello della flemma dentro il filtro.

Uno degli originali della dichiarazione, munito della firma dell'agente e del suggello di ufficio, dev'essere ritornato al fabbricante per essere esibito ad ogni richiesta; un secondo originale deve essere immediatamente trasmesso alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza.

Art. 19. — In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti, sostituzioni o variazioni in una parte qualsiasi degli apparecchi di distillazione, il fabbricante è tenuto a farne immediata denuncia alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza, la quale procede subito alla verificazione e compilazione del processo verbale.

La denuncia deve essere stesa in doppio originale, uno dei quali, munito della conferma della presentazione, deve essere restituito al fabbricante.

Si procederà nello stesso modo ogni volta che, per qualunque altra causa, dovesse venire interrotta per un periodo maggiore di 24 ore la lavorazione di una fabbrica nel corso del periodo dichiarato.

Art. 20. — Nel caso che si guasti un misuratore applicato, durante il tempo necessario per le riparazioni o per la sostituzione di un altro misuratore, il prodotto rispetto all'apparecchio cui è annesso il misuratore guastato, sarà accertato direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Lo stesso dicasi nel caso di fabbriche di nuova istituzione, fino a che non siano applicati i misuratori.

Art. 21. — Il fabbricante deve tenere nella fabbrica un registro numerato e parafato dall'amministrazione, nel quale, oltre alle indicazioni delle dichiarazioni di lavoro, col giorno e l'ora della presentazione, siano trascritte nei casi di cui al precedente articolo 19, nell'atto stesso della spedizione, le denuncie di guasti e di sospensione del lavoro.

Nello stesso registro devono essere riportate, almeno ogni 24 ore, le indicazioni dei contatori del misuratore.

Essendovi in attività più misuratori, si deve notare, in ogni registrazione delle indicazioni, anche il distintivo del relativo misuratore.

Il registro deve esibirsi ad ogni richiesta degli agenti della finanza e deve consegnarsi al personale tecnico di finanza all'atto della lettura dei misuratori per la chiusura del bimestre.

Capo IV.

Verificazione e manutenzione dei misuratori e degli apparecchi.

Art. 22. — Il servizio di verificazione e di manutenzione dei misuratori e di ogni altro congegno applicato e verificato dalla finanza, nonchè il servizio di verificazione degli apparecchi della fabbrica, sono eseguiti da agenti delegati sotto la direzione e responsabilità del personale tecnico di finanza. Il fabbricante dovrà disporre perchè gli apparecchi siano lasciati inattivi pel tempo strettamente necessario alle operazioni da eseguire.

I fabbricanti saranno avvertiti della residenza dell'agente delegato specialmente alla conservazione dei sigilli di fabbrica.

Nel caso di guasti, accomodi e politure da operarsi negli apparecchi di distillazione, il fabbricante avverte per iscritto l'agente delegato, il quale deve tosto recarsi in fabbrica per togliere od applicare i sigilli occorrenti.

Quando però si tratti di operazioni periodiche ed ordinarie di pulitura delle colonne, degli scaldavini, dei condensatori, ecc., l'avviso per iscritto deve essere dato almeno 24 ore prima.

Eseguite le riparazioni e politure, nessun apparecchio potrà essere rimontato e adoperato, se prima non sia stato verificato e nuovamente sigillato dall'agente delegato.

Di ogni rimozione ed applicazione di sigilli, congegni ed ordigni di sicurezza e di custodia, deve farsi risultare in apposito verbale, di cui si rilascia uno degli originali al fabbricante.

Art. 23. — A cura della sezione tecnica dell'Intendenza di finanza ogni fabbrica è provvista di un registro memoriale, nel quale gli agenti della finanza devono segnare le visite operate, ed il fabbricante deve trascrivere gli avvisi spediti all'agente delegato a norma dello articolo precedente.

Inoltre il fabbricante può scrivere in tale registro le osservazioni che crede di fare in merito alle operazioni degli agenti della finanza.

Art. 24. — Una volta almeno ogni quindici giorni, l'ingegnere preposto alla sorveglianza verifica l'integrità dei sigilli ed i numeri segnati dal misuratore, compilandone verbale, del quale consegna un originale al fabbricante.

Inoltre, una volta almeno ogni bimestre, e sempre quando abbia luogo il caso previsto dall'articolo 19, l'ingegnere stesso esamina se il misuratore agisce regolarmente in ogni sua parte, ed istituisce, ove lo creda opportuno, degli esperimenti.

Occorrendo di vuotare il filtro, la pentola del misuratore o la vasca metallica sottoposta all'istesso misuratore, il liquido raccolto dovrà essere, o fatto passare pel misuratore, o versato nel deposito delle materie da distillare.

Capo V.

Accertamento e liquidazione della tassa.

Art. 25 — L'accertamento e la liquidazione della tassa, alla fine di ogni periodo bimestrale, si fanno dal personale tecnico di finanza.

Le scadenze bimestrali s'intendono con la fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre.

La tassa liquidata alla fine di ogni bimestre sarà ripartita per la riscossione in quattro rate eguali che si riterranno scadute, la prima con l'ultimo giorno del mese seguente a quello dell'avvenuta liquidazione e le altre successivamente di quindici in quindici giorni.

Art. 26 — La liquidazione della tassa al termine di ogni bimestre si effettua sulla base dei verbali di verificazione di ciascun misuratore, compilati alla fine del bimestre dal personale tecnico di finanza, il quale rilascia uno degli originali di ogni verbale al fabbricante.

Dal numero dei litri di alcool anidro segnati dal rispettivo contatore nel periodo cui si riferisce la liquidazione della tassa, si deduce il 10 per cento, ed il rimanente si moltiplica per la tassa unitaria.

Art. 27. — Nel caso di guasti o di perturbazioni del misuratore, o del filtro, la liquidazione della tassa per l'apparecchio cui il guasto si riferisce, e rimontando all'ultimo verbale di lettura od a quel tempo anteriore al quale sia legalmente dimostrato che il guasto risale, si fa secondo le norme seguenti:

a) se il guasto è accidentale ed è stato denunciato, la liquidazione della tassa si fa moltiplicando il numero dei giorni compresi nel periodo suddetto per la tassa media giornaliera del bimestre precedente, tenuto conto soltanto dei giorni di effettiva lavorazione dell'apparecchio. E nel caso si trattasse di apparecchio nuovo, la liquidazione della tassa si fa in ragione del lavoro giornaliero fatto da apparecchi simili;

b) se il guasto è accidentale, ma non è stato denunciato, come pure se il guasto è doloso, o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli dell'amministrazione apposti all'istrumento, al filtro, ai tubi di condotta dei liquidi e dei vapori alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, od anche se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, la tassa si liquida per detto periodo in ragione del massimo lavoro che l'apparecchio avrebbe potuto fare in tempo uguale.

Il massimo lavoro si determina per ciascun giorno, moltiplicando per 24 ore la massima media di tassa liquidata in un'ora, risultante da due letture successive eseguite in qualsiasi tempo, anche in uno stesso giorno.

Verrà pure liquidata la tassa in base al massimo lavoro, nel caso che nei tubi di condotta dei liquidi e vapori alcoolici, od in qualsiasi parte od organo degli apparecchi di fabbrica, fossero seguite alterazioni o modificazioni che avessero avuto per iscopo o avessero offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dallo strumento misuratore.

Art. 28. — Quando la tassa si debba liquidare sul prodotto direttamente accertato dagli agenti dell'amministrazione, l'accertamento sarà fatto sul prodotto di prima distillazione misurandone la quantità negli apparati di raccolta.

In questo caso tali apparati devono essere perfettamente chiusi con suggello di ufficio al coperchio ed alle chiavette di scarico ed in tutte le commettiture, e devono essere muniti esternamente di manometri le cui graduazioni corrispondano all'ettolitro e suoi multipli e submultipli; e gli apparati stessi non possono essere vuotati senza l'intervento dei delegati della finanza, e senza che prima siasi proceduto alla compilazione di processo verbale, in analogia al precedente articolo 26.

Nel processo verbale deve essere indicata la quantità di spirito, ed il suo grado di forza misurato coll'alcoolometro centesimale alla temperatura normale. La quantità si desume o dalla indicazione dei manometri, o mediante la misurazione diretta.

Gli accertamenti surriferiti servono di base al personale tecnico per la liquidazione della tassa, alla quale si procede moltiplicando la quantità in gradi riscontrata, per la tassa unitaria dedotto il 10 per cento.

Nelle fabbriche in cui non esistano apparati di raccolta, il prodotto sarà raccolto alla presenza dei delegati della finanza entro apposite botti o appositi recipienti, precedentemente marcati e misurati, e nei quali dovrà essere indicata esternamente la esatta capacità in misura metrica decimale.

Nel resto si procederà come sopra anche per quanto riguarda i sigilli di sicurezza; ed in entrambi i casi dovrà pure essere sigillato il coperchio del filtro o della bacinella.

Art. 29. — Contro gli errori materiali incorsi nella liquidazione della tassa, il fabbricante può ricorrere all' Intendente di finanza, il quale dispone, quando occorra, per gli opportuni disgravi o rimborsi.

Le somme da rimborsarsi sono abbuonate al fabbricante sulle rate immediatamente successive, quante volte non richieda il rimborso con mandato speciale.

Le somme dovute dal fabbricante, non conteggiate per qualsiasi causa nella rata cui si riferisce il debito, sono comprese nella prima liquidazione successiva alla scoperta della omissione o dell'errore.

Capo VI.

Restituzione del dazio doganale sul cereale ed esenzione del dazio d'importazione sul melazzo, adoperati per la distillazione degli spiriti.

Art. 30. — Il fabbricante che adoperi per la distillazione cereale estero, e intenda avere rimborsato il dazio doganale di importazione, deve nella dichiarazione d'importazione indicare la fabbrica in cui il cereale sarà distillato.

La dogana, compiute le operazioni prescritte, rilascia una bolletta di accompagnamento, all'appoggio della quale il genere deve essere verificato alla introduzione nella fabbrica.

Art. 31. — Per ottenere il rimborso del dazio doganale pagato alla importazione, il fabbricante deve presentarne domanda all'Intendente di finanza della provincia.

La domanda deve indicare la quantita di cereale per la quale si richiede il rimborso del dazio, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. La bolletta del dazio doganale pagato all'importazione, intestata al fabbricante;

2. L'attestato del personale tecnico di finanza che la quantità di cereale estero, per la quale si richiede il rimborso del dazio, sia stata adoperata nella produzione dell'alcool. Al quale uopo il cereale estero deve essere custodito in locali diversi da quelli ove si custodisce il cereale nazionale.

Art. 32. — Per l'importazione dall'estero, in esenzione di dazio doganale, del melazzo destinato alla distillazione, si deve, nella dichiarazione, indicare la fabbrica in cui avverrà la distillazione.

La dogana verificato il genere, dà la bolletta di cauzione per il trasporto del medesimo alla fabbrica indicata.

Art. 33.— Gli agenti di vigilanza addetti alla fabbrica, riconosciuta la corrispondenza del genere in qualità e peso, emettono il certificato di scarico alla bolletta di cauzione.

Il melazzo deve essere custodito in appositi magazzini annessi alla fabbrica, ai quali saranno applicate le discipline stabilite dal regolamento doganale a riguardo dei magazzini di proprietà privata.

Lo scarico sul registro di magazzino ed il rilascio della bolletta di esenzione, hanno luogo dopo che l'agente della finanza si sia assicurato dell'impiego effettivo del melazzo nelle operazioni di distillazione.

TITOLO III

Disposizioni per le fabbriche di 2ª categoria.

Fabbriche nelle quali si adoperano le frutta, il vino, le vinaccie, il miele, e le altre materie non comprese nella prima categoria.

Capo I.

Determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Art. 34. — La determinazione della produttività e della tassa giornaliera è fatta dal personale tecnico di finanza, il quale deve tener conto di tutti gli elementi che influiscono sulla produttività dei lambicchi, e cioè:

a) della quantità, sia in volume che in peso, della materia prima (vinaccie, o frutta o radici, ecc.) che s'introduce in ciascun lambicco ad ogni operazione, tenuto conto, oltrechè della capacità e della forma di ciascun lambicco, anche della influenza che può avere il volume della cupola (cappello);

b) della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità della caldaia, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a fuoco lento od a fuoco vivo, se a riscaldamento diretto o col mezzo del vapore;

c) se trattasi di vinaccie, della qualità di esse, se siano sottoposte prima della distillazione ad una o più torchiature, e se venga ricavato il secondo vino (vinello);

d) del grado di umidità della materia prima da distillare, tenuto presente anche il tempo durante il quale rimanga nei depositi prima di essere sottoposta alla distillazione;

e) se dalla materia prima venga estratta direttamente l'acquavite, oppure si produca la flemma; e se trattasi di vinaccia, se si proceda alla produzione del cremor di tartaro, o di altre sostanze secondarie;

f) dell'orario giornaliero di lavorazione cui ha dichiarato di attenersi il fabbricante, del numero delle operazioni che in tale orario possono compiersi, e della produttività di ciascuna operazione;

g) finalmente delle perdite derivanti dai cali e dalle dispersioni inevitabili, e di ogni altro elemento che si riconosca abbia una diretta influenza sulla qualità e quantità del prodotto della distillazione.

Art. 35. — Quando si voglia adoperare il vino per la distillazione, alla determinazione della produttività e della tassa giornaliera può essere proceduto, in contraddittorio del fabbricante, dopo presentata la dichiarazione di lavoro ed in seguito ad analisi diretta della ricchezza alcoolica del vino da distillare, tenuto sempre conto della quantità di prodotto che si può ottenere, dedotte le perdite industriali.

Art. 36. — Per la determinazione della produttività e della tassa giornaliera, il personale tecnico deve attenersi alla formula seguente:

$$T = V \times N \times Q \times 1.00$$

nella quale:

T rappresenta la tassa giornaliera espressa in lire e centesimi;

V il volume in ettolitri della materia prima; e se trattisi di vinaccie, il volume in ettolitri delle vinaccie sfuse e sciolte per ogni riempimento di lambicco;

N il numero dei riempimenti per ciascun giorno di lavoro;

Q la produzione media in gradi di alcool anidro per ogni ettolitro di materia prima impiegata.

CAPO II.

Notificazione ed effetti della produttività e della tassa giornaliera.

Art. 37. — La produttività e la tassa giornaliera, con la distinta dei dati che valsero a determinarle, sono dalla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza fatte notificare al fabbricante cui viene rilasciato uno degli originali dell'atto relativo. L'altro originale, sottoscritto dal fabbricante e munito della data della notificazione e della firma di chi la eseguì, viene restituito alla detta sezione tecnica.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indicherà tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegnerà l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un suo dipendente; ed in mancanza di questi affiggerà l'atto alla porta della fabbrica, indicando queste circostanze nell'atto stesso.

Art. 38. — Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dall'amministrazione deve, nei quindici giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto per provocare il giudizio della Commissione circondariale.

Il ricorso deve essere presentato in doppio originale, e vi deve essere allegato l'atto di notificazione della tassa.

Uno degli originali del ricorso è dal prefetto trasmesso alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza e l'altro al presidente della Commissione circondariale.

Il ricorso non è ammesso se il fabbricante non dichiari la tassa che è disposto ad accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa; e non si obblighi a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso.

Se il ricorso è inammissibile, la Commissione circondariale lo respinge alla parte con dichiarazione di inammissibilità.

Prima di presentare il ricorso al Prefetto, il fabbricante può domandare alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza l'esperimento diretto per il migliore accertamento della tassa, salvo a presentare il ricorso entro otto giorni da quello dell'esperimento stesso qualora duri la controversia.

Art 39. — La tassa diventa definitiva:

1. Quando siano scorsi i termini stabiliti, senza che il fabbricante abbia ricorso al Prefetto per promuovere la determinazione della Commissione circondariale;

2. Quando la Commissione circondariale siasi pronunciata, salvo gli effetti degli articoli 16 e 17 del testo unico della legge.

CAPO III.

Costituzione e giudizio delle Commissioni circondariali.

Art. 40. — Le Commissioni circondariali sono costituite nel mese di agosto di ogni anno con dichiarazione del Prefetto, viste le deliberazioni degli enti che devono esservi rappresentati.

I membri di tali Commissioni possono essere rieletti.

La Commissione costituita per un anno dura in ufficio finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. 41. — La Commissione circondariale sceglie il presidente nel suo seno; e deve far noto al pubblico il luogo delle sue adunanze. Essa si aduna nel capoluogo del circondario, o (per le provincie venete) del distretto, e nel locale della Prefettura, o della Sotto-Prefettura, o del Commissariato distrettuale.

Art. 42. — Il presidente convoca la Commissione e fa notificare alle parti il giorno dell'adunanza, perchè possano farsi rappresentare.

Art. 43. — La Commissione, od anche il suo presidente nel caso di mancanza d'intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorrano e deve invitare ad assistervi un delegato della sezione tecnica dell'Intendenza di finanza; sempre poi la Commissione deve emettere la sua decisione, specificando gli elementi sui quali si fonda, e comunicarla al Prefetto entro 30 giorni dalla data della trasmissione del ricorso.

La decisione è esecutiva con dichiarazione del Prefetto, che la fa notificare immediatamente alle parti.

Le spese del procedimento, liquidate dal Prefetto, sono a carico dell'Amministrazione, se la quota determinata dalla Commissione è eguale a quella offerta dal fabbricante. Sono invece a carico del fabbricante, se la quota determinata è eguale a quella proposta dall'Amministrazione. Sono infine ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza, quando la quota determinata dalla Commissione è intermedia fra la quota determinata dall'Amministrazione e quella offerta dal fabbricante.

CAPO IV.

Revisione della produttività e della tassa giornaliera.

Art. 44. — Per la revisione della produttività e della tassa giornaliera, nell'interesse tanto dell'Amministrazione, quanto della parte, il personale tecnico deve rendersi conto, nel corso della lavorazione delle fabbriche, degli effetti delle determinazioni vigenti, e se non si verifichi sperequazione tra le fabbriche.

Quando creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Il fabbricante che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera nel caso di variazioni negli elementi della prima determinazione, deve presentarne domanda motivata alla sezione tecnica dell'Intendenza, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare ed i dati sui quali vorrebbe venisse determinata.

La detta sezione tecnica rilascia ricevuta della domanda e quindi partecipa al fabbricante l'accettazione dell'offerta, oppure notifica, nel termine di venti giorni, la tassa proposta dall'Amministrazione.

Art. 45. — La nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera è intimata al fabbricante nei modi e per gli effetti di cui negli articoli 37 e seguenti del presente regolamento.

Art. 46. — Se il fabbricante rifiuta la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera, si procede nel modo determinato dall'articolo 38.

Art. 47. — Allorchè per iniziativa dell'Amministrazione od in seguito a domanda del fabbricante siasi fatto luogo alla revisione, la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui seguì la notificazione della nuova tassa se la revisione fu fatta per iniziativa dell'Amministrazione, e dal giorno successivo a quello in cui fu presentata la domanda se la revisione fu fatta sopra richiesta del fabbricante.

Quando però la revisione abbia avuto luogo nell'interesse della finanza, in causa di variazioni nelle condizioni di lavoro non denunciate dal fabbricante, gli effetti della nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera cominceranno a decorrere dal momento dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

CAPO V.

Accertamento della tassa mediante la vigilanza permanente o con l'applicazione del misuratore.

Art. 48. — Quando l'Amministrazione finanziaria od il fabbricante intendano rifiutare la determinazione della Commissione circondariale circa la produttività e la tassa giornaliera, il rifiuto deve essere notificato all'altra parte entro dieci giorni dalla intimazione della decisione della Commissione circondariale, con dichiarazione di voler sostituita nella fabbrica la vigilanza permanente.

Gli effetti della decisione della Commissione circondariale sono limitati in questo caso fino al tempo compreso nella dichiarazione di lavoro in corso.

Art. 49. — Avvenendo che pel rifiuto di una delle due parti ad accettare la determinazione della Commissione circondariale si debba sostituire nella fabbrica la vigilanza permanente esercitata a spese della parte richiedente, sarà proceduto in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per la vigilanza permanente nelle fabbriche di prima categoria.

Art. 50. — Ove l'Amministrazione finanziaria, facendo uso della facoltà conferitale dalla legge, e indipendentemente anche dal caso previsto nei due articoli precedenti, voglia applicare il misuratore meccanico in una fabbrica di seconda categoria, deve notificare la sua deliberazione al fabbricante almeno quindici giorni prima di mandarla ad effetto.

A tale notificazione si procede con le forme dell'articolo 37 del presente regolamento.

Art. 51. — Alle fabbriche di seconda categoria, nelle quali venga applicato il misuratore meccanico, sono estese le disposizioni dei capi I, III e IV, titolo II, di questo regolamento.

Capo VI.

Cauzione dei fabbricanti.

Art. 52. — Le disposizioni dell'art. 16 e dei paragrafi 1, 4 e 5 dell'art. 17 del presente regolamento, concernenti la cauzione da prestarsi dai fabbricanti di prima categoria, sono estese a quelli della seconda categoria.

La cauzione di questi ultimi fabbricanti può essere anche prestata mediante fideiussione di due persone solventi, purchè siano accettate dall'esattore, e purchè della fideiussione e dell'accettazione dell' esattore risulti da una di lui dichiarazione scritta da rinnovarsi ad ogni anno. Nel corso dell'anno, ove venga mutato l'esattore, la fideiussione cessa di essere valida, se non viene accettata dal nuovo esattore.

Per gli esercenti le piccole distillerie indicate all'art. 18 del testo unico della legge, la cauzione è limitata alla tassa corrispondente al tempo della lavorazione effettuabile nell'anno, quando tale lavorazione non abbia ad eccedere il periodo di un mese; e alla tassa corrispondente ad un mese e mezzo della lavorazione, quando questa debba oltrepassare il periodo di un mese.

In mancanza di cauzione, la lavorazione per queste piccole distillerie può essere consentita mediante deposito nella cassa dell'esattore della tassa corrispondente al periodo di quindici giorni o meno compreso nella dichiarazione di lavoro, da presentarsi giusta gli articoli seguenti. In questo caso, alla dichiarazione di lavoro sarà unita la ricevuta di deposito rilasciata dall'esattore.

In tutti i casi, quando la somma da garantirsi non superi lire cento, basterà che l'esercente dimostri di avere la libera proprietà della distilleria, o presenti la fideiussione di chi dimostri di avere questa libera proprietà.

Capo VII.

Condizioni per la lavorazione.

Art. 53. — Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica di seconda categoria senza che ne sia fatta dichiarazione in iscritto almeno 24 ore prima.

La dichiarazione deve indicare, dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1° Il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi della lavorazione, cioè:

a) Il giorno e l'ora in cui comincerà il riempimento del lambicco;

b) Il giorno e l'ora in cui la distillazione sarà ultimata;

2° L'orario giornaliero della lavorazione;

3° La qualità delle materie che devono essere lavorate;

4° La produttività e la tassa giornaliera già assegnata all'apparecchio od apparecchi da adoperarsi, nonchè il numero distintivo di essi.

Una medesima dichiarazione non può comprendere giorni di mesi diversi.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione dovrà inoltre specificare i giorni della lavorazione nei vari comuni ove l'apparecchio sarà trasportato.

Art. 54. — La rettificazione della flemma, per regola, deve aver luogo in apparecchi diversi da quelli destinati alla distillazione delle materie prime, e durante il periodo della lavorazione dichiarata.

Tuttavia, se nella fabbrica non esista che un solo apparecchio di distillazione, la flemma raccolta in più giorni potrà essere rettificata nell'istesso apparecchio destinato alla distillazione delle materie prime, in giorni non compresi nel periodo della lavorazione dichiarata, purchè ne sia fatta menzione nella dichiarazione di lavoro.

Art. 55. — Dove in una fabbrica di seconda categoria sia stata sostituita la vigilanza permanente o sia stato applicato il misuratore meccanico, la dichiarazione di lavoro dovrà contenere i dati indicati dall'articolo 18 del presente regolamento.

Art. 56. — Per le piccole distillerie alle quali si riferisce l'articolo 18 del testo unico della legge, anche senza la presentazione di una nuova denuncia di fabbrica, la dichiarazione potrà limitarsi ad un periodo inferiore ad un giorno di lavoro, purchè il tempo determinato per la lavorazione corrisponda ad un intiero numero di riempimenti di lambicco; in tal caso la produttività e la tassa giornaliera vengono proporzionalmente ridotte in relazione alla lavorazione dichiarata.

Art. 57. — La dichiarazione di lavoro deve essere compilata in doppio originale senza correzioni, cancellature od alterazioni, e presentata all'agente delle imposte, il quale stacca gli avvisi da trasmettersi ai delegati alla vigilanza, e restituisce uno degli originali della dichiarazione, munito della firma e del suggello di ufficio, al fabbricante, per essere esibito ad ogni richiesta, comunicando immediatamente l'altro originale alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza.

Art. 58. — Per le piccole distillerie contemplate nell'articolo 18 del testo unico della legge, la dichiarazione può essere fatta verbalmente al Sindaco, al Segretario od a quell'altro impiegato comunale che fosse delegato dal Sindaco. In questo caso il ricevente deve scrivere la dichiarazione negli appositi stampati, consegnandone un esemplare col bollo di ufficio alla parte, e trasmettendo l'altro alla sezione tecnica dell' Intendenza, e staccare contemporaneamente gli avvisi da comunicare, l'uno all' agente comunale incaricato di accertare la durata delle distillazioni, l'altro agli agenti della finanza.

Art. 59. — La dichiarazione non può essere accettata, se i dati di essa non siano corrispondenti a quelli che servirono per la determinazione della produttività e della tassa giornaliera; al qual uopo la sezione tecnica dell' Intendenza deve comunicare agli agenti delle imposte ed alle autorità comunali i dati necessari, per norma nella accettazione delle dichiarazioni di lavoro.

Pei lambicchi locomobili, agli effetti della presentazione ed accettazione delle dichiarazioni di lavoro, l'agenzia delle imposte dalla cui circoscrizione vien tolto l'apparecchio, deve comunicare a quella nella cui circoscrizione lo si trasporta, e dove occorra anche alla rispettiva autorità comunale, la determinazione della produttività e della tassa giornaliera, e ciò senza pregiudizio dell'applicazione dell' articolo 44 del presente regolamento.

Art. 60. — Compiuta la lavorazione dichiarata, deve essere ritirato l'originale della dichiarazione, che, giusta l'articolo 57, è in potere del fabbricante, e deve essere trasmesso alla sezione tecnica dell' Intendenza con le attestazioni del delegato alla vigilanza.

Nel caso dell' articolo 58, la dichiarazione esistente nella distilleria deve essere ritirata dall'autorità comunale, che deve trasmetterla del pari alla detta sezione tecnica fornita delle medesime attestazioni.

Art. 61. — È ammessa la revisione della dichiarazione di lavoro:

1° Se l'uso dell'apparecchio di distillazione sia reso impossibile per caso di forza maggiore;

2° Qualora per gli apparecchi locomobili e per i lambicchi che distillano materie non preventivamente ammassate per la distilleria, la lavorazione dovesse incominciare o cessare in tempo diverso da quello indicato nella dichiarazione.

In questi casi il fatto dovrà essere denunciato all'uffizio incaricato di ricevere la dichiarazione.

La denuncia e la richiesta della revisione devono essere fatte in iscritto e in doppio originale, uno dei quali dovrà essere restituito al fabbricante con certificato di presentazione. E per le piccole distillerie contemplate dall'articolo 18 del testo unico della legge, potrà essere fatta anche verbalmente, osservate le norme del precedente articolo 58.

Nel processo verbale, da compilarsi dagli agenti di sorveglianza subito dopo la denuncia, deve farsi constare delle cause della interru-

zione o variazione del lavoro, nonchè della apposizione dei suggelli agli apparecchi della fabbrica.

Capo VIII.
Liquidazione della tassa.

Art. 62. — La liquidazione della tassa per le fabbriche di seconda categoria si fa alla fine di ogni periodo bimestrale sulla base delle dichiarazioni di lavoro, tenuto conto delle modificazioni che vi fossero state apportate, giusta l'articolo precedente, non che in base agli atti di notificazione della produttività e della tassa giornaliera, secondo le norme dell'art. 25 del presente regolamento.

Sulle risultanze di tale accertamento, la sezione tecnica dell' Intendenza di finanza determina l'ammontare della tassa dovuta da ciascun fabbricante e compila gli elenchi delle somme dovute.

Art. 63. — Quanto alle piccole distillerie di cui all'art. 18 del testo unico della legge, per le quali la liquidazione della tassa deve essere eseguita alla fine della lavorazione, quando essa non ecceda il termine di un mese, e alla fine del mese nel caso contrario, la sezione tecnica dell' Intendenza di finanza provvede come all'articolo precedente, conteggiando però in una sola rata, da reputarsi scaduta con la fatta liquidazione, la tassa a carico di ciascun fabbricante, e separando la parte dovuta allo Stato da quella dovuta ai comuni.

Art. 64. — Per le fabbriche di seconda categoria cui fosse stata applicata la vigilanza permanente o il misuratore, l'accertamento e la liquidazione della tassa seguiranno con le norme del capo V, titolo II, del presente regolamento.

TITOLO IV.
Riscossione della tassa.

Art. 65. — Per la riscossione della tassa, l' Intendenza di finanza, il 5 e il 20 di ciascun mese, rimette al ricevitore provinciale per ciascuna esattoria, ed in doppio originale, quattro distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente e a tutto il giorno 15 del mese in corso, e dovute:

a) dai fabbricanti di prima categoria;

b) dai fabbricanti di seconda categoria, che pagano la tassa sulla produttività giornaliera della fabbrica;

c) dai fabbricanti di seconda categoria, che pagano la tassa mediante la vigilanza permanente della finanza, o mediante il misuratore meccanico;

d) dagli esercenti le piccole distillerie cui si riferisce l'art. 18 del testo unico della legge.

Pel rimanente, sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 3 al 16 e dal 18 al 22 inclusivi, del regio decreto 14 maggio 1882, N. 740 (serie 3ª) per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Una nota dei versamenti nella tesoreria, che indichi la data, il numero e l'ammontare delle quietanze dei versamenti fatti in ogni quindicina, deve essere dal ricevitore consegnata all' Intendente entro i primi due giorni della quindicina successiva.

Le quote di tassa dovute dai contribuenti che fossero tenuti od autorizzati a versarle direttamente in tesoreria, verranno comprese in un elenco speciale, che l' Intendenza il 5 e il 20 di ciascun mese farà notificare in estratto a ciascun fabbricante, per mezzo di un agente di finanza, rimettendone altre due copie al tesoriere provinciale.

Una copia dell'elenco, firmata dal tesoriere e vidimata dal controllore, sarà restituita all' Intendenza.

Sulle quote di tassa pagabili direttamente in tesoreria dai fabbricanti non è dovuto aggio di sorta nè al tesoriere, nè all'esattore, nè al ricevitore provinciale.

Qualora il fabbricante entro gli otto giorni dalla notificazione dell'elenco non paghi, o paghi solamente in parte la tassa dovuta, l' Intendente, dietro partecipazione del tesoriere provinciale e del controllore, applica al fabbricante la multa del 4 per cento sulla somma non pagata, ne dà avviso al tesoriere per la riscossione con imputazione ai proventi del tesoro, e promuove, occorrendo, gli atti esecutivi contro il fabbricante colle norme e coi mezzi stabiliti dalla legge 20 aprile 1871.

Potrà inoltre ordinare la sospensione dell'esercizio della fabbrica nei modi e termini previsti dagli articoli 9 a 16 del regio decreto 14 maggio 1882.

Art. 66. — Negli elenchi delle quote di tassa dovute dagli esercenti le piccole distillerie, devono tenersi distinte le somme dovute allo Stato da quelle spettanti al comune.

Le somme spettanti al comune sono trattenute dall'esattore a disposizione del comune stesso.

Ai comuni devono essere comunicati, a cura dell' Intendenza di finanza, gli estratti degli elenchi per la parte concernente ciascun comune.

TITOLO V.
Estrazione di acquavite con esenzione di tassa.

Art. 67. — L'esenzione della tassa, fino a mezzo ettolitro all'anno, è consentita per le sole distillazioni di acquavite, di spirito cioè fino a 70 gradi, effettuate per conto ed uso proprio, e non d'altrui, e da materie prodotte dal suolo dove segue la lavorazione, ed in locali ivi esistenti, o nei quali le suddette materie si sogliono manifatturare.

Art. 68. — Coloro che intendono approfittare dell' esenzione stabilita dall'articolo precedente devono, almeno otto giorni prima d' incominciare la lavorazione, presentare dimanda alla sezione tecnica dell' Intendenza di finanza per mezzo del Sindaco del comune, indicando tassativamente:

1° Il locale della lavorazione;

2° La qualità della materia da distillare, ed il fondo in cui tale materia fu raccolta o sia per raccogliersi;

3° Il numero di identificazione e la capacità dell'apparecchio che sarà adoprato per la distillazione;

4° La quantità dell'acquavite da prodursi nel limite di 50 litri.

La dimanda deve essere corredata dell'attestazione del Sindaco che la materia da distillare proviene dai fondi posseduti o coltivati dal richiedente e che la quantità di acquavite da estrarre deve servire ad esclusivo uso del medesimo. Qualora il lambicco sia preso a nolo o ad imprestito, occorre che il cessionario nel farsi consegnare dal cedente la denuncia ed il processo verbale di verificazione, faccia menzione nella dimanda di questi documenti, non che del nome e del domicilio del cedente.

La sezione tecnica dell' Intendenza di finanza, ricevuta la dimanda, stabilisce il tempo durante il quale l'apparecchio di distillazione può essere adoperato in esenzione di tassa e ne fa diretta notificazione al proprietario.

Art. 69. — Quando il richiedente intenda incominciare la lavorazione, deve farne dichiarazione, che può essere anche verbale, all'autorità comunale, in base all'art. 58 del presente regolamento, esibendo l'atto con cui la sezione tecnica dell' Intendenza di finanza gli ha notificato qual tempo gli sia conceduto alla distillazione.

TITOLO VI.
Rettificazione e trasformazione di spirito con esenzione di tassa.

Art. 70. — Chi voglia rettificare o trasformare lo spirito pel quale sia stata pagata la tassa, deve farne dichiarazione per iscritto, in doppio originale, all'agente delle imposte, indicando, oltre il suo nome e casato e l'ubicazione della fabbrica:

1° La quantità ed il grado di forza dello spirito che adopera come materia prima;

2° La provenienza dello spirito da rettificare e trasformare, cioè se prodotto dallo stesso dichiarante od acquistato da altri;

3° L'apparecchio che sarà adoperato per la rettificazione o la trasformazione;

4° Il tempo continuativo della lavorazione;

5° La qualità ed il grado di forza del nuovo prodotto da ottenere.

Art. 71. — L'Amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere dal fabbricante la prova del pagamento della tassa di fabbricazione, se trattasi di spirito indigeno, e dei diritti d' importazione se provenga dall'estero.

Quando si tratti di spirito acquistato sul mercato basta che il fabbricante ne giustifichi la provenienza offrendo le prove dell'acquisto.

Art. 72. — Durante l'inattività della fabbrica, gli apparecchi di rettificazione o di trasformazione devono essere posti fuori d'uso mediante suggellazione.

TITOLO VII.

Importazione dall'estero.

Art. 73. — Agli effetti della riscossione del dazio doganale e della sovratassa, la quantità in ettolitri degli spiriti provenienti dall'estero in botti o in caratelli è dedotta dal peso netto, riducendo il peso in volume mediante la tabella *A* unita al presente regolamento.

Art. 74. — Il peso netto si determina deducendo per i recipienti le tare legali secondo la tabella *B* unita a questo stesso regolamento.

Tanto l'importatore, quanto l'Amministrazione, avranno facoltà di richiedere l'applicazione della tara reale, nel qual caso l'operazione della vuotatura e del riempimento dei recipienti dev'esser fatta a cura dell'importatore.

TITOLO VIII.

Restituzione e sgravio della tassa per lo spirito esportato all'estero.

Art. 75. — Per la restituzione della tassa di fabbricazione pagata all'interno sullo spirito spedito all'estero in natura, occorre la presentazione della bolletta intestata al nome del fabbricante esportatore, munita dell'attestazione di uscita per parte della dogana.

Per fare l'esportazione saranno osservate le disposizioni del regolamento doganale a riguardo delle merci ammesse alla restituzione dei diritti.

All'appoggio della bolletta di uscita, nella quale dovrà esattamente ed in tutte lettere essere indicato il risultato della verificazione, nonchè delle bollette comprovanti il pagamento della tassa interna di fabbricazione, il fabbricante può ottenere, presentandone la domanda all'Intendenza di finanza della provincia, sia direttamente, sia pel tramite della stessa dogana dalla quale seguì l'esportazione, la restituzione della tassa nella misura stabilita dalla legge.

Le bollette di pagamento per avere diritto alla restituzione della tassa, non saranno valide se sia trascorso un anno dalla loro data a quella in cui avvenne l'esportazione.

Art. 76. — Per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini che si spediscono all'estero in botti o in bottiglie, nel caso che gli interessati ne facciano domanda ai sensi dell'art. 22 del testo unico della legge, il Ministro delle finanze, udito il Consiglio d'industria e commercio, stabilisce per ogni regione vinicola, da cui si esporti vino all'estero, e occorrendo per ogni qualità di vino, la ricchezza alcoolica naturale del vino ivi prodotto.

Per regioni vinicole si devono intendere quei territori in cui per analogia di condizioni si producano vini dotati di forze alcooliche non molto dissimili.

Nel determinare la ricchezza alcoolica dei vini devono escludersi i casi eccezionali, e si deve prendere la media dei risultati di più anni.

Per fare l'esportazione si osserveranno, come all'articolo precedente, le disposizioni del regolamento doganale per le merci ammesse alla restituzione dei diritti, e saranno inoltre prelevati dei campioni da suggellarsi coi distintivi della dogana e del fabbricante, e da trasmettersi alla sezione tecnica dell'Intendenza della provincia ove esiste la fabbrica od il deposito, per la verificazione della reale ricchezza alcoolica. Del risultato di questa verificazione, la detta sezione tecnica fa constare mediante annotazione sulla bolletta di uscita, che il fabbricante avrà cura di farle pervenire appena effettuata l'esportazione.

Sarà però in facoltà del fabbricante esportatore di richiedere, almeno 24 ore prima, che la verificazione della ricchezza alcoolica del vino da esportare, sia fatta dalla sezione tecnica di finanza nella fabbrica, colle norme date dall'art. 79 del presente regolamento.

Art. 77. — Per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai mosti e nel caso previsto dall'art. 23 del testo unico della legge, qualora si voglia ottenere integralmente la stessa restituzione per lo spirito mescolato ai vini, bisogna: 1° che gli esportatori dichiarino all'Intendente di finanza della provincia dove tengono la fabbrica od il deposito; 2° che si sottopongano alle condizioni prescritte dal regolamento doganale pei depositi in magazzini di privata proprietà; 3° che le operazioni di miscela con lo spirito, previa dichiarazione da presentarsi almeno 24 ore prima alla sezione tecnica di finanza, sian fatte sotto la sorveglianza del personale tecnico di finanza, in presenza degli agenti finanziari, i quali devono farne constare mediante processo verbale.

Per ogni spedizione all'estero occorre l'intervento degli stessi agenti, i quali oltre al verificare la quantità e la qualità del liquido da esportare, debbono rilasciare bolletta di accompagnamento ed applicare i suggelli ai recipienti.

La dogana cui si deve presentare la dichiarazione di uscita, accertata l'incolumità dei suggelli, e verificata, occorrendo, anche la identità del liquido, provvede alle ulteriori attestazioni.

Art. 78. — Ove si tratti di ottenere la restituzione della tassa sullo spirito contenuto nei liquori, basta la dichiarazione per parte del fabbricante esportatore, della fabbrica e del deposito, e che per ogni spedizione all'estero si chieda l'intervento del personale tecnico di finanza, per accertare la quantità e la forza alcoolica del liquido. Del resto si procede come all'articolo precedente.

Art. 79. — La verificazione della reale ricchezza alcoolica del vino conciato, nei casi indicati dall'art. 22 del testo unico della legge, o dei liquori da esportarsi, si fa col mezzo della distillazione, adoperando speciali apparecchi somministrati dall'Amministrazione.

Qualora lo spirito sia stato aggiunto al vino in presenza degli agenti dell'Amministrazione, o quando si tratti di spirito aggiunto ai mosti, la ricchezza alcoolica si desume dai processi verbali di cui all'articolo 77.

Art. 80. — Per ottenere la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto al vino, ai liquori ed ai mosti esportati, il fabbricante esportatore presenta all'Intendenza di finanza i documenti di cui agli articoli 76 e 78, muniti delle attestazioni prescritte; e trattandosi di mosti o di vino conciato in presenza degli agenti dell'Amministrazione, esibisce pure i processi verbali di cui all'articolo 77.

Se trattasi di vino, nei casi in cui si applica l'art. 22 della legge testo unico, la restituzione viene conteggiata con la formola:

$$G = \frac{110}{100 \cdot \alpha}(a - \alpha)$$

nella quale a rappresenta il grado alcoolico del vino conciato, e α il grado alcoolico del vino naturale stabilito secondo l'articolo 76.

Sostituendo nella formola i valori di a e di α, il risultato G rappresenterà la quantità, in gradi di alcool assoluto, aggiunta in un ettolitro.

Se trattasi di liquori o di mosti, oppure di vino conciato in presenza degli agenti dell'Amministrazione, la restituzione viene conteggiata sulla quantità di spirito risultante dalle verificazioni.

Art. 81. — Per ottenere l'abbuono della tassa mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica per l'alcool esportato all'estero sia in natura, sia in aggiunta ai vini, il fabbricante deve presentare almeno 24 ore prima alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza una dichiarazione scritta, nella quale siano indicati la quantità in ettolitri ed il grado di ricchezza alcoolica dello spirito da esportare, la qualità ed il numero dei recipienti in cui è contenuto e la dogana per la quale deve avvenire l'uscita.

Il personale tecnico di finanza procede entro la fabbrica alla verificazione dello spirito da esportare, ne compila verbale in doppio originale, uno dei quali da consegnare al fabbricante, ed appone i suggelli ai recipienti.

Per lo spirito da esportare viene rilasciata la bolletta d'accompagnamento che sarà presentata alla dogana d'uscita, se si tratta di esportare lo spirito in natura, ed all'agente incaricato di assistere

alla mescolanza nei magazzini di privata proprietà a ciò destinati, quando trattisi di spirito da mescolare ai vini.

Per le operazioni di miscela e per quelle di estrazione dai magazzini e di spedizione del vino conciato alla dogana d'uscita, sono da osservare le prescrizioni dell'art. 77 del presente regolamento.

Effettuata l'esportazione, il fabbricante presenta alla sezione tecnica dell'Intendenza di finanza la domanda corredata della bolletta d'uscita con le prescritte attestazioni, nonchè il verbale di verificazione giusta il § 2; e nel caso di vino conciato vi unisce pure il verbale di assistenza alla mescolanza, di cui è parola al detto art. 77.

Ove non emergano rilievi, la sezione tecnica dell'Intendenza di finanza procede alla liquidazione dell'importo di tassa nella ragione dell'88 per 100 per lo spirito esportato in natura e nell'intera misura della tassa per lo spirito esportato aggiunto al vino in presenza degli agenti della finanza. Tale importo è dedotto dalle prossime rate dovute dal fabbricante e non ancora mandate in riscossione, e delle detrazioni si deve prender nota nel registro di liquidazione.

Per le fabbriche a favore delle quali sia stata diffalcata la tassa per lo spirito esportato, deve essere compilato separato elenco di riscossione.

Art. 82. — Nei casi di esportazione di vini conciati, e purchè la mescolanza si effettui negli spazi doganali 24 ore prima dell'esportazione, può essere accordato l'abbuono della tassa, mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica, per l'alcool aggiunto alla presenza degli agenti doganali.

La facoltà di concedere sopra regolare domanda dell'esportatore che la miscela si effettui negli spazi doganali, è però riservata alle dogane di primo ordine ed a quelle di secondo ordine della prima classe.

Per l'estrazione dello spirito dalla fabbrica saranno seguite le norme prescritte dall'art. 81 del presente regolamento. La bolletta di accompagnamento dello spirito è presentata alla dogana presso la quale deve aver luogo la mescolanza dello spirito col vino. A tale operazione devono assistere continuamente impiegati di dogana ed agenti della guardia, sotto il sindacato dei rispettivi superiori.

Dei risultati dell'operazione si fa cenno in un processo verbale, colla firma di tutti gli intervenuti. Nel verbale sono indicate la qualità e la quantità del vino conciato, la quantità di spirito impiegato e la forza di questo. Tale processo verbale deve essere presentato dall'esportatore unitamente alla bolletta d'uscita, a corredo della domanda per ottenere lo sgravio della tassa dagli accertamenti della fabbrica, al quale sgravio poi si procede nei modi stabiliti dal precedente articolo 81.

Art. 83. — L'abbuono di cui ai precedenti articoli 81 e 82 non è accordato se siano stati introdotti nella fabbrica, degli spiriti provenienti da altre fabbriche interne oppure dall'estero.

TITOLO IX.

Sorveglianza.

CAPO I.

Delegati alla sorveglianza ed estensione della sorveglianza.

Art. 84. — Sono delegati dell'Amministrazione finanziaria per la sorveglianza sulle fabbriche di spiriti:

1. Gli ufficiali e la guardia di finanza;
2. Il personale tecnico di finanza, nonchè i dipendenti operai verificatori ed agenti;
3. Gli agenti dei comuni;
4. I reali carabinieri e gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza.

Art. 85. — In conformità dell'articolo 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sono sottoposti a particolare sorveglianza i locali dove si fabbricano spiriti, ovvero si rettificano o si trasformano in qualunque modo per farne liquori, e così pure i locali nei quali si tengono apparecchi e si conservano prodotti e materie da fabbricare spirito e quelli in cui se ne fa la preparazione; nonchè l'abitazione del produttore, se trovasi in comunicazione con la fabbrica o serve ad alcuno degli accennati usi.

Sono egualmente soggetti a sorveglianza i locali nei quali si compie la produzione di spirito esente da tassa, e quelli annessivi anche se facienti parte dell'abitazione del produttore.

La vigilanza permanente prescritta dall'art. 7 del testo unico di legge approvato con R. Decreto del 12 ottobre 1883 n. 1640 (Serie 3ª), deve essere esercitata di giorno e di notte.

CAPO II.

Sorveglianza dei Comuni.

Art. 86. — La sorveglianza dei Comuni si esercita sulle piccole distillerie di cui all'articolo 18 del testo unico della legge, per mezzo dei loro speciali delegati muniti di patente e da equipararsi alle guardie daziarie.

Art. 87. — Per l'esercizio di tale sorveglianza devono i Comuni:

1. Curare, secondo le istruzioni che saranno diramate dal Ministero delle finanze, che siano rimossi i suggelli dagli apparecchi al principio della lavorazione dichiarata, e che siano riapposti appena spirato il termine dichiarato per la lavorazione, facendone menzione sulla dichiarazione;
2. Adempiere esattamente ad ogni altro obbligo loro demandato col presente regolamento, specialmente per quanto concerne le distillazioni in esenzione di tassa.

Art. 88. — La sorveglianza affidata ai Comuni non toglie all'Amministrazione finanziaria il diritto e l'obbligo di procedere per proprio conto a verificazioni straordinarie, sia per accertare che la lavorazione nelle distillerie proceda in conformità della dichiarazione e che abbia luogo nelle condizioni di fatto onde venne determinata la produttività e la tassa giornaliera, sia per sindacare l'operato dei delegati dei Comuni.

Art. 89. — Dove l'autorità comunale non adempia al suo còmpito, l'Intendente di finanza, dopo accertato il fatto o l'inadempimento, diffiderà il Comune, che, quante volte non si metta immediatamente in regola, sarà dichiarato decaduto, per le fabbriche che non avrà regolarmente sorvegliate, dalle attribuzioni assegnategli dall'articolo 18 del testo unico della legge, ed il servizio sarà assunto direttamente dagli agenti della finanza.

Art. 90. — Quando, nonostante il diffidamento, il Comune continuasse nell'inadempimento dei suoi obblighi, l'Intendente di finanza, facendo constare del fatto mediante processo verbale da assumersi dai suoi delegati, dichiarerà, con apposito decreto, il decadimento del Comune, per le fabbriche che non avrà regolarmente sorvegliate, dalle attribuzioni assegnategli dall'articolo 18 del testo unico della legge, e provvederà perchè la sorveglianza sia assunta dagli agenti incaricati dall'amministrazione finanziaria, facendo affiggere il relativo avviso all'albo pretorio.

Contro la decisione dell'Intendente, il Comune potrà ricorrere al Ministro delle finanze.

Art. 91. — Nei casi di decadimento dei Comuni dalle attribuzioni loro demandate dall'articolo 18 del testo unico della legge, come pure qualora dichiarino di voler rinunziare all'esercizio della sorveglianza, nel quale caso la rinuncia dovrà risultare da deliberazione del Consiglio comunale, la metà della tassa concessa al Comune sarà devoluta in tutto o in parte all'Amministrazione, a seconda che al Comune sia sottratta la vigilanza di tutte le fabbriche o di alcune soltanto.

TITOLO X.

Reati, contravvenzioni e pene.

Art. 92. — Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o bolli coniati o impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente o pienamente il suo uffizio, è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito col carcere da 1 a 6 mesi.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri strumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a tre mesi.

In tutti questi casi, oltre le pene suddette, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dai seguenti articoli 94 e 95.

Art. 93. — Cade in contravvenzione, ed è sottoposto alla multa da lire 50 a lire 500, il fabbricante che non dia subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno misuratore applicato dall'Amministrazione.

Art. 94. — È punito con multa non minore del doppio della tassa nè maggiore del decuplo, e senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi penali, chiunque:

1. Metta mano a qualsiasi operazione relativa alla fabbricazione dell'alcool, prima del termine indicato nella dichiarazione di lavoro;

2. Tenga in fabbrica, rettifichi o trasformi in liquori, od altre bevande spiritose, alcool pel quale non fu pagata la tassa di fabbricazione o la sopratassa con gli altri diritti di entrata, se proviene dall'estero;

3. Abusi della concessione di produrre acquavite con esenzione di tassa;

4. Continui la fabbricazione dopo e finchè duri la sospensione dell'esercizio nel caso di mancato pagamento della tassa dovuta;

5. Sottragga o tenti di sottrarre in qualsiasi modo lo spirito al pagamento della tassa dovuta.

L'applicazione di tali multe non dispensa dal pagamento della tassa dovuta secondo la legge.

Art. 95. — Si commette la contravvenzione prevista dai numeri 1 e 4 dell'art. precedente, quando, senza che sia presentata la denuncia di fabbrica e la dichiarazione di lavoro:

1. Siasi preparata od incominciata a preparare materia alcoolica qualsiasi entro qualsiasi vaso od apparecchio;

2. Si estragga o siasi cominciato ad estrarre in qualunque modo alcool;

3. Si trovino materie alcooliche (vinaccie, vino od altro) negli apparecchi di distillazione, di rettificazione o di trasformazione.

Si commette la contravvenzione prevista dal n. 2, quando non si possa giustificare il pagamento della tassa interna o dei diritti doganali e della sopratassa, o quando non si possa giustificare la provenienza dell'alcool che si adopera come materia prima per la rettificazione o per la trasformazione in liquori.

Si commette la contravvenzione prevista dal n. 3:

1. Quando venga indicato falsamente il concorso delle condizioni necessarie per ottenere la esenzione di tassa, e ciò, sia col non impiegare per la distillazione materia prodotta dai propri fondi, sia con lo effettuare la distillazione per conto di terzi e per uso del commercio; o quando si produca spirito di ricchezza superiore a 70 gradi o in quantità maggiore di mezzo ettolitro;

2. Si prolunghi la distillazione oltre il termine concesso, o dopo ottenuta la quantità del prodotto dichiarato.

In tutti i casi anzidetti la multa sarà stabilita in base alla tassa corrispondente:

a) Alla quantità e grado di forza dell'alcool o del prodotto alcoolico riscontrato, sia raccolto nei recipienti, sia deviato in qualsivoglia apparecchio, vaso od altro;

b) Alla quantità e ricchezza alcoolica delle materie riscontrate nei vasi di preparazione, o negli apparecchi di distillazione, di rettificazione e di trasformazione.

Art. 96 — Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente regolamento sarà punita con una multa da lire 5 a lire 150.

Art. 97. — L'azione per le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse.

Art. 98. — Quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, e prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera le lire 2000, decide l'Intendente di finanza della provincia. Se supera le lire 2000 e fino a lire 4000, decide il Prefetto della provincia.

Se supera le lire 4000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 99. — Il processo verbale per le contravvenzioni si compila presso l'agenzia delle imposte nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, con le norme dell'articolo 90 del regolamento doganale 11 settembre 1862.

Esso fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 100. — Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite a termini dell'articolo 91 del preaccennato regolamento doganale. Però la quota assegnata al ricevitore della dogana sarà ripartita in parti uguali tra il contabile incaricato della contabilità e della riscossione della multa e l'agente delle imposte che ha compilato il processo verbale.

TITOLO XI.

Disposizioni diverse.

Art. 101. — Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'accesso deve rimanere sempre aperto e libero agli agenti della finanza, sia di giorno che di notte.

Il numero delle porte d'ingresso deve essere limitato a quello strettamente necessario all'esercizio dello stabilimento. Inoltre devono essere munite di inferriate reticolate le finestre prospicienti all'esterno.

I fabbricanti devono mettere a disposizione degl'impiegati della finanza una stanza convenientemente mobiliata per ufficio, ed un'altra per il personale delegato alla vigilanza permanente.

Art. 102. — Qualunque sia il sistema di accertamento della tassa nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, la finanza deve tenere speciali registri per annotarvi:

a) la produzione ed il movimento di entrata e di uscita dallo stabilimento delle materie alcooliche;

b) il movimento di entrata e di uscita dallo stabilimento delle materie prime alcoolizzabili;

c) il movimento di entrata, di uscita e di consumo del cereale estero introdotto.

I fabbricanti devono somministrare ai delegati tutte le informazioni che questi richiedessero, e prestare la loro opera affine di agevolare le operazioni di riscontro.

Una volta almeno ogni bimestre sarà proceduto, in concorso del fabbricante, all'inventario reale delle materie alcooliche, e quando lo si creda necessario, altresì delle alcoolizzabili giacenti in fabbrica, esperimentando, occorrendo, anche la ricchezza delle miscele, e redigendone apposito processo verbale.

Art. 103. — Con istruzioni ministeriali saranno dettate le norme per la pratica applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di sua Maestà

Il Ministro delle finanze

A. MAGLIANI.

TABELLA A *per la riduzione del peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità*

Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri
30	1,0355	48	1,0654	66	1,1106	84	1,1722
31	1,0368	49	1,0676	67	1,1136	85	1,1762
32	1,0381	50	1,0697	68	1,1153	86	1,1804
33	1,0394	51	1,0719	69	1,1196	87	1,1845
34	1,0408	52	1,0742	70	1,1227	88	1,1889
35	1,0423	53	1,0765	71	1,1259	89	1,1934
36	1,0438	54	1,0788	72	1,1290	90	1,1982
37	1,0452	55	1,0813	73	1,1324	91	1,2031
38	1,0468	56	1,0838	74	1,1357	92	1,2080
39	1,0484	57	1,0862	75	1,1391	93	1,2133
40	1,0501	58	1,0887	76	1,1425	94	1,2186
41	1,0519	59	1,0913	77	1.1460	95	1,2243
42	1,0536	60	1,0940	78	1,1496	96	1,2303
43	1,0555	61	1,0966	79	1,1531	97	1,2367
44	1,0574	62	1,0994	80	1,1567	98	1,2435
45	1,0593	63	1,1022	81	1,1605	99	1,2491
46	1,0613	64	1,1050	82	1,1643	100	1,2538
47	1,0634	65	1,1077	83	1,1682		

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle finanze
A. MAGLIANI.

TABELLA B *per la determinazione della tara sulle botti e sui caratelli.*

Categoria delle botti o caratelli	Peso lordo delle botti o caratelli ripieni di liquido — Chilogrammi	Grado alcoolico del liquido contenuto nelle botti o caratelli						Osservazioni
		oltre i 90°	meno di 90° fino ad 80°	meno di 80° fino a 70°	meno di 70° fino a 60°	meno di 60° fino a 40°	meno di 40°	
		Tare percentuali						
1	Fino a 100	19,50	18,90	18,40	18,00	17,50	17,10	Le tare indicate nel presente prospetto valgono per le botti o caratelli cerchiati in ferro. Per le botti o caratelli cerchiati in legno e ferro, o solo in legno, le tare indicate nel presente prospetto si diminuiranno del 15 per cento.
2	Da 101 a 150	19,00	18,40	18,00	17,50	17,10	16,60	
3	Da 151 a 200	18,50	17,90	17,50	17,10	16,60	16,20	
4	Da 201 a 300	17,50	17,00	16,50	16,10	15,70	15,20	
5	Da 301 a 400	17,00	16,50	16,00	15,60	15,20	14,80	
6	Da 401 a 550	16,00	15,50	15,00	14,60	14,20	13,80	
7	Da 551 a 700	15,00	14,50	14,10	13,70	13,30	13,00	
8	Oltre i 700	14,50	14,00	13,70	13,30	13,00	12,60	

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero **2912** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 25 luglio 1879, n. 4995 (Serie 2ª) e 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª) testo unico;

Veduti i Nostri decreti 14 agosto 1879, n. 5037 (Serie 2ª), 18 marzo 1883, n. 1263 (Serie 3ª) e 15 gennaio 1885, n. 2911 (Serie 3ª);

Veduto il verbale dell'adunanza tenuta il 28 aprile 1883 dal Consiglio dell'Industria e del Commercio, ed il parere del Consiglio di Stato in data del 15 febbraio 1884;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Tutte le dogane del primo ordine sono autorizzate a compiere le operazioni d'uscita del vermouth uso Torino e delle altre merci ammesse alla restituzione del dazio d'entrata riscosso sullo zucchero.

Art. 2. Quando la verificazione del vermouth da esportare sia fatta nei locali di fabbrica, secondo l'art. 76 del regolamento approvato col Nostro decreto del 15 gennaio 1885, la Sezione tecnica di finanza dovrà pure accertare se il vermouth contenga zucchero, per gli effetti della restituzione del dazio doganale.

In questo caso alle operazioni di uscita del vermouth uso Torino sono autorizzate anche le dogane del secondo ordine, che il Ministro delle Finanze reputerà di designare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1885.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO N. 113 (3° trimestre 1884) *degli Attestati di Privativa Industriale che hanno cessato di essere validi per non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 30 settembre 1884.*

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA			Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
1	Levi-Montefiore Giorgio, domiciliato a Bruxelles, et Kunzel Carlo, domiciliato a Val Benoit-Liège	Torino, piazza Bodoni, 12	30	aprile	1870	10	178	15	Nouvelle méthode de fabrication de bronze, pour canons cloches et autres emplois.
2	Guyot d'Arlincourt Charles, a Parigi	Torino, piazza Statuto, 15	27	giugno	1870	10	267	15	Perfectionnements dans les appareils télégraphiques autographiques.
3	Hargreaves James et Robinson Thomas, dimoranti a Widner, contea di Lancaster	Id.	19	id.	1871	11	98	15	Perfectionnements dans la fabrication des sulfats, de soude et de potasse.
4	Citterio Gaetano, di Desio (Monza)	Milano, Foro Bonaparte, 29	31	maggio	1873	13	230	15	Macchina per nettare la seta a vista e binarla a due o più fili contemporaneamente.
5	Palmerantz ing. Helge, Winborg John et Unge Eric, dimoranti a Stockholm	Roma, via Palermo, 34	1°	luglio	1873	13	298	15	Mitrailleuse à répetition.
6	Gachet Stephane Clement, a Parigi.	Torino, via S. Massimo, 49	14	giugno	1877	18	425	15	Système de construction pour la circulation des piètons.
7	Teste Pére fils et Pichat (ditta), a Lione	Id.	14	luglio	1877	18	483	2	Un système de monture de parapluies, ombrelles, etc., à fermeture fixe.
8	Scott Mary Ann, di South Shields	Livorno, via Vittorio Emanuele, 8	11	maggio	1878	20	129	12	Lubricanti e guerniture.
9	Josia Raffaello, di Firenze, e Savoia Roberto, di Milano . .	Firenze, via Montebello, 54	11	id.	id.	20	140	15	Certaldite ottenuta colla marmificazione del solfato di calce naturale.
10	Kissam Astor, di New-York. .	Milano, corso Vittorio Emanuele, 17	20	id.	id.	20	174	7	Procédé pour la fabrication de stéréotypes et timbres en caoutchouc vulcanisé, dit: *Lettres ou dessins en relief.*
11	Ashworth Giorgio et Ashworth Elia, di Manchester	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	5	id.	1879	21	466	6	Perfezionamenti nelle guarnizioni delle corde e nella preparazione del filo metallico con cui sono fabbricate.
12	Seck Heinrik, di Francoforte .	Torino, piazza Statuto, 15	15	id.	id.	21	484	6	Machine Bluterie universelle.
13	Leroux Réné, a Parigi. . . .	Torino, via S. Massimo, 49	31	id.	id.	22	36	6	Système de métièr à ouvrer la soie, dit: *Métièr Leroux Réné.*
14	Escher Wyss et C.ie, a Zurigo (Svizzera)	Torino, piazza Statuto, 15	23	giugno	1879	22	92	6	Système d'appareil de distribution et de detente automatique pour machines à vapeur et autres.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA			ATTESTATO Volume	ATTESTATO Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
15	De Wieczffinski-Serres ing. Auguste, a Parigi	Torino, piazza Statuto, 15	30	giugno	1879	22	125	6	Un nouveau système d'assemblage constitutif du rail et son application à l'établissement des voies entièrement métalliques.
16	Michaelis Victor, associé de la maison I. Michaelis, de Luxembourg	Torino, via Mazzini, 36	16	agosto	1879	22	249	5	Nouvelle manière de fabriquer les vinaigres de vin et les vinaigres concentrés, dit: *Méthode des cuves tournantes.*
17	Società anonima italiana per la Regia Cointeressata dei tabacchi, a Roma	Roma, via Due Macelli, 78-79	30	id.	id.	22	282	6	Nuovo processo di preparazione del tabacco indigeno per la lavorazione dei sigari secondo il sistema *Goupil-Pelosi.*
18	Miller Henri James, médécin dentiste, a Parigi	Torino, piazza Statuto, 15	20	aprile	1880	23	326	6	Brosse à dents perfectionné, dite: *Millobrosse.*
19	Barrett Henry, di Londra . . .	Roma, via Palermo, 34	23	id.	id.	23	349	6	Perfectionnements apportés aux bouchons et aux bouteilles et dans les appareils employés pour les remplir de liquide.
20	Brundage Edwin ing. a Leeds (Inghilterra)	Torino, piazza Statuto, 15	10	maggio	1880	23	391	5	Système de machine è forger, perfectionnée pour la fabrication des clous de fer à cheval ou autres et des petits articles de forme quelconque.
21	Cordiglia Carlo, a Napoli . . .	Napoli, via Museo Nazionale, 73	14	id.	id.	23	403	10	Stelimmatosia, ovvero pasta ricavata dal granone ad uso di concime e per ingrasso di bestiame.
22	Tessié, du Motay Cyprien e Rossi Augusto, a Parigi	Torino, piazza Statuto, 15		id.		23	416	15	Perfectionnements dans la production du froid pour les liquides volatils.
23	Paucksch Hermann, a Landsberg (Prussia)	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	10	giugno	1880	23	470	6	Perfectionnements apportés aux bouilleurs *Henze.*
24	Raosevelt Hilborne, a New-York (Stati Uniti d'America) . . .	Torino, piazza Statuto, 15	30	id.		24	40	6	Perfezionamenti negli scambi (Switches) del telefono.
25	Watson Thomas, di Everett (Stati Uniti d'America) . . .	Id.		id.		24	41	6	Perfezionamenti nell'apparecchio del telefono da fare segnali e da chiamare
26	Anders George Lee, di Boston, et Watson Thomas, di Everett	Id.		id.		24	43	6	Perfezionamenti negli aghi di segretezza per sistemi di scambio pel telefono.
27	Watson Thomas et Anders George Lee, di Boston	Id.	13	luglio	1880	24	75	6	Perfezionamenti nei campanelli individuali da fare segnali pei sistemi di scambio pel telefono.
28	Cheever Fuller John, di Boston (Stati Uniti d'America) . . .	Id.		id.		24	77	6	Perfezionamenti negli aghi per i sistemi di scambio del telefono.
29	Anders George Lee, di Boston (Stati Uniti d'America) . . .	Id.		id.		24	78	6	Perfezionamenti nei campanelli individuali pei sistemi di scambio del telefono.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA			ATTESTATO Volume	ATTESTATO Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
30	Sachs Joseph, di Manchester (Inghilterra).	Torino, piazza Statuto, 15	13	luglio	1880	24	79	6	Perfezionamenti nel preparare e nello scolorare la canapa dell'Indostan, l'erba della Cina ed altre erbe vegetali.
31	Id. id.	Id.		id.		24	80	6	Perfezionamenti nella produzione di superficie per stampare, imprimere, ornare di bassi rilievi od intagliare.
32	Maxim Hiram, di Brooklyn (Stati Uniti d'America)	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	13	agosto	1880	24	144	6	Perfezionamenti nelle macchine dinamo-elettriche e ad esse relativi.
33	Liedman Gustavo e Beger Carl, a Berlino	Roma, via Palermo, 34	2	marzo	1881	25	195	15	Mécanisme mû par force, par poids humains pour produire une force motrice et son application à des véhicules de tout genre et de toute grandeur.
34	Nieske Alwin, di Dresda (Sassonia)	Firenze, via Montebello, 54	7	aprile	1881	25	347	15	Perfezionamenti ai serbatoi di calore onde ottenere una maggiore durata di calore.
35	Schäffer et Budenberg, a Buckau-Magdeburg (Germania) . . .	Torino, piazza Statuto, 15	16	id.		25	374	6	Nuovo injettore Schaffer e Budenberg con innovazione agli injettori in generale.
36	Ducenne Hubert Joseph, a Liege (Belgio)	Torino, via Mazzini, 36	23	id.		25	403	6	Système de compteur de liquides et autres fluides.
37	Blum ing. Henri, a Bienne, cantone di Berna (Svizzera) . .	Torino, via S. Massimo, 49		id.		25	404	15	Nouvel appareil servant à mésurer les liquides debités en detail.
38	Jones James, a Londra . . .	Torino, piazza Statuto, 15		id.		25	408	6	Perfezionamenti nel regolare la velocità delle macchine mosse dal vapore o da altra forza motrice e negli apparecchi adoperati per ottenere questo scopo.
39	De Zika-Radvanszky Moritz, Liedmann Gustav et Scharrath Wilhelm, a Berlino	Roma, via Palermo, 34	29	id.		25	424	6	Appareil universel pour cuire à vapeur destiné aux ménages, voyages, chasses, bivouacs, etc.
40	Marinoni P. et C.ia, ditta a Milano	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	11	maggio	1881	25	446	6	Tappeti soppedanei, rivestimenti coibenti e simili con parenchina di sughero in piastrelle.
41	Bolton Francis et Wanklyn James, a Londra.	Torino, piazza Statuto, 15		id.		25	448	15	Perfectionnements dans les procédés d'extraction de l'ammoniaque et du carbonate et du sulfate d'ammoniaque des gaz, d'houille et autres gaz ou vapeurs et des liquides et les produits perfectionnés qui resultent de ces procédés.
42	Amadei dei Conti Luigi di Roma, colonnello del Genio della riserva	Roma, via Cernaia, 33		id.		25	461	10	Nuovo sistema di lavatoi pubblici economici con bagni gratuiti.
43	Farquhar John Fréderik, a Londra.	Torino, via Principe Tommaso, 27	19	id.		25	476	15	Perfectionnements dans les procédés de filtrage.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
44	Boake Arthur et Roberts Frédérick, a Londra	Torino, piazza Statuto, 15	3 giugno 1881	26	42	6	Un procédé de clarification et de conservation des vins, des liqueurs et autres boissons fermentées.
45	Seck Henry, a Francoforte S.[M.	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	4 id.	26	47	6	Perfectionnements dans les matériel des meuneries.
46	Pirovano Luigi, a Milano . . .	Milano, via Ciovasso, 5	20 id.	26	99	15	Organo continuo.
47	Arzberger Moritz di Vienna et Oblasser Auguste di Trieste .	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	23 id.	26	112	6	Machine calorique, système *Arzberger*.
48	Pelizzola ing. Giovanni, a Milano	Milano, via Silvio Pellico, 6	id.	26	116	5	Pompa rotativa elicoidale.
49	Robergeot Michel, di Grigny (Francia).	Torino, via Mazzini, 36	id.	26	122	6	Plaque réservoir à fond troué pour l'extraction de l'huile des corps gras.
50	Huxham Charles, di Exeter (Inghilterra)	Torino, piazza Statuto, 15	15 luglio 1881	26	162	6	Meccanismo perfezionato per cilindrare e lisciare cuoi.
51	Marinoni P. e C.°, a Milano. . .	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	13 aprile 1882	28	83	3	Suberina.
52	Liernur Charles, a Haarlem (Olanda).	Id.	id.	28	86	6	Mécanisme è operer automatiquement les égouts pneumatiques.
53	Duquesne Alfred, a Parigi. . . .	Torino, via S. Massimo, 49	14 id.	28	91	6	Un système d'installation mobile pour tir à courte portée dit: *Materiel mobile Duquesne.*
54	Evans Nelson, a Filadelfia . . .	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	15 id.	28	100	3	Perfezionamenti relativi ai processi di estrazione dei metalli dai loro minerali e negli apparecchi relativi.
55	Gérard Ioseph, à Dôle (Francia) .	Torino via S. Massimo, 49	22 id.	28	120	6	Vis fixe et d'articulation, dite· *Vis de sureté.*
56	Société anonyme dite: Fabwerke worm Meister Lucius e Brüning, a Hoechst (Germania) . . .	Id.	22 id.	28	121	6	Production d'indago artificiel.
57	Guillaume Adolphe e Lambert Auguste, a Fosses (Belgio). . .	Torino, piazza Statuto, 15	25 id.	28	127	6	Perfectionnements dans les machines à coudre.
58	Lawson John et Sirech Jean, a Bordeaux (Francia)	Id.	29 id.	28	146	15	Perfezionamenti nell'apparato per distribuire e controllare i biglietti per i servizi pubblici come le tramvie.
59	Langstaff-Haviland Robert, a Vienna	Torino, via Mazzini, 36	id	28	149	6	Appareil de sureté electro-automatique contre les dangers d'incendie dans les théâtres, magasins, etc.
60	A. Reiser J. Wittwe, a Rorschach (Svizzera)	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	5 maggio 1882	28	169	3	Pulitrice da semolini, detta: *La Virtuosa.*
61	Freire Gongora Luigi, capitano d'artiglieria a Madrid . . .	Torino, via S. Massimo, 49	11 id.	28	180	3	Obturateur automatique d'éspansion limitée déstiné aux pièces d'artillerie se chargeant par la culasse.

N. d'ordine	COGNOME, NOME o DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
62	Broussier Gustave, a Bruxelles.	Firenze, via Montebello, 54	11 maggio 1882	28	193	3	Machine à couper le papier, coupant des formats différents de longueur et de largeur, dans la même bande de papier.
63	Langenstein Philippe, a Praga (Boemia).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	12 id.	28	196	6	Perfectionnements apportés aux garnitures métalliques pour pistons de machines à vapeur, à air chaud, à gaz, des pompes, etc.
64	Maxim Hiram Stevens, di Brooklyn	Id.	id.	28	199	6	Perfezionamenti nei regolatori delle macchine dinamo-elettriche.
65	Id. Id.	Id.	id.	28	200	6	Perfezionamenti nella fabbricazione dei conduttori dei carboni per le lampade elettriche.
66	Briha Franz prof., a Vienna e Reska Franz, a Praga (Boemia)	Id.	id.	28	201	6	Un perforateur pour galéries et puits de mines.
67	Maxim Hiram, di Brooklyn (Stati Uniti d'America)	Id.	id.	28	203	6	Perfezionamenti nei misuratori dell'elettricità.
68	Id. Id.	Id.	19 id.	28	222	6	Perfezionamenti nelle lampade elettriche.
69	Id. Id.	Id.	id.	28	223	6	Perfezionam nti nei misuratori dell'elettricità.
70	Störmer Fréderich, a Parigi . .	Torino, via Mazzini, 36	22 id.	28	236	6	Une nouvelle méthode pour récupérer la soude dans les fabriques de pâte de bois de alpha, de paille, etc.
71	Galbiati Luigi, di Milano . . .	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	23 id.	28	244	3	Sistema *Galbiati* per guidare con sicurezza i tori ed altri animali bovini.
72	Knanb Heinrich a Munchberg (Baviera).	Id.	id.	28	245	6	Procédé d'amelioration des fibres de lin, de la filasse et d'autres fibres textiles semblables.
73	Wery George Eugène ing., a Parigi	Torino, via S. Massimo, 49	id.	28	248	6	Système d'appareil respirateur destiné à augmenter le tirage des cheminées.
74	Crookes William, a Londra . .	Torino, piazza Statuto, 15	26 id.	28	255	15	Perfezionamenti nella costruzione e nella fabbricazione delle lampade elettriche.
75	Modanesi Antonio, a Roma . .	Roma, via Carbonari, 14	29 id.	28	271	3	Pompa sistema *Modanesi.*
76	Smith James Henry, a Londra. .	Torino, piazza Statuto, 15	id.	28	272	6	Perfectionnements dans les appareils pour contrôler la vitesse des machines à vapeur marines.
77	Heller et Atzler (Ditta), a Potschappel (Germania). . . .	Torino, via S. Massimo, 49	2 giugno 1882	28	277	6	Nouveau procédé destiné à augmenter la solidité et la durée des semelles de cuir de feutre et drap des chaussures de toute espèce.
78	Weinrich Moriz, a Vienna (Austria)	Torino, piazza Statuto, 15	id.	28	278	6	Procédé et système de moule pour produire simultanément du sucre en barres et du sucre en morceaux au moyen de l'appareil centrifuge.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO			Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
			DATA	Volume	Numero		
79	Young Albert Augustus, di Boston (Stati Uniti d'America) . . .	Torino, piazza Statuto, 15	5 giugno 1882	28	282	4	Système de couchette ou cadre de navire à suspension universelle.
80	Id. Id.	Id.	id.	28	283	4	Système perfectionné de matelas de souvetage.
81	Crellin Horatio e Rolfe Charles, a Londra	Roma, via Palermo, 34	id.	28	284	6	Méthode et appareil perfectionnés pour utiliser les combustibles liquides.
82	Aodson Richard, a Londra. . .	Torino, piazza Statuto, 15	id.	28	288	15	Perfectionnements apportés aux machines rotatives.
83	Société Industrielle des Tresses et Lacets de St. Chamond, a rigi.	Id.	id.	28	290	6	Perfectionnements aux métiers à lacets, tresses, soutaches, etc.
84	Batchlor Chuch Melvin, a Grand-Rapids (S. U. d'America) . .	Torino, via S. Massimo, 49	9 id.	28	299	6	Un nouveau stuc.
85	Dallot Auguste ing., a Parigi. .	Torino, via Mazzini, 36	id.	28	300	6	Un système de fermes, dites: *à arcs renversés* applicables à la construction de ponts et viaducs.
86	Sudheim Samuele, a Cassel (Gesmania)	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	13 id.	28	311	15	Perfezionamenti nelle macchine ad aria calda a doppio effetto.
87	Boys Charles, di Wing (Inghilterra . . . , ...	Id.	19 id.	28	335	6	Un appareil perfectionné d'integration pour mésurer la puissance mécanique ou électrique.
88	Boys Charles Vernon di Wing (Inghilterra)	Torino, piazza Statuto, 15	21 id.	28	348	6	Compteur électrique perfectionné, ou appareil pour mésurer la quantité d'électricité passant par un conducteur.
89	Manganaro Francesco di Nicolò, a Messina	Messina, via Varese, 90	22 id.	28	351	3	Distribuzione a glifo senza eccentrici e ad espansione variabile operata da uno o due cassetti.
90	Campe Max e Campe Louis a Berlino	Roma, via Palermo, 34	id.	28	355	6	Système de machine à faire les cornets.
91	Gambini, Polenghi, Cirio e C^a^ (Ditta), a Brembio presso Saugnago.	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	27 id.	28	363	10	Impastatrice lodigiana a lavoro continuo.
92	Mallet J. Edward, a New-York.	Id.	7 luglio 1882	28	383	6	Perfectionnements apportés aux fourneaux des chaudières à vapeur et a d'autres fourneaux.
93	Gros Adrien et Salbreux Charles, a Dijon (Francia).	Torino, piazza Statuto, 15	id.	28	384	3	Un chapeau-parapluie-ombrelle.
94	Dryfus Moise Maurizio, di Parigi	Genova, via Curtari, 5	11 id.	28	402	6	Perfectionnements apportés dans les appareils propres à la fabrication des alcools.
95	Wernieke Auguste, a Halle S[S (Prussia)	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	7 id.	28	442	6	Nouvelle méthode d'extraire le sucre cristallisable renfermé, soit dans le sucre brut, les jus sucrés, les sirops, soit dans les mélasses.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
96	Finet Ruffin et Boyenval et C., a Parigi	Torino, piazza Statuto, 15	23 agosto 1882	29	29	6	Traitement direct de certaines sirops de turbinage, eu vue de leur cristallisation immediate.
97	Grazziottin Marco, di Venezia, domiciliato a Milano . . .	Milano, via Porta Venezia, 28	9 aprile 1883	30	320	2	Modificazioni nelle macchine da cucire per calzolai, sellai, valigiai ed altri affini.
98	Meyer Isidoro fu Adolfo, di Dentsch Crône (Prussia)	Torino, Via S. Massimo, 17	16 id.	30	340	3	Sapone di farina d'acido di silice naturale.
99	Bollack H. J. e Mayer G., a Parigi	Roma, via Palermo, 34	17 id.	30	345	6	Perfectionnements apportés aux parapluies.
100	Cordenons Federico, a Padova .	Padova, via Scalfura, 4604	19 id.	30	349	2	Sistema *Cordenons* per pozzi artesiani in terreni alluvionali.
101	Marzi Giovanni Battista, di Corneto Tarquinia, domiciliato a Roma	Roma, via della Gatta, 5	21 id.	30	357	5	Nuovo microfono, sistema *G. B. Marzi*, con relativi scambi di circuito per stazioni centrali ed isolate.
102	Lodigiani Claudio fu Francesco, di Ottobrano, domiciliato a Genova	Genova, via Vallechiara, 21	id.	30	358	3	Applicazione della silice gelatinosa naturale alla fabbricazione dei saponi silicatizzati o dei salicati alcalini per via umida.
103	Mazzucchelli Felice, a Milano .	Milano, via Cornacchie, 10	id.	30	365	2	Scranne in ferro a chiusura snodata.
104	Duni Fratelli, di Sesto San Giovanni (Milano)	Sesto San Giovanni, (Milano)	24 id.	30	362	2	Adacquatrice meccanica, sistema *Dunì.*
105	Diéderichs Théophile, a Bourgoin Isère (Francia).	Roma, via Palermo, 34	25 id.	30	368	15	Machine à couper les tissus velours en double pièce.
106	Rizzotti Donato fu Antonio, a Faggiano (Lecce)	Faggiano (Lecce)	27 id.	30	373	2	Motore a forza animale.
107	Forster John, di Bolton (Inghilterra)	Torino, piazza Statuto, 15	30 id.	30	377	6	Perfectionnements apportés aux appareils destinés à l'extinction des incendies.
108	De-Steffani Carlo, a Milano . .	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	1° maggio 1883	30	385	2	Perfezionamenti nel modo di chiusura dei barattoli o vasi di vetro, terraglia, porcellana, ecc.
109	Bruno Romanelli, Ditta a Caggiano (Salerno).	Roma, via Volturno, 2	2 id.	30	389	3	Pompa a disco oscillante multipla.
110	Benazet Jean, a Lavelanet (Francia).	Firenze, via Montebello, 54	4 id.	30	391	3	Procédé ayant pour objet le montage et tissage de fils de laine, cardés et dégraisses pour la production des tissus.
111	Perrin Laurent e Servel Jean, a Saint Étienne (Francia). . .	Torino, via S. Massimo, 49	5 id.	30	398	3	Un four économique pour les temperatures élévées.
112	Berera Ismaele, a Bergamo . .	Bergamo, Casa Canùls	id.	30	399	3	Spruzzatrice meccanica.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	ATTESTATO Volume	ATTESTATO Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
113	Piana Giovanni fu Gio. Battista, di Torino	Torino, via del Carmine, 26	8 maggio 1883	30	401	6	Spola di latta a rotella consolidata.
114	Prinz Augnst, Wenzel Wilhelm, e Kahn Joseph, a Vienna (Austria)	Torino, via S. Massimo, 49	id.	30	402	6	Système de pile électrique primaire dite: *Pile multiplicatrice.*
115	Lemaire Paul e Poly Alfred, ingegneri costruttori, a Parigi .	Roma, via Palermo, 34	11 id.	30	408	6	Systèmo de tire-clous-lévier-déchiqueteur.
116	Laffite Charles, a Parigi . . .	Torino, piazza Statuto, 15	12 id.	30	414	6	Nouveau système de brettelles.
117	Güller cav. Melchiorre fu G.mo, di Zurigo, residente a Selasia.	Torino, via dei Mille, 7	id.	30	418	10	Freno automatico a pressione idrostatica per motori idraulici.
118	Mosse Rodolfo, a Berlino . . .	Roma, via Palermo, 34	16 id.	30	425	15	Perfectionnements dans les clichage pour la stéreotypie.
119	Caspari Ernest, a Parigi . . .	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	id.	30	429	6	Un procédé de fabrication de ciment de plâtre, un substituant pour le plâtre, ciment, tripoli, etc.
120	Grandy Pierre, a Margaux Gironde (Francia).	Firenze, via Montebello, 54	23 id.	30	450	3	Nouveau système de harnais.
121	Gimenez Léon et Yrigoyen José, a Pamplona (Spagna)	Id.	25 id.	30	454	3	Un liquide qui appliqué aux étoffes peintes ou non, au bois et au papier, à la vertu par sa composition de les rendre incombustibles et de prévénir ainsi les resques des incendies.
122	De Sparre comte Pierre, ing., a Parigi	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	id.	30	458	15	Un système de machine à percer les cartons des métiers Jacquard avec mécanisme de controle permanent du travail.
123	Maggi Paolo, a Torino. . . .	Torino, corso Lungo Po, 4	28 id.	30	474	3	Fotoincisione applicata alla riproduzione dei disegni e degli oggetti di qualsiasi natura.
124	Ferrero Vittorio, di Asti, domiciliato a Torino	Torino, via Scuderie Reali, 3	id.	30	475	3	Pasta composta di prodotti vegetali chimicamente preparata in succedaneo ai cenci per confezionare carta.
125	Brunelli ingegnere Antonio, a Allumie	Allumiere (Civitavecchia)	29 id.	30	477	7	Estrazione dello zolfo dai minerali e terre solforose col mezzo dell'acido solforico o altri acidi e sali.
126	Longmore James, di Liverpool (Inghilterra).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	30 id.	30	482	6	Perfectionnements dans l'utilisation de l'huile de coton et des résidus de l'huile de coton.
127	Riboldi Enrico di Pietro, domiciliato in Udine	Id.	2 giugno 1883	30	499	3	Sbattitore Riboldi a scopino oscillante.
128	Ferrari cav. Andrea di Antonio, domiciliato a Piacenza . . .	Piacenza, Piazza Cavalli, 33	5 id.	31	3	2	Nuovo sistema Ferrari per la costruzionee dei distributori con valvole nelle macchine a vapore (in luogo delle cassette) con o senza espansione, con o senza eccentrici.

N. d'ordine	COGNOME, NOME o DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
129	T. von Trotha, a Gaensefurth (Germania)	Roma, via Palermo, 34	5 giugno 1883	31	10	15	Perfectionnements apportés aux moyens d'extinction du feu.
130	Tortorici Carmelo fu Biagio, a Caltanissetta.	Caltanissetta, via Santa Croce	7 id.	31	12	6	Idrometro o misuratore d'acqua Tortorici.
131	Zanichelli-Roberti Carlo, di Reggio Emilia, domiciliato a Roma.	Roma, via Palermo, 34	id.	31	13	2	Nuovo sistema di gabinetti di toelette con ritirata.
132	Mandon dott. Jacques Ambroise, a Limoges (Francia). . . .	Torino, via Mazzini, 36	id.	31	15	6	Un système d'absorption artificielle des liquides insecticides ou réconstituants pour le traitement et la régénération des vignes ou autres éspèces végétales attaquées par le philloxera ou autre insectes.
133	Deaglio Renato e Dalia Stefano, a Piasco (Saluzzo).	Torino, via Garibaldi, 28	8 id.	31	18	10	Applicazione del gaz e del vapore acqueo per la calcinazione del calore.
134	Bocchia Cornelio, a Parma . .	Parma, Borgo San Quirino, 14	id.	31	19	2	Stantuffo a valvola per scaricare il vapore dai cilindri motori delle macchine a vapore e termiche in generale.
135	Slater Lewis Joseph, a Birkenhead (Inghilterra).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	9 id.	31	21	6	Isolateurs pour fils télégraphiques.
136	Mossino Carlo, geometra, di Asti, domiciliato a Torino. . . .	Torino, via Baretti, 12	id.	31	25	3	Tabelle addizionali per il giuoco del bigliardo.
137	Ostrowsky Antoine, a Varsavia (Polonia).	Torino, via S. Massimo, 49	12 id.	31	31	6	Appareil de sûreté pour lampes à pétrôle.
138	Cros Charles e Vergeraud Auguste, a Parigi.	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	id.	31	35	15	Un papier positif pour la photographie et sa fabrication.
139	Ubicini comm. Emilio, di Milano, residente ad Ancona. . . .	Ancona, piazza Stannora, 10	19 id.	31	46	3	Nuovo sistema di comunicazione elettrica sui convogli delle strade ferrate.
140	Berdugo Felix, a Madrid . . .	Torino, via S. Massimo, 49	id.	31	47	3	Machine à graver les caractères d'imprimerie avec application à la stéreotypie dit: *L'autotipographique.*
141	Gramaglia Emilio successore Antonio Gramaglia e figli, a Torino	Torino, via Roma, 2	id.	31	49	3	Medaglia ciondolo
142	Sani Valentino e figli, Ditta a Carignano di Vigatto (Parma).	Parma, via S. Quirino, 4	id.	31	50	2	Applicazione della spirale al sollevamento delle paratoie delle chiaviche.
143	Paccagnella, costruttore meccanico, a Torino.	Torino, via degli Artisti, 25	20 id.	31	53	3	Martinello o binda ad armatura metallica.
144	Chenivesse Claudius, a Bourg Saint-Andeol (Francia) . . .	Firenze, via Montebello, 54	21 id.	31	70	3	Jeu complet de patrons géometriques de gilets de flanelle pour hommes sans manches et avec manches.
145	Baumgarten Carl, a Berlino . .	Torino, piazza Statuto, 15	30 id.	31	90	6	Machine à vapeur travaillant sans points morts.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
146	Société The American and Foreign automatic Car-Brake Company Limited, a New-York .	Torino, piazza Statuto, 15	30 giugno 1883	31	91	6	Perfectionnements apportés aux freins automatiques pour wagons de chemins de fer.
147	Regazzoni Fratelli Ditta, di Como	Milano, via Torino, 14 e 16	5 luglio 1882	31	103	3	Nuova latrina inodora a valvola verticale.
148	Swan Alfred, di Borough-Gateshead (Inghilterra)	Torino, piazza Statuto, 15	id.	31	119	3	Perfezionamenti nella preparazione e costruzione di lampade elettriche a incandescenza nel meccanismo od apparato in esse impiegato e nei sostegni per le dette lampade.
149	Pasvouri M. D., a Smirne (Turchia)	Roma, via Palermo, 34	7 id.	31	126	15	Genre de tasses à café à ausses rapportées.
150	Sedlacék Charles, ingegnere, a Vienna	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	7 id.	31	129	6	Machines pour mettre en activité régulière et continuelle les orgues d'église et d'autres objets à carillon avec des machines soufflantes.
151	Edwards Abraham, a New-York (Stati Uniti d'America) . . .	Id.	7 id.	31	130	5	Perfezionamenti negli apparecchi a chiusura ermetica per i catini, le latrine e simili.
152	Pitani Daniele, a Roma . . .	Roma, via del Corso, 409	9 id.	31	139	3	Il notiziario circolante.
153	Kessels ing. Gaspare, a Milano	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	10 id.	31	142	6	Vérificateur automatique et continu des lignes téléphoniques.
154	S. Oppenheim e C. (Ditta), a Kainholz, presso Annover (Germania)	Id.	11 id.	31	146	15	Une nouvelle machine à dresser les faces intérieurs des coulisses de changement de marche.
155	Von Roden Otto, di Amburgo (Germania)	Id.	18 id.	31	166	6	Processo ed apparecchi per la conservazione dei liquidi soggetti a putrefazione.
156	Agostinelli, Bixio e C., Ditta, a Fano	Pesaro, via Corso, 6	28 id.	31	196	10	Conservazione in genere degli alimenti allo stato fresco.
157	Görz Joseph, a Berlino . . .	Roma, via Palermo, 34	id.	31	197	15	Procédé et appareils ayant pour objet d'extraire le sucre cristallisé contenu dans les sirops, les mélasses, et autres liquides saccharifères.
158	Raum J. L., a Norimberga (Baviera)	Torino, piazza Statuto, 15	id.	31	198	6	Méthode perfectionné de cuisson du houblon.
159	Bertolaso dott. Bortolo, di Zimella	Zimella (Verona)	9 agosto 1883	31	227	3	Cilindro battitore e controbattitore a raspa per la trebbiatura dell'erba medica, del trifoglio e di consimili sementi.

Roma, addì 19 gennaio 1885.

Per il Ministro
GUICCIARDINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 7ª categoria con l'onorario di lire 300 per l'Ufficio sanitario di Ivrea.

Gli aspiranti a tale posto debbono fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 15 marzo prossimo venturo le loro domande corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1º marzo 1864, comprovanti:

1º Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;

2º Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali Sifilicomi del Regno, o un Ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;

3º Di avere tenuta buona condotta adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;

4º Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un Sifilicomio od in un Uffizio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 6 febbraio 1885.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

2

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Si prevengono i signori maestri i quali desiderassero attendere alla composizione e direzione di una messa funebre da celebrarsi il 28 luglio di quest'anno nella chiesa metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del magnanimo Re Carlo Alberto, che essi potranno presentare le loro domande, corredate della partitura della messa, al Gabinetto di questo Ministero, a tutto il 15 maggio prossimo.

Per detta messa il Ministero accorda un premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e di orchestra, sia per le retribuzioni ai cantanti e suonatori.

Roma, addì 27 gennaio 1885. 4

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, n. 620, modificato col Regio decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il concorso per la nomina di un professore ordinario alla cattedra di ostetricia e clinica ostetrica nella Regia Università di Messina.

Le domande su carta bollata, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 10 giugno 1885.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero d'esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 26 gennaio 1885. 1

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto.

Concorso per la nomina a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare.

Il Ministro della Guerra rende noto che in base al Regio decreto 18 luglio 1882, n. 909 (Serie 3ª), è aperto un concorso a titoli per la nomina a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare.

Possono aspirare a tale concorso i sottotenenti veterinari di complemento, i militari che ottennero il diploma di dottore in *zoojatria* presentemente sotto le armi, coloro che fecero domanda di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, non che quelli in congedo illimitato, sia che appartengano alla 1ª, alla 2ª od alla 3ª categoria.

Le condizioni per essere ammesso a tale concorso sono le seguenti:

1º Non avere oltrepassata l'età di anni 28 al momento del concorso;

2º Essere celibe, o se ammogliato, possedere l'annua rendita di lire 2000;

3º Essere di buona condotta;

4º Essere atto al servizio militare;

5º Assumere l'obbligo di prestare 3 anni di servizio effettivo nel Regio esercito permanente.

Per conseguenza coloro che intendono di concorrere alla nomina di cui si tratta, dovranno far pervenire al Ministero della Guerra (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) per mezzo del comando del corpo al quale appartengono o del distretto militare nel quale sono domiciliati, e non più tardi del giorno 10 aprile p. v., la loro rispettiva domanda in carta da bollo da lira una, indicante il loro casato, nome, figliazione e recapito domiciliare, se in congedo illimitato, e corredata dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita debitamente legalizzato;

b) Certificato di stato libero pei celibi, e per gli ammogliati i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di lire 2000, da vincolarsi soltanto nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali, due anni dopo che l'aspirante avrà ottenuto la nomina a sottotenente veterinario, ed allorchè questa sarà divenuta definitiva col conseguimento della idoneità negli esami per la promozione al grado di tenente veterinario, di cui è cenno in appresso;

c) Diploma originale (*non copia autentica*) di dottore in zooiatria. L'aspirante che ottenne il diploma in una Università estera dovrà comprovare di aver ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;

d) Gli attestati comprovanti le note di merito ottenute negli esami speciali e generali del corso universitario;

e) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

f) Certificato della situazione di famiglia rilasciato dall'autorità municipale;

g) Dichiarazione formale in carta da bollo da cent. 50, colla quale l'aspirante si obbliga a prestare un servizio non minore di 3 anni nel R. esercito permanente, ove consegnisca la nomina di sottotenente veterinario.

Oltre questi documenti potranno unirsi alle domande i certificati particolari della pratica fatta dall'aspirante nell'esercizio della veterinaria.

Gli aspiranti presenteranno personalmente al Comando del rispettivo distretto la domanda coi relativi documenti, e saranno in tale occasione sottoposti a visita medica affine di accertare la loro idoneità al militare servizio in qualità di ufficiali.

I sottotenenti di complemento ed i militari sotto le armi trasmetteranno le loro domande per mezzo del rispettivo comandante di corpo accompagnate soltanto dal foglio matricolare e dai diplomi e certificati di cui alle lettere *c) d) f) g)*.

A parità di titoli saranno preferiti gli aspiranti che già avessero conseguito il grado di sottotenente veterinario di complemento.

L'esito delle domande sarà notificato agli aspiranti civili per mezzo dei comandi di distretto ai quali furono presentate ed ai militari per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo.

I nomi di coloro, ai quali sarà conferito il grado di sottotenente veterinario, saranno inscritti colla rispettiva destinazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Guerra.

Nel termine di 20 giorni, dopo tale pubblicazione, i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione assegnata.

Essi saranno riuniti per alcuni mesi presso la Scuola militare in Modena per eseguirvi un corso d'istruzioni militari e di servizio di veterinaria militare, per essere quindi ammessi a prestare servizio ai corpi, ai quali saranno già stati destinati.

Due anni dopo conseguita la nomina, i sottotenenti veterinari saranno sottoposti agli esami speciali per la promozione a grado di tenente veterinario.

Questi esami saranno divisi in tre distinti esperimenti: scritto, verbale e teorico-pratico, e verteranno sulle seguenti materie:

Regolamenti militari; igiene; ippotecnia; polizia sanitaria; anatomia; fisiologia e patologia; patologia generale e speciale medico-chirurgica; terapia medica e chirurgica e materia medica; clinica medica e chirurgica; operazioni chirurgiche; servizio veterinario in campagna.

Coloro che supereranno siffatti esami verranno promossi al grado di tenente veterinario, secondo l'ordine di classificazione ottenuto nell'esame, e di mano in mano che si faranno dei posti vacanti. Quelli invece che non riuscissero, potranno ritentare, dopo un altro anno, una seconda prova, fallita la quale saranno dispensati dal servizio effettivo nel R. esercito permanente, ed iscritti fra gli ufficiali veterinari di complemento.

Roma, addì 19 febbraio 1885.

1 *Il Ministro:* Ricotti.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO.

Ammessione all'Accademia militare ed alla Scuola militare per l'anno scolastico 1885-86.

Disposizioni comuni all'ammessione all'Accademia ed alla Scuola militare.

Per l'anno scolastico 1885-86 saranno fatte nuove ammessioni al 1° anno di corso mediante esami.

Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

Lettere italiane — Lingua francese — Algebra complementare — Geometria solida — Trigonometria rettilinea — Storia — Geografia.

Gli esami cominceranno il 1° agosto 1885 nelle città qui appresso indicate:

Milano, presso il Collegio militare;
Firenze, id. id.;
Roma, id. id.;
Napoli, id. id.;
Torino, presso l'Accademia militare;
Messina, presso il Comando della Divisione militare;
Bari, id. id.

I giovani aspiranti sono sottoposti a visita medica presso la sede stessa degli esami onde riconoscersi la loro abilità al servizio militare. Questa visita sarà ripetuta all'atto della loro ammessione, ed il giudizio che verrà pronunciato sarà ritenuto inappellabile.

La pensione è fissata a lire 900 annue; più lire 120 annue pagabili come la pensione a trimestri anticipati per spese di manutenzione e rinnovazione del corredo.

Al momento dell'ammessione all'Istituto ciascun nuovo allievo dovrà versare per il suo primo arredamento la somma di lire 350.

Le domande per essere ammessi agli esami dovranno essere in carta da bollo da lira 1, ed inoltrate ai Comandi dei distretti militari nel tempo compreso fra il 15 maggio ed il 1° luglio.

Tali domande debbono essere fatte dal padre o tutore, se trattisi di minorenni, e corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita da cui risulti che il giovane avrà compiuto al 1° agosto 1885 l'età di 16 anni e non oltrepassato quella di 22;

b) Certificato dell'ufficiale di stato civile del luogo di nascita, da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o reputato tale;

c) Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio, da cui consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole; questa dichiarazione però è richiesta soltanto per gli aspiranti di età maggiore di anni 18;

d) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio (mod. n. 21 del regolamento sul reclutamento);

e) Attestato di penalità;

f) Attestato di assenso per l'arruolamento (mod. n. 69 o 70 del regolamento sul reclutamento), munito di marca da bollo di lire 2. Quest'attestato è richiesto soltanto pei minorenni.

Debbono pure contenere il recapito del richiedente, o, se sia minore, del padre o del tutore, ed indicare la sede di esami ove l'aspirante intende presentarsi, ed il comune ove sarà inscritto all'epoca della leva.

Le domande per ottenere intere e mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia dovranno essere fatte in carta da bollo da lira una, ed inoltrate al Ministero della Guerra nel tempo compreso tra il 1° luglio ed il 15 agosto, per mezzo del Corpo od Amministrazione a cui il padre appartenga od abbia appartenuto. Le pensioni intere si accordano soltanto ai figli dei militari morti in battaglia od in servizio comandato; alle mezze pensioni possono aspirare, nei limiti però dei fondi disponibili stanziati in bilancio, coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel R. decreto 26 giugno 1884.

Sono concesse mezze pensioni per merito ai giovani provvisti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, oppure che risultino i primi classificati nella totalità degli approvati in tutte le sedi di esami nella ragione del 10 per cento, purchè abbiano ottenuto una media di $^{16}/_{20}$.

Le mezze pensioni per merito possono essere cumulate colle mezze pensioni per benemerenza di famiglia.

I nomi dei giovani ammessi negli Istituti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

I concorrenti troveranno tutte quelle altre notizie che loro potranno occorrere, come i programmi delle materie di esami nelle norme di ammissione vendibili presso la tipografia Voghera in Roma.

Disposizioni speciali per l'ammessione all'Accademia militare.

Possono aspirare all'ammessione nell'Accademia:

a) Coloro che negli esami di cui sopra risultarono approvati, e riportarono $^{14}/_{20}$ nel gruppo delle matematiche;

b) Coloro che conseguirono la licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Tutti gli aspiranti all'ammessione nell'Accademia devono superare altri esami complementari sulla trigonometria - algebra complementare - geometria complementare.

Gli esami complementari saranno dati nei giorni e nelle sedi che il Ministero stabilirà.

Disposizioni speciali per l'ammessione alla Scuola militare.

L'esame di lingua francese è facoltativo.

Possono concorrere all'ammessione senza esami i giovani muniti di licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Nell'assegnazione dei posti saranno preferiti gli allievi dei Collegi militari, quindi giovani concorrenti senza esami; i rimanenti posti saranno dati ai concorrenti con esami, seguendo l'ordine di classificazione ottenuta nei medesimi.

Le domande dei concorrenti senza esami devono essere rivolte ai distretti militari dal 10 luglio al 15 agosto.

Roma, 1° febbraio 1885.

Il Ministro: Ricotti.

(*Si pregano i giornali locali a voler dare pubblicità alle disposizioni contenute nel presente manifesto.*) (3)

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Notificazione.

È aperto un concorso ad alcuni posti di applicato di 2ª classe collo stipendio annuo di lire 1,500 nel corpo delle Capitanerie di porto.

L'esame sarà dato in Roma il 13 aprile 1885 e nei giorni successivi negli uffici del Ministero della Marina.

Saranno ammessi a concorrere i capitani di lungo corso, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 35, siano sani, robusti e senza apparenti deformità o fisiche imperfezioni, e gli altri cittadini italiani i quali provino:

a) Di aver compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30;

b) Di esser sani, robusti e senza apparenti deformità o fisiche imperfezioni;

c) Di aver sempre tenuta condotta regolare;

d) Di aver conseguito il diploma di licenza liceale o di istituto tecnico;

e) Di aver soddisfatto all'obbligo di leva, o di aver chiesta la inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata.

I capitani di lungo corso, provveduti della patente effettiva emessa da questo Ministero, i quali volessero concorrere, ne faranno domanda (in carta da bollo da una lira) al Ministero direttamente o per mezzo di qualunque ufficio di porto, e producendo ad un tempo:

1° Il regolare estratto della loro matricola;

2° Il certificato di buona condotta emesso dal sindaco del luogo dove hanno domiciliato;

3° L'attestato del casellario giudiziario.

Gli altri cittadini dovranno unire alla loro domanda (fatta come sopra e trasmessa direttamente al Ministero della Marina, o per mezzo di qualunque ufficio di porto) i seguenti documenti:

1° Fede di nascita;

2° Certificato di cittadinanza italiana fatto dall'ufficio di stato civile;

3° Certificato di buona condotta, emesso dal sindaco del luogo dove hanno domicilio;

4° L'attestato del casellario giudiziario;

5° Diploma di licenza conseguito in un Istituto tecnico od in un Liceo;

6° Certificato di aver soddisfatto all'obbligo di leva, o di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero della Marina prima del 1° aprile p. v.

Il 12 stesso mese, prima cioè dell'apertura degli esami, gli aspiranti i quali saranno stati ammessi a concorrere, verranno sottoposti a visita medica militare nel Ministero della Marina per accertare la loro idoneità fisica.

Il programma è il seguente:

Esame scritto.

Prima prova. — Composizione italiana e composizione francese (sarà necessaria una scrittura almeno mediocre);

Seconda prova — Soluzione di un quesito di aritmetica ragionata — Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana e gli elementi di geometria solida.

Esame orale.

Prova unica sulle seguenti materie. — Statuto del Regno — Codice per la Marina mercantile — Codice di commercio (libro II del commercio marittimo e della navigazione) — Legge sulla leva di mare — Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale — Storia d'Italia dalla fondazione di Roma — Principii generali di economia politica — Nozioni elementari di geografia fisica — Geografia politica e descrittiva universale.

Roma, 31 gennaio 1885. 3

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Con effetto dal 1° marzo p. v. sono istituiti i seguenti uffici postali di 2ª classe:

Carbonara di Po, in provincia di Mantova.
Casaleone, id. di Verona.
Gallicchio, id. di Potenza.
Macchia Valfortore, id. di Campobasso.
Onano, id. di Roma.
Pederobba, id. di Treviso.
Sgurgola, id. di Roma.
Spinetoli, id. di Ascoli.
Vazzola, id. di Treviso.
Villasalto, id. di Cagliari.
Villata, id. di Novara.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che le cedole delle obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1856, 1858 e 1860), pei semestri scadenti il 1° marzo e 1° settembre 1885, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

Importare lordo di ogni cedola		L. 6 30
Imposta di ricchezza mobile	L. 0 83	
Tassa di circolazione	» 0 16	
Totale delle tasse da ritenere	L. 0 99	0 99
Somma netta pagabile per ogni cedola		L. 5 31

Nulla è innovato in quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, 20 febbraio 1884.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 21 febbraio 1885.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 25.

Di San Giuseppe, *segretario,* legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per l'esercizio delle ferrovie.

Lazzaro svolge il seguente emendamento all'articolo 63:

« Propongo la soppressione degli aumenti proposti sul *diritto fisso,* riducendo a 20 centesimi la cifra proposta di lire 1 20. »

Il *diritto fisso* è una sopratassa che s'impone allo speditore in ragione del peso della merce che spedisce oltre alla tassa che questi deve pagare in ragione del peso e della percorrenza. Quindi questo diritto fisso, che è insensibile per le lunghe percorrenze, è sensibilissimo invece per le piccole, e si paga quasi come un corrispettivo del carico e scarico della merce. Ora egli, senza entrare ad esaminare se sia o no ragionevolmente dovuta questa sopratassa, crede fermamente che la misura a cui è portata di lire 1 20 per tonnellata sia troppo alta, e propone di ridurla a 20 centesimi, che è appunto il *diritto fisso* che ora fa pagare la Società delle Meridionali.

Enumera gli inconvenienti ai quali si andrebbe incontro adottando la proposta del Ministero, specialmente per le merci spedite a breve distanza, ed indica una quantità di prodotti che verrebbero a subire un aumento notevole nei prezzi di spedizione.

Dalla sua proposta nessun danno verrebbe all'Amministrazione, e prega la Commissione ed il Ministro a tener conto delle sue osservazioni.

La Commissione in queste materie ha ragione di essere un poco dogmatica, appunto perchè ha di fronte anche gli interessi degli altri contraenti; la Camera però ha debito di correggere questo dogmatismo nell'interesse e per la prosperità del paese (*Bene! Bravo!* a sinistra).

Sineo svolge il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Frola, Chiapusso, Cibrario, Vayra, Majoli, Vallegia:

« Per le merci contemplate nelle classi 6ª, 7ª ed 8ª il diritto fisso è limitato a centesimi 10 per tonnellata, e per tali merci è stabilito l'obbligo in via normale per i mittenti e destinatari di operare il carico e lo scarico nei modi e termini che l'Amministrazione ravviserà più opportuni.

« Eguale disposizione verrà pure applicata nei trasporti d'uva in botti, tini, ecc., o pigiata con mosto. »

Giustifica la sua proposta di diminuzione del diritto fisso, come corrispettivo del servizio di carico e scarico, che egli metterebbe a carico del mittente; ciò che riesce a rimuovere inconvenienti e reclami, che sinora sono frequentissimi.

Egli ritiene che queste operazioni di carico e di scarico lasciate ai mittenti non possono produrre alcun inconveniente, mentre si otterrà così di ridurre la tassa di diritto fisso, che sarebbe addirittura insopportabile per certe merci, come, per esempio, per la ghiaia, la calce, i cereali e le patate. Nessun danno questa proposta porterà all'azienda ferroviaria, mentre favorirà certamente le condizioni non floride della nostra agricoltura. (*Bene!*)

Gabelli non può consentire nelle osservazioni degli onorevoli Lazzaro e Sineo, sebbene sia d'accordo con loro nel desiderio di veder scemato quanto più è possibile il diritto fisso, specialmente per promuovere i trasporti locali di brevi distanze. Ma non si può prendere troppo assolutamente quello che ha detto l'on. Lazzaro, che ora la Società delle Meridionali faccia pagare di diritto fisso solo 20 centesimi, perocchè essa lascia a carico del mittente le spese per le operazioni di carico e scarico.

Non è molto concludente il sistema di giudicare le varie questioni attinenti alle tariffe per esempi particolari di trasporti di una merce o di un'altra: egli crede che in questa materia conviene andare molto adagio a proporre variazioni, sulle quali è agevole sostenere il *pro* e il *contra*.

Certo il meglio sarebbe di abbassare questi diritti fissi; ma ciò non sarebbe senza inconveniente, specialmente se si consideri che non si può lasciare ai privati di fare essi le operazioni di carico e scarico, senza gravi inconvenienti, specialmente nelle grandi stazioni.

Esorta il Ministro e la Commissione a consentire di scemare il diritto fisso per le merci di quinta classe.

Corvetto, *relatore*, dimostra come il diritto fisso proposto dalla Commissione non sia più elevato di quello ora in vigore per le varie linee ferroviarie, e ritiene che non si possa per le ultime tre classi andare al disotto di lire 1 20. Però ha presentata una proposta che sodisfa i desiderii espressi dagli onorevoli Lazzaro e Sineo.

Presidente legge l'aggiunta proposta dalla Commissione:

« Salva la facoltà concessa all'Amministrazione di lasciare ai mittenti ed ai destinatari il carico e lo scarico delle merci giusta l'articolo 69. Questi avranno il diritto di compiere tali operazioni, a loro cure e spese, per tutte le altre merci spedite a vagone completo, il cui diritto fisso è stabilito in lire 1 20 per tonnellata; in tal caso il diritto fisso è diminuito di 50 centesimi per tonnellata e per ciascuna operazione. Questa facoltà non potrà essere provvisoriamente invocata da quelle stazioni ove esistono oggi impegni speciali con l'impresa Bastogi. »

Lazzaro e **Sineo** accettano la proposta della Commissione, ritirando le proprie.

Gabelli insiste perchè il diritto fisso della classe quinta da lire 2 sia mantenuto a lire 1 20 com'è di presente.

Visocchi si associa alla proposta dell'onorevole Gabelli.

Corvetto, *relatore*, non può accettare questa proposta, avvertendo che alla quinta classe attuale non corrisponde quella stabilita colle convenzioni.

Visocchi nota che molti prodotti che sono ora nella quinta classe rimarranno nella medesima per effetto delle convenzioni.

Grimaldi, *Ministro d'Agricoltura e Commercio*, avverte il preopinante che la sua osservazione potrà farsi quando si tratterà della classificazione delle merci.

Visocchi crede che sarà ben difficile trasferire una merce da una categoria ad un'altra.

(La proposta dell'onorevole Gabelli non è approvata, ed approvasi l'aggiunta proposta dalla Commissione).

Lazzaro avverte che bisogna coordinare l'articolo 69 al 63.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura e Commercio*, conviene.

Sanguinetti propone che alle avvertenze a piedi dell'articolo 76 si aggiunga: « In ogni caso non si potrà mai applicare per il trasporto dei veicoli un prezzo superiore a quello vigente sulle varie reti. »

Corvetto, *relatore*, non può accettare quest'aggiunta.

(Non è approvata).

Sanguinetti propone che si sospenda la discussione degli articoli 80 e successivi, relativi al trasporto del bestiame, perchè la Commissione riduca il termine di consegna e le tariffe in relazione a quelli ora in vigore.

Corvetto, *relatore*, mantiene le proposte della Commissione che hanno migliorato d'assai quelle del Governo.

Nervo sostiene che colle nuove tariffe si rende impossibile il trasporto del bestiame colla grande velocità, sebbene si tratti di una merce che non può rimanere lungamente in viaggio, e quindi prega la Commissione di riesaminare l'argomento.

Corvetto, *relatore*, fa osservare all'onorevole Nervo che i negozianti di bestiame possono richiedere l'acceleramento del trasporto del bestiame pagando le sopratassa del 6 per cento, coll'aggiunta della quale non sono aggravati i prezzi di trasporto che si pagano presentemente.

Sanguinetti richiama la Memoria del Circolo industriale di Milano, dalla quale risulta che le convenzioni aumentano notevolmente il prezzo di trasporto ed il termine di resa, specialmente per il bestiame minuto, per il quale non si pongono a disposizione i carri adatti.

Grimaldi, *Ministro d'Agricoltura e Commercio*, si meraviglia che si vogliono disconoscere i vantaggi ottenuti dalle nuove tariffe per il bestiame, ed avverte che i calcoli del Circolo industriale di Milano sono per molti aspetti erronei.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, nota altri errori contenuti nella Memoria del Circolo industriale di Milano.

Sanguinetti ritira la sua proposta.

Presidente. Si passa alla nomenclatura e classificazione delle merci.

Brunetti svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

« Mantenendo ferme le addotte riduzioni, dichiara togliersi tutti gli aumenti che le nuove tariffe presentano, rispetto a quelle vigenti, pel trasporto delle seguenti merci, cioè:

« Cereali, farina, legumi secchi, vino, olio di oliva, cotone greggio, frutta secche, semi oleosi, legnami da costruzioni, amido, amidone e sapone, e passa all'ordine del giorno. »

Considera anzitutto validissimo argomento in favore delle convenzioni ferroviarie la unificazione delle tariffe, la quale ha soppresso quella varietà che equivaleva a dazi di protezione in favore d'una ed in danno d'altra regione. A questo vantaggio si aggiungono le agevolazioni accordate in ragione della maggior quantità e della maggiore percorrenza della merce che si trasporta, le altre contenute nelle tariffe speciali comuni e l'introduzione della piccola velocità accelerata.

Le tariffe locali poi sono destinate a mitigare le asprezze conseguenti necessariamente dalla unificazione; ma egli spera che queste saranno un espediente transitorio e che a grado a grado scompariranno per il ribasso delle tariffe speciali comuni.

Non ammette per altro che l'unificazione abbia tratto seco aumento considerevole in molte *voci*, giacchè agli aumenti non numerosi corrispondono diminuzioni non trascurabili.

In ogni modo però, per quanto poco sensibili, possono bastare a portare un altro coefficiente di perturbamento nelle condizioni della agricoltura. Invoca quindi l'attenzione del Governo sul grave problema (*Bene!*)

Rosano svolge la proposta che non subiscano aumenti di sorta, sia per le piccole partite, sia per le grandi, le seguenti merci:

1. Grani, farine, cereali in genere;
2. Olii;
3. Vini;
4. Bestiame.

Svolge inoltre il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

« *a)* A conservare le diminuzioni proposte ed a ridurre gli aumenti progettati sui prodotti agricoli, e specialmente sui cereali, olii, agrumi e vini, lana, cotone greggio, riso, nonchè sulle pietre, sulle paste da vermicellaio, sulla carta e sugli stracci, in modo che all'attuazione dei presenti contratti non vengano aumentati i prezzi dei trasporti derivanti dalle tariffe vigenti;

« *b)* A ripristinare nella prima e seconda zona la piccola velocità pel bestiame. »

L'oratore tiene a far considerare che il suo ordine del giorno, sottoscritto da deputati appartenenti ai vari gruppi della Camera e a tutte le provincie d'Italia, sia immune da ogni taccia di regionalismo o di partito.

Date le presenti condizioni dell'agricoltura e di alcune industrie, il proposto aumento, benchè poco sensibile, nel trasporto dei cereali, bestiame, ecc., sarebbe assolutamente fatale, e quindi è necessaria una dichiarazione del Governo che le tariffe medesime non saranno in nessun caso accresciute.

Secondo i calcoli dell'oratore, la conseguenza finanziaria dell'aumento proposto sarebbe, pei soli cereali, un maggiore aggravio di lire 162,610. Egualmente notevoli sarebbero gli aggravi per le altre produzioni agrarie e industriali.

Si augura che il Ministero voglia accettare le sue proposte (*Bene! — Alcuni deputati vanno a congratularsi coll'oratore*).

Indelli rinunzia a parlare, e si associa alle proposte dell'onorevole Rosano.

Lazzaro svolge il seguente ordine del giorno, anche a nome di altri suoi colleghi:

« Subordinatamente alla mozione di rinvio sugli allegati *D*, *E*, i sottoscritti propongono che non sia aumentata la tariffa:

« 1° Sui viaggiatori di seconda e terza classe;

« 2° Sulle *voci:* cereali, olii, frutta secche, ortaglie, canape, lino, stracci, carta, paste da vermicellaio, agrumi, carbon fossile, bestiame, lana, vini in botti o barili, fusti vuoti, calce viva o spenta, castagne, legumi, effetti di uso, farine, ferro, fichi secchi, formaggio, granaglie non nominate, legumi freschi, macchine agrarie, mandorle, mattoni, mosto in botti o barili, noci, noccioli, olive, pane comune, patate, pollame, riso e risone, salami, sapone comune, alcool, sughero in turaccioli, terre cotte, uova, uva fresca in botti o casse, uva pigiata con mosto, zolfo.

« Propongono perciò che si sospenda la discussione sulle dette *voci* e si passi all'ordine del giorno. »

Spera che il Governo accetterà la sua proposta, la quale tende a tutelare tutta quanta l'agricoltura italiana e le industrie ad essa attinenti.

Brunetti dichiara che ritira il suo ordine del giorno, e che si associa a quello dell'onorevole Rosano.

Rosano, per fatto personale, risponde all'onorevole Lazzaro che ha limitato la sua proposta, perchè desidera che la legge sia approvata; desiderio questo che non è comune all'onorevole Lazzaro.

Sanguinetti svolge le seguenti proposte: « Che le merci che sono nelle tariffe vigenti assegnate alla 5ª classe, siano passate alla 6ª; che alla tabella della nomenclatura e classificazione delle merci sia tolta la lettera *V* e *W* doppio, alle *voci* che, attualmente, non siano considerate come voluminose; che le seguenti *voci* siano segnate colla *v* semplice: bozzoli sfarfallati in bolle; bozzoli lavati e spogli dalla seta; cascami di seta e di lana, di canapa e cotone; gallettamini; lana lavata e sudicia; lino greggio e pettinato; canapa greggia e pettinata; propone di togliere la *V* alle damigiane di vetro vuote ed impagliate. »

Voci. A lunedì! a lunedì!

Presidente. Annunzia le seguenti domande d'interrogazione e d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sulle cause del ritardo nel 17° riparto di sussidi dello Stato ai comuni per le strade obbligatorie e sull'epoca nella quale il detto riparto sarà per essere effettuato.

« Buttini. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli Affari Esteri, se e quale intima comunanza di veduto e di azione nel Mar Rosso esista fra il Governo del Re ed il governo inglese.

« Di Camporeale. »

« Il sottoscritto desidera di domandare all'on. Ministro degli Affari Esteri quando egli intenda di pubblicare documenti o far dichiarazioni le quali valgano a rassicurare il paese intorno alla posizione ed alla azione nostra nell'Africa orientale, ed ai nostri rapporti colla Gran Brettagna e con la Turchia.

« Brunialti. »

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, risponde all'on. Buttini che non c'è stato ritardo, e che si procederà al pagamento appena ci saranno i fondi in bilancio.

Buttini prende atto di queste dichiarazioni.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, comunicherà al suo collega degli Affari Esteri queste domande d'interpellanza.

Colaianni propone che domani non si tenga seduta.

Zanardelli si associa a questa proposta in vista anche dell'interesse del servizio.

Presidente ringrazia gli onorevoli Colaianni e Zanardelli in nome del personale della Camera che aveva davvero bisogno di un giorno di riposo. Se non ci sono obbiezioni, s'intenderà approvata la proposta.

(È approvata).

La seduta è tolta alle ore 7.

DIARIO ESTERO

Prima che il Parlamento inglese si riunisse si sapeva già che l'opposizione avrebbe proposto un voto di biasimo al gabinetto, epperò tutti gli organi della stampa se ne occupano, quali per sostenerlo quali per combatterlo..

Il *Times* approva gli intendimenti dell'opposizione attesa la grande importanza che ha acquistato, in questi ultimi giorni, la questione di Egitto; ma esso esige che gli oratori del partito conservatore non si limitino a censurare il passato, ma traccino, nello stesso tempo, la linea politica da seguirsi in avvenire.

« Vi è un mezzo, conclude il *Times*, mai uno solo per l'opposizione di presentare un voto di censura o di soccombere onorevolmente presentandolo, e questo mezzo è di mettere in disparte ogni meschino calcolo di partito, di abbandonare ogni idea di accarezzare le ambizioni particolari e di esporre chiaramente e senza timori i larghi disegni della politica del senso comune.

« Se essi fanno questo e se il governo rifiuta di dare delle garanzie soddisfacenti, la responsabilità della situazione incomberà alla Camera dei comuni ed al paese. Nel caso di una decisione favorevole agli uomini che sono presentemente al potere, i conservatori avranno

la soddisfazione di riconoscere che hanno offerto un eccellente rimedio e saranno esonerati da uno dei più pesanti cômpiti della politica. Nel caso di una decisione favorevole ad una politica energica, i suoi capi giungeranno al potere colle mani libere.

« Ma, se essi non proclamano una politica che la nazione possa comprendere, essi non potranno provare, con buone ragioni, che convenga mettere al posto dell'irresolutezza assurda dei liberali l'irresolutezza assurda dei conservatori ed, anche nel caso improbabile della vittoria, non saranno in grado di fare altro che dibattersi tra i resti della loro politica di opposizione e nel labirinto delle loro proprie esitanze.

« Come partito essi nulla hanno da guadagnare arrivando al potere. Se in siffatte circostanze non sanno formulare una politica vigorosa ed energica, se restano titubanti tra destra e sinistra, incerti tra un partito e l'altro, la conclusione sarà questa che nessun ausilio si possa attendere da essi, e che, per quanto cattivo sia il governo attuale, noi dobbiamo contentarcene piuttosto che cambiare con un altro che non varrebbe di più. »

In un secondo articolo, sullo stesso argomento, il *Times* dice che se la mozione di biasimo fosse approvata, la caduta del ministero sarebbe inevitabile, ma che se i ministri si impegnano francamente a stabilire a Karthum un governo regolare sotto l'influenza diretta dell'Inghilterra, e ad elevare una barriera contro il fanatismo dei seguaci del Mahdi, è probabile che essi riescano a raccogliere una maggioranza liberale.

La *Pall Mall Gazette*, dal canto suo, riconosce che la situazione degli affari offre ai conservatori una bella occasione per riportare una vittoria, se sanno profittarne.

« I liberali istessi, dice la *Pall Mall*, cominciano a confessare che nemmeno il marchese di Salisbury avrebbe potuto far più male che gli uomini attualmente al potere; di guisa che gli oratori dell'opposizione non avranno neppur bisogno di pronunciare dei grandi discorsi per dimostrare gli errori troppo evidenti della politica ministeriale. »

La *Pall Mall* crede che un ordine del giorno convenientemente formulato ed esprimente un voto di censura avrebbe l'appoggio di tutti gli uomini onesti e considera la disfatta del ministero come possibilissima.

« Siamo arrivati, dice essa, ad una crisi in cui l'impero ha bisogno di un uomo di Stato capace di comprendere, nel suo complesso, la situazione dell'Inghilterra. La questione del Sudan non è che una questione fra tante altre questioni importanti, le principali delle quali sono le relazioni dell'Inghilterra colle colonie, l'aumento della marina e dell'esercito, le relazioni colla Germania, le ambizioni coloniali degli Stati europei, gli affari d'Africa e d'Irlanda. »

Quanto all'India ed all'Oriente, la *Pall Mall* avverte i capi dei conservatori di non cadere nell'errore di far la guerra alla Russia per addimostrare il vigore della loro politica estera.

Lo *Standard* dice che il paese ha fiducia nel buon senso, nella virilità e nel coraggio morale di tutta la Camera che ha la missione di liberare l'Inghilterra dai pericoli che la minacciano da ogni parte, e che non esiterà sulla scelta dei mezzi che le sembrano i migliori.

« Se, conclude lo *Standard*, esistono delle ragioni per non rovesciare il ministero, si dovrebbe almeno fargli comprendere che, se resta al potere, è per pura tolleranza, e che se non prova coi suoi atti di essere pronto a seguire la politica nettamente proclamata da tutta la nazione, esso sarà non solo rovesciato, ma cadrà con vergogna. »

La *Saint-James Gazette* dimostra la necessità di disfarsi del gabinetto Gladstone, come un giusto castigo della sua flagrante incapacità e per la salute del paese. Il giornale in parola fa appello ai capi conservatori, esortandoli a non indietreggiare di fronte alla responsabilità di assumere il potere per quanto oneroso possa essere in mezzo alla crisi attuale.

Il *Morning Post* pubblica il seguente telegramma da Korti 18 febbraio:

« Il generale Buller ha eseguito, con successo, un'operazione militare che offriva grandi difficoltà.

« La caduta di Karthum avendo fatto scomparire l'obbiettivo principale della spedizione di una colonna attraverso il deserto, era inutile lasciare questa colonna a Metammeh.

« Dopo avere naturalmente esaminata la situazione sotto tutti gli aspetti, il generale ha terminato col conchiudere che il meglio a farsi era di non restare più a lungo esposti al pericolo di vedersi circondare dalle truppe del Madhi. La colonna intera ha adunque abbandonato Gubat il 14 di mattina.

« Prima di partire lord Beresford ha reso inservibili i vapori. Le truppe hanno fatto la loro marcia a piedi. I cammelli portavano l'acqua e le provvigioni. La colonna ha raggiunto Abuklea, il 15, senza aver tirato un colpo di fucile.

« Corre voce che il Madhi abbia abbandonato Karthum con forze considerevoli ed un gran numero di cannoni, e che marci sopra Metammeh. »

Il *Daily Telegraph* fa sapere che il generale Gordon prevedeva la sua sorte.

Al principio di gennaio egli scrisse una serie di lettere d'addio che spedì per mezzo di un vapore e che furono consegnate a sir Ch. Wilson il 21 gennaio. A queste lettere andava unito in cinque esemplari il giornale dell'assedio di Khartum dopo che era partito il colonnello Stewart.

Nella sua lettera al generale Wilson, Gordon diceva di sperare, senza però credervi, che gli inglesi giungerebbero a tempo per salvarlo. Sapeva di essere tradito. Ma gli era impossibile di impedirlo.

Aveva preveduto che il nemico sarebbe entrato in città il 19. Avrebbe potuto, volendo, fuggire. Ma aveva deliberato di rimanere e di non lasciarsi fare prigioniero. Laonde non gli restava più che morire.

Un certo Kashin-el-Mons, che si mantenne fedele a Gordon durante tutto l'assedio, dice che le forze inglesi non avrebbero potuto salvarlo nemmeno un mese prima, perchè i due traditori avrebbero consegnata al Mahdi la città all'avvicinarsi di Wolseley, temendo di essere puniti dagli inglesi.

Un giornale arabo, il *Mubaschir*, pubblica una lettera diretta dal Madhi al suo luogotenente Osman-Digma:

« Due volte, scrive il Mahdi, mi sono provato ad attraversare il fiume (il Nilo Bianco) col mio esercito affine di avvicinarmi a Kartum. Ma le acque erano troppo alte e ci mancavano i mezzi necessari.

« Costeggiando la riva, mi sono adunque diretto sopra Omdurman, dove trovasi attualmente il mio quartier generale, e posso qui aspettar l'arrivo dell'esercito inglese qualora esso pensi di venire nel Sudan.

« Voi vi trovate dall'altra parte del fiume, e tocca appunto a voi di difendere la strada che dal mare conduce a Kartum. Pertanto le due strade che dal nord mettono capo a questa città si trovano in poter nostro, e se il nemico si avventurasse effettivamente fino a noi, noi gli taglieremmo la ritirata e non uno dei suoi ci sfuggirebbe. »

Nel *Réveil* del Marocco si legge che, malgrado la calma che è succeduta alle ultime agitazioni politiche riguardo al Marocco, tutto induce a credere che stia per sopravvenire qualche fatto importante.

Le ultime notizie dalla Corte dello sceriffo annunziano la prossima partenza di un ambasceria per Parigi.

Fra le persone che la compongono trovasi Sidi Abd-El-Malek, governatore di Oudjda, uomo universalmente considerato capace di ben condurre a termine una missione importante. Un'altra ambasceria partirà per Madrid. Di essa fa parte il governatore di Tangeri.

« Se le ambascerie marocchine in Europa non hanno finora dato frutto, scrive il *Réveil*, ciò dipese dalla incompetenza degli uomini che le componevano, i quali nemmeno sapevano comunicare le loro

impressioni al sultano. Invece l'ambasciatore che ora vien mandato a Parigi si trovò sempre a contatto con europei, e tutto fa ritenere che egli sia in grado di apprezzare la importanza della sua missione. »

Si ha per telegrafo da Berlino che il signor Krauel, console generale, è partito per Londra in qualità di commissario per la Germania nei negoziati che devono aver luogo relativamente alla Nuova Guinea ed alle isole Fidji.

Le basi dei negoziati sono contenute in forma generale nella memoria annessa alla nota inviata dal governo tedesco a lord Granville il 2 agosto 1884.

In questa nota il governo di Berlino esprime il desiderio di intendersi coll'Inghilterra intorno alla delimitazione geografica della sfera degli interessi di ciascuna delle due nazioni, di assicurare ai sudditi dei due Stati il godimento dei diritti realmente acquisiti da essi, di mettere in pratica in tutti gli affari relativi al commercio ed alla navigazione il principio di libertà e di eguaglianza, e di prendere delle misure per controllare in comune od in modo uniforme il commercio e l'industria dei nazionali dei due Stati.

Il *Liberal* di Madrid dice che il governo spagnuolo ha dato ordine al suo rappresentante a Washington di revocare, per il 5 aprile, le concessioni che la Spagna aveva offerte al governo degli Stati Uniti, alla condizione che la convenzione commerciale progettata fosse approvata dalla Camera prima che il signor Cleveland avesse preso possesso della presidenza.

Si annunzia per telegrafo da Nuova York che il signor Cleveland farà conoscere tra breve i nomi dei membri che comporranno il nuovo gabinetto.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

MASSAUA (VIA SUAKIM), 19. — È qui giunto il capitano Ferrari e si dispone a partire per l'Abissinia.

PERIM, 22. — Il Regio commissario in Assab ha ricevuto dal sultano d'Aussa l'annunzio che questi organizzerà apposita spedizione per la ricerca e la punizione degli assassini della spedizione Bianchi.

Il sultano d'Aussa dichiara la sua soddisfazione per l'avvenuta occupazione di Beilul da parte degl'italiani.

CAIRO, 21. — Il governo egiziano è stato informato da Londra che tutti i particolari per l'accomodamento delle finanze egiziane sono stati definitivamente regolati con le potenze.

BERLINO, 22. — La Commissione della Conferenza ultimò i suoi lavori, approvando la relazione di Lambermont su tutte le decisioni della Conferenza stessa.

Lunedì o martedì vi sarà seduta plenaria e quindi la Conferenza verrà chiusa.

GIBILTERRA, 21. — Il piroscafo *Indipendente*, della Navigazione Generale Italiana, arrivato stamani da Napoli, ha proseguito stasera direttamente per New-York.

PARIGI, 22. — Iersera vi fu una riunione di 150 socialisti francesi e stranieri. Si dice che circa quindici di essi siano stati arrestati.

BRUXELLES, 22. — Si assicura che Stanley sarà nominato governatore del Congo.

MADRID, 22. — Si smentisce che l'Inghilterra abbia domandato ufficiali spagnuoli per prestar servizio nel Sudan.

MONTEVIDEO, 21. — Il piroscafo *Nord-America,* della linea *La Veloce*, è arrivato felicemente ieri.

LONDRA, 22. — Il *Daily-Telegraph* ha da Korti:

« In seguito ad una viva scaramuccia, il nemico abbandonò il 17 corr. le posizioni presso Abuklea, dalle quali minacciava la colonna Buller e ritornò a Metammeh. »

BUENOS-AYRES, 22. — Fu decretato il corso forzoso dei biglietti della Banca di Salta. Il cambio sull'Europa continua a ribassare. L'aggio dell'oro è del 31 per cento.

PARIGI, 22. — Ebbe luogo un *meeting* anarchico internazionale operaio nella sala del Tivoli. V'intervenne una delegazione dell'Associazione degli operai inglesi amici della pace, presieduta da Burt, membro del Parlamento.

Essa venne a comunicare ai lavoratori di Francia un indirizzo in favore dell'unità di azione dei lavoratori.

Fra coloro che hanno assistito al *meeting*, vi erano alcuni deputati e consiglieri municipali.

Maret fu eletto presidente fra tumulti e grida di « Viva la Repubblica sociale ! »

Furono pronunziati parecchi discorsi, alcuni dei quali provocarono tumulti, pugni ed espulsioni dalla sala.

Fu approvata una mozione che dichiara odio implacabile ai tiranni, afferma l'unione degli operai con tutti gli oppressi del mondo, protesta contro ogni politica di guerra di conquista, ed esprime la speranza di vedere rendersi più stretti i vincoli fra i lavoratori di tutte le nazioni.

Assistevano al *meeting* circa 4000 persone, le quali si separarono danzando la *Carmagnola*. All'uscita dalla sala non vi fu alcun incidente.

FIRENZE, 22. — Stasera i principali cittadini di Firenze offrirono un banchetto al marchese Alfieri di Sostegno, in onore della sua benemerita fondazione della Scuola di scienze sociali in occasione dell'onorificenza conferitagli da S. M. Erano presenti il prefetto, il sindaco, i senatori, i deputati, i Consigli ed i professori dell'Istituto degli studi superiori della Scuola di scienze sociali e della Scuola di giurisprudenza. Il prefetto, il sindaco, l'on. Peruzzi ed altri portarono brindisi a S. M. ed al marchese Alfieri, augurando che lo svolgimento della Scuola di scienze sociali, oramai assicurato, abbia sempre un maggiore incremento. Il marchese Alfieri rispose commosso salutando Firenze.

NOTIZIE VARIE

Beneficenza. — La *Perseveranza* annunzia che gli eredi del nobile Emilio Guicciardi del fu consigliere Enrico hanno elargito all'Istituto Oftalmico la somma di lire 300, e lire 1000 a quello dei rachitici.

— La *Gazzetta del Popolo* di Torino annunzia che il signor Camillo Vallinotti, assecondando un desiderio manifestatogli dalla sua defunta consorte, elargì lire 500 ai poveri ricoverati nel R. Ospizio generale di quella città.

La nuova torre monumentale di Washington. — Verrà scoperta il 22 del corrente febbraio, a celebrare il 153° anno della fondazione della città. Fu il lavoro di circa dieci anni: ha la forma quadrata, quasi quella di un obelisco, terminato in alto da un capitello. L'aspetto sarà quello di una grande aguglia di marmo bianco, chè tale è la materia di cui è rivestita da capo a fondo.

In altezza, dal suolo, misurerà circa 170 metri compreso il finimento, che da sè solo ne misura 16 86; la misura del quadrato di base è pressochè quella stessa dell'altezza del capitello, m. 16 75; tale dimensione viene diminuendo di m. 6 06 fino al vertice, onde questo ha per lato m. 10 69. L'interno della torre è vuoto, e le pareti, composte di granito e di gnese azzurro, vengono diminuendo di grossezza da m. 4 56 a cent. 50; quanto dire dal piede alla sommità.

L'edificio riposa sulle fondamenta sotto terra, di un'altezza di metri 11 28, che vi formano un parallelepipedo quadrato di m. 38 40 per lato; sicchè un rafforzamento sotto al quadrato di base, tutto intorno, di m. 21 54 per lato.

La torre degli *Asinelli* di Bologna, questa per intero di mattoni, e che potrebbe avere una certa qual somiglianza colla nuova di Washington di marmo, ascende all'altezza circa di m. 94, non contando il cupolino.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 21 febbraio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	nebbioso	—	4,6	1,3
Domodossola	sereno	—	6,0	— 0,6
Milano	coperto	—	6,9	5,0
Verona	coperto	—	10,0	6,8
Venezia	piovoso	calmo	9,7	7,7
Torino	coperto	—	6,2	2,3
Alessandria	nebbioso	—	4,1	1,7
Parma	coperto	—	7,2	5,2
Modena	3[4 coperto	—	9,0	5,9
Genova	nebbioso	calmo	13,0	9,5
Forlì	nebbioso	—	11,6	6,0
Pesaro	sereno	legg. mosso	12,5	7,4
Porto Maurizio	coperto	agitato	12,9	9,6
Firenze	3[4 coperto	—	12,0	7,8
Urbino	1[2 coperto	—	12,6	8,8
Ancona	1[2 coperto	calmo	14,6	9,7
Livorno	coperto	calmo	14,4	11,5
Perugia	1[2 coperto	—	13,2	8,1
Camerino	1[2 coperto	—	14,8	9,0
Portoferraio	1[4 coperto	mosso	14,5	12,6
Chieti	1[4 coperto	—	16,1	7,3
Aquila	1[4 coperto	—	15,0	9,0
Roma	1[2 coperto	—	17,5	12,5
Agnone	1[2 coperto	—	14,4	8,0
Foggia	3[4 coperto	—	18,4	7,5
Bari	3[4 coperto	calmo	18,2	12,0
Napoli	3[4 coperto	calmo	16,8	3,3
Portotorres	3[4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	1[4 coperto	—	15,0	8,0
Lecce	3[4 coperto	—	16,8	12,0
Cosenza	1[2 coperto	—	15,6	5,0
Cagliari	1[4 coperto	legg. mosso	20,0	8,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	nebbioso	calmo	17,0	12,4
Palermo	coperto	calmo	26,4	13,9
Catania	1[2 coperto	legg. mosso	18,2	9,0
Caltanissetta	1[4 coperto	—	16,0	7,0
Porto Empedocle	1[4 coperto	calmo	18,1	10,5
Siracusa	coperto	calmo	17,5	10,1

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
21 febbraio 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,3	760,2	761,2	762,6
Termometro	13,1	18,0	18,4	13,3
Umidità relativa	61	59	56	77
Umidità assoluta	6,93	9,07	8,82	8,77
Vento	SSW	SSW	S	SSE
Velocità in Km.	13,0	8,0	10,0	5,0
Cielo	cirri e cirro cumuli	velato	cirri e veli	cirri e veli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 18,9 - R. = 15,12 | Min. C. = 12,5 - R. = 10,00.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 22 febbraio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	9,4	1,3
Domodossola	sereno	—	8,6	— 0,7
Milano	3[4 coperto	—	11,3	6,2
Verona	1[2 coperto	—	14,0	8,5
Venezia	coperto	calmo	10,8	6,0
Torino	1[2 coperto	—	8,8	2,6
Alessandria	3[4 coperto	—	9,0	1,0
Parma	coperto	—	11,3	5,9
Modena	coperto	—	13,3	6,5
Genova	coperto	—	14,3	11,2
Forlì	nebbioso	—	12,4	6,2
Pesaro	nebbioso	calmo	12,7	5,5
Porto Maurizio	sereno	mosso	12,3	9,0
Firenze	coperto	—	16,4	10,0
Urbino	nebbioso	—	16,4	4,8
Ancona	nebbioso	calmo	16,2	5,9
Livorno	3[4 coperto	calmo	16,4	12,3
Perugia	1[2 coperto	—	16,0	8,5
Camerino	3[4 coperto	—	15,1	8,6
Portoferraio	1[2 coperto	calmo	15,8	10,5
Chieti	nebbioso	—	18,5	4,8
Aquila	1[2 coperto	—	15,5	8,0
Roma	3[4 coperto	—	18,9	9,0
Agnone	sereno	—	17,6	8,0
Foggia	sereno	—	22,8	11,6
Bari	1[4 coperto	calmo	18,5	13,5
Napoli	sereno	calmo	16,4	11,7
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1[2 coperto	—	16,4	7,2
Lecce	coperto	—	16,2	12,5
Cosenza	1[2 coperto	—	20,4	6,0
Cagliari	sereno	calmo	21,5	9,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3[4 coperto	legg. mosso	23,8	13,8
Palermo	sereno	calmo	27,7	13,5
Catania	sereno	calmo	17,0	9,8
Caltanissetta	1[4 coperto	—	21,5	9,0
Porto Empedocle	nebbioso	calmo	18,3	11,5
Siracusa	coperto	calmo	16,5	10,9

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
22 febbraio 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	764,7	765,2	764,8	766,7
Termometro	10,4	16,2	18,3	12,4
Umidità relativa	86	62	49	74
Umidità assoluta	8,09	8,43	7,68	7,93
Vento	calmo	calmo	NNW	calmo
Velocità in Km.	0,0	0,0	3,0	0.0
Cielo	nuvoloso	nuvoloso cumuli	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 18°,4; - R. = 14,72; | Min. C. = 9°,0 - R. = 7,20.

TELEGRAMMI METEORICI

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 21 febbraio 1885.

In Europa pressione leggermente decrescente all'estremo nord-ovest, alquanto bassa sulla Russia occidentale. Varsavia 751, Amburgo 765, Atene 767.

In Italia, nelle 24 ore, pioggierelle al nord e centro; venti meridionali qua e là abbastanza forti; temperatura dolcissima; barometro leggermente disceso.

Stamani cielo coperto o nebbioso al nord, nuvoloso altrove; scirocco forte sulla penisola Salentina; venti deboli a freschi meridionali altrove; barometro variabile da 758 a 763 mm. da Genova al sud.

Mare generalmente mosso.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; cielo vario; temperatura calante.

Roma, 22 febbraio 1885.

In Europa pressione alquanto bassa al nord-ovest, massima 755 sulla Germania.

In Italia, nelle 24 ore, qualche pioggerella; barometro salito specialmente al nord; venti qua e là forti intorno al ponente; temperatura dolcissima.

Stamani cielo generalmente nuvoloso; venti deboli intorno al ponente; barometro poco diverso a 765 mm.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali; cielo vario; temperatura calante.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 21 febbraio 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE		Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti		CORSI MEDI			
							CONTANTI		TERMINE	
		Nominale	Versato		Apertura	Chiusura	Apertura	Chiusura	fine corr.	fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	98 17 ½	—	98 17 ½	93 13 ¾	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	—	—	98 90	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	98 90	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° decemb. 1884	—	—	98 40	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1884	500	500	486 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1010 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	638 ½	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° ottobre 1884	500	500	—	—	498 »	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	691 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1884	500	500	—	—	485, 485 ½	—	485 ¼	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1884	500	100	530 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	315 »	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia antica Marcia (az. stam.)	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	1459 »	—
Detta Certificati provv.	—	—	—	1320 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	1° gennaio 1885	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	15 ottobre 1884	500	500	—	—	—	—	—	2169 50	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	175	183 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Az. S. F. Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1885	500	256	—	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 70
	Parigi	*chèques*	—	—	—
4 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 22
		chèques			—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1885) 98 15, 98 12 ½ fine corr.
Banca Generale 638, 638 ¼, 638 ½, 638 ¾ fine corr.
Società Acqua Pia antica Marcia (az. stam.) 1458, 1459, 1460 fine corr.
Società Ital. per Condotte d'acqua 582 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 2170, 2169 fine corr.
Compagnia fondiaria italiana 262 fine corr.
Azioni Immobiliari 767 50 fine corr.
Società dei Molini e Magazzini Generali 414 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 20 febbraio 1885:

Consolidato 5 0[0 lire 98 100.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 930.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 66 166.
Consolidato 3 0[0 (*id.*) senza cedola lire 64 876.

V. Trocchi, *presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Con decreto 25 dicembre 1884, n. 348, del Tribunale di Cremona, si diede atto alli eredi del defunto notaio dottor Francesco Lantieri, già residente in Crema e quivi morto nel 6 gennaio 1877, del ricorso da essi presentato per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia degli obblighi suoi professionali, e consistente in annotazioni dei seguenti certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 0|0, num. 13007, ovvero 13607, della rendita di lire 180, n. 13931, ovvero 130531, della rendita di lire 235, e n. 709911 della rendita di lire 15.

4131 L'incaricato avv. BONGIOVANNI.

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Rendesi noto al pubblico che nella udienza del nove aprile 1885, ore 10 antimeridiane, avrà luogo l'incanto per la vendita giudiziale di una casa posta in Viterbo, in contrada Vicolo di piazza Padella, al civico numero 1, confinanti Rispoli, Rossi, col numero di mappa 9614, ad istanza del Fondo culto, contro Cuccadoro Giuseppe fu Luigi, di Viterbo, e con le condizioni portate dal bando a stampa 11 febbraio 1885, che qui si richiama.

Viterbo di studio, 17 febbraio 1885.

CONTUCCI avv. GIUSEPPE

4372 delegato erariale.

DIFFIDA.

Anna Catenacci, figlia del fu Antonio, domiciliata via Banchi Vecchi, 123, p. 1°, essendo stata dal detto suo padre leggittimata, rende noto a chi di ragione, che nel ricevere qualche somma di denaro dalla sua matrigna, vedova del detto Antonio, e dalle sue sorelle, figlie di secondo letto, non ha inteso di quietanzare ogni suo avere, e si è riservata il diritto di ripetere ciò che le spetta. Tanto a notizia di chi deve dare denaro agli eredi del detto fu Antonio Catenacci, affinchè non avvenga di dover pagare illegalmente e inscientemente.

4377 ANNA CATENACCI.

AVVISO.

Si fa noto al pubblico che il signor don Lorenzo Ramaccini, con istrumento rogato dal notaro Spaccari di Civitavecchia, in data 2 gennaio 1885, ha acquistato dalle signore Pampersi Anna e Bruni Maria, quali eredi dirette della fu Clementina Pampersi ed indirette del fu Giuseppe Latini, alcuni fondi urbani posti in Corneto Tarquinia, pel complessivo prezzo di lire 5500, e cioè:

1. Un corpo di fabbricati in via delle Torri e via del Forno, ai numeri catastali 328 (sub. 1), 383, 1451 (sub. 1).
2. Casa in via delle Torri e via del Forno, al numero catastale 386.
3. Casa in via delle Torri, al numero catastale 425 (sub. 2).
4. Casa in via San Martino ed altre al vicolo Segreto, ai numeri catastali 480 (sub. 1), 481, 484, 485 (sub. 1).
5. Casa in via degli Archi e via Antica, al numero catastale 587 (sub. 2).
6. Casa in via degli Archi, al numero catastale 588.

Che con decreto presidenziale del 9 corrente febbraio si è dichiarato aperto avanti il Tribunale civile di Civitavecchia il giudizio di graduazione sul prezzo suddetto, ed assegnato ai creditori il termine di giorni quaranta a depositare le domande di collocazione. Che finalmente le notificazioni richieste dall'articolo 2043 Codice civile furono eseguite nel giorno 13 corrente per atto dell'usciere Tito Vespasiani.

Civitavecchia, li 18 febbraio 1885.

4400 AVV. ANGELO D'ERAMO.

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Nel giorno 30 marzo 1885, ore 10 antimeridiane, innanzi il Tribunale suddetto, ad istanza della Cassa di Risparmio di Viterbo, rappresentata dal sottoscritto procuratore, ed a carico di Ermanno Moretti ivi domiciliato, si procederà alla vendita giudiziale degli appresso stabili, sui prezzi indicati in ciascun lotto, a forma della sentenza dal detto Tribunale pubblicata li 17 novembre 1884, e notificata li 15 dicembre 1884.

Le condizioni della vendita sono descritte nel bando depositato nella cancelleria del suddetto Tribunale.

Stabili da vendersi posti tutti nel territorio di Viterbo.

1° lotto. Terreno vignato, olivato, castagnato e macchioso, con grotte per bestiame e casale pei coloni, nei vocaboli Campo della Noce, Poggio Fontanile e Chiusacce, di ettari 18, are 16 e centiare 70, confinanti la strada, Pacifici, Principe Doria, Moretti, salvi ecc., distinto nella mappa censuaria Magugnano, sez. 13, nn. 119, 120, 121, 122, 124 sub. 1, 2, 701, 702 e 703, gravato di lire 22 51, annuo tributo erariale diretto sul prezzo di lire 1350 60.

2° lotto. Terreno olivato, vocabolo la Cava, di ari 53 e cent. 30, confinanti la strada per Grotte S. Stefano, Pacifici e Sensi, segnato in detta mappa sez. 13, n. 200, gravato di lire 3 56 tributo suddetto, sul prezzo di lire 213 60.

3° lotto. Terreno seminativo e pascolivo, nei vocaboli Scopetone, Lamamarelle o Morelle, di ettari 18, ari 36 e centiari 90, confinanti Belli, Salusti, Moretti, Sensi, Demanio, salvi ecc., segnato nella mappa Ferento, sez. 9ª, n. 185 ed in quella Pian di Magugnano, sez. 26ª, nn. 136, 137, 141, 142, 144, 145 sub. 1, 2 e 237, gravato di lire 20 50, annuo tributo cui sopra, sul prezzo di lire 1230.

4° lotto. Terreno seminativo, vocabolo Acquarossa, di ettari 6 ed are 50, confinanti Rossi Danielli, Sensi, la rupe e la strada, salvi ecc., segnato in detta mappa, sez. 9ª, nn. 10 e 286, gravato di lire 9 10 di detto tributo, sul prezzo di lire 546.

5° lotto. Terreno macchioso e seminativo, voc. Valleriona e Montecuculo, di ettari 20, are 28 e centiare 50, confinanti Moretti vedova Salusti, Polidori, Parachicco, salvi ecc., segnato in detta mappa sez. 13ª, nn. 648, 866, 867, 1045 e 1046, gravato di lire 19 94 di detto tributo, sul prezzo di lire 1196 40.

6° lotto. Terreno seminativo con poche piante di quercie in detti vocaboli Valleriona, Montecuculo, di ettari due, ari due, e cent. 80, confinanti marchese Costaguti, Moretti vedova Salusti, Argentini, Buco, salvi ecc., segnato in detta mappa sez. 13, nn. 653 e 873, gravato di lire 2 31, tributo cui sopra, sul prezzo di lire 138 60.

7° lotto. Terreno nudo in contrada Ferento, vocabolo Rubina con grotte avente ingresso comune ad altra grotta spettante a Rosa Moretti vedova Salusti, di ettari 10 e cent. 89, confinanti la detta Moretti, le Cura di S. Giacomo, la Cappellania del Crocifisso, Pacifici, il fosso Vezza, salvi ecc., segnato in detta mappa, sez. 13ª, nn. 135, 139, 143, 357, 362 e 457, gravato di lire 15 09, annuo tributo cui sopra, sul prezzo di lire 905 40.

8° lotto. Casa in contrada Magugnano, frazione del territorio di Viterbo, segnata in mappa sez. 13ª, numeri 109 e 1070 sub. 2, confinanti Ranucci Angelo Antonio, Moretti Ubaldo, la strada, salvi ecc., gravato di lire 5 63 tributo cui sopra, sul prezzo di lire 337 80.

4399 CARLO BORGASSI proc.

(2ª *pubblicazione*)

Società Anonima Pinerolese pel Gaz-Luce

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 1[illegible] marzo 1885, alle ore due pomeridiane, nel locale dell'usina, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio 1884;
3. Approvazione della proposta del Consiglio d'amministrazione per l'ammortamento delle 401 azioni ultime della Società;
4. Nomina di quattro membri del Consiglio d'amministrazione scadenti d'ufficio, che possono essere rieletti;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Tutti gli azionisti possessori almeno di cinque azioni o cartelle di godimento possono intervenire all'assemblea generale.

Le azioni dovranno depositarsi a tutto il 14 marzo 1885:

In **Pinerolo**, presso la cassa della sede sociale;

In **Torino**, presso la Banca delli signori fratelli Beltramo, via della Provvidenza, n. 16.

4288 LA DIREZIONE.

Società Anonima PANE DA CAFFÈ

con sede in Milano, *via Rossini, n.* 9

Capitale lire 20,000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel il giorno 11 marzo 1885, alle ore due pomeridiane, nei locali della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul conto consuntivo dell'esercizio 1884;
2. Relazione dei sindaci sul conto stesso;
3. Approvazione del bilancio e della ripartizione degli utili;
4. Autorizzare il Consiglio a provvedere un nuovo forno sistema *Perkins* ed una motrice a gas per l'impasto.

Se nel suddetto giorno non si potesse deliberare per mancanza di numero l'assemblea si riterrà convocata pel successivo giorno 19 marzo, all'ora e luogo indicati, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Si avverte che il conto e la relazione dei sindaci sono depositati nei locali della Società, e possono essere esaminati da ogni socio.

Milano, 18 febbraio 1885.

Per il Consiglio d'amministrazione

4353 RAFFAGLIO FORTUNATO *Presidente.*

SOCIETÀ ANONIMA

PREMIATA FILATURA, TESSITURA E TINTORIA DI COTON[illegible] in Pordenone

A tenore dell'art. 15 degli statuti, la Direzione della Società anonima premiata Filatura, Tessitura e Tintoria di cotoni in Pordenone, invita i signori azionisti ad una adunanza generale che avrà luogo in Venezia il giorno [illegible] aprile p. v., alle ore 10 ant., a San Marco, in una sala della Borsa, gentilmente concessa dalla Camera di commercio, e nella quale si tratteranno i seguenti argomenti:

1. Rapporto dei sindaci sul bilancio, o conto consuntivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1884, per l'approvazione del medesimo (art. 23, lett. *c* degli statuti) e deliberazioni relative;
2. Approvazione del conto preventivo per l'anno 1885;
3. Eventuale nomina del direttore amministratore;
4. Nomina di tre sindaci e di due supplenti.

Pordenone, 19 febbraio 1885.

Il Direttore amministratore: PARIDE ZAJOTTI.

N.B. Il bilancio e la relazione dei sindaci intorno ad esso, si troveranno depositati in copia presso l'ufficio della Società in Pordenone, dal giorno 2[illegible] marzo in poi.

Si avverte che, secondo l'art. 20 degli statuti, alle adunanze generali ammettono soltanto procuratori che siano azionisti, e che un procuratore può bensì rappresentare più azionisti, ma non può avere più di venti voti compresi i proprii.

Le procure saranno depositate in Pordenone presso la Direzione, od in Venezia presso ciascuno dei tre sindaci signori conte Faustino Persico, Pietro Fraccaroli e cav. Giuseppe Volpi, non più tardi del giorno 5 aprile prossimo venturo.

437[illegible]

DIREZIONE TERRITORIALE (N. 26)
di Commissariato militare del IX Corpo d'armata (Roma)

Avviso d'Asta per primo incanto
per la provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio del pane nel Panificio militare di Perugia.

Si notifica che nel giorno 4 del p. v. mese di marzo, alle ore 2 pom., si procederà presso questa Direzione, piazza San Carlo a' Catinari, n. 117, piano secondo, avanti il signor direttore, ad un pubblico incanto a partiti segreti, per la seguente provvista:

Località nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Rate di consegna	Ammontare della cauzione per ogni lotto
	Qualità	Quantità in quintali		*Quintali*		
Panificio militare di Perugia . .	Nostrale	3000	30	100	3	L. 200

Modo d'introduzione. — I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nei locali dell'Amministrazione militare, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.

Termine utile per la consegna. — Le consegne dovranno farsi in tre rate eguali, ed alle epoche seguenti: La prima dovrà essere compiuta nel termine di giorni dieci dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso dell'approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno effettuarsi parimenti in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo giorno del *tempo utile* tra la prima e la seconda, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna sino a compimento della provvista.

Il grano dovrà essere nostrale e del raccolto del 1884, del peso non minore di chil. 78 per ogni ettolitro, di qualità corrispondente al campione esistente presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali.

I capitoli speciali e generali d'appalto, che faranno poi parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione e in tutte le altre Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali verranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta e verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio, il precitato Ministero ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni cinque, decorribili dalle ore 3 pom. del giorno del provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a far partito, dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio della somma di lire 200 in valuta legale, o in rendita dello Stato al portatore, per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, il quale deposito verrà poi, per il deliberatario, convertito in cauzione definitiva; avvertendo che tale deposito dovrà effettuarsi o nella Tesoreria provinciale di Roma, od in quelle di residenza di tutte le Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare.

Trattandosi di titoli di rendita, il relativo importo dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira, e non già in carta comune con marca da bollo, ed inoltre in pieghi suggellati con bollo a ceralacca.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunciarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

I partiti condizionati o per telegramma non saranno ammessi.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni territoriali, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio di asta, siano in ogni parte regolari, e sia contemporaneamente in possesso dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*, di registro, ecc., sono a carico dei deliberatari, giusta le vigenti disposizioni.

Roma, 21 febbraio 1885.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: RICCARDI.

4392

N. 36.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 12 marzo p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Grosseto, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un nuovo canale di derivazione dal fiume Ombrone, dal ponte Tura presso l'incile del primo diversivo fino al recinto per il deposito dello allevamento dei cavalli, da servire per forza motrice e beveraggio nella pianura Grossetana (Maremme Toscane), per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 145,790.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato e di quello speciale in data 25 giugno 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto, nei suddetti uffici di Roma e Grosseto.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di mesi 12 consecutivi, salvo il 2° alinea dell'articolo 19 del suddetto capitolato speciale.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua voce i lavori, abbia le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

c) Un certificato speciale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da un ingegnere capo del Genio civile, col quale si attesti che il concorrente ha già eseguito lodevolmente e senza liti o contestazioni altri lavori in terra e murari d'importanza analoga a quelli di cui il presente avviso, sia rispetto all'importo delle opere, che alla natura e difficoltà delle medesime.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 10,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Col presente resta annullato l'altro avviso in data 8 gennaio 1885, numero 2.

Roma, 18 febbraio 1885.

4345 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Società Generale Italiana di mutua assicurazione

a quota fissa contro i danni dell'INCENDIO

Uniformatasi alle disposizioni del nuovo Codice di commercio 1882, come da decreto 10 marzo, nn. 50-234 del R. Tribunale di Padova, fondata in Padova l'anno 1875,

Avvisa

Che in ordine all'art. 9 dello statuto sociale sono invitati i soci ad intervenire all'assemblea che avrà luogo il giorno di sabato 21 marzo 1885, alle ore 10 ant., nella residenza della Società in Padova, palazzo delle Debite, 1° piano, onde trattare sugli oggetti portati dal seguente ordine del giorno, avvertendo che ove per deficienza di soci occorrenti rimanesse deserta questa prima assemblea, in base all'art. 12 del prefato statuto, sarà essa rinviata pel giorno di domenica 29 stesso, nel qual giorno si riterrà valida qualunque fosse il numero dei soci presenti.

Padova, 10 febbraio 1885.

Il Direttore generale: LUIGI CARISI.

Il Segretario: GUSTAVO RUGGERO.

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea 30 marzo 1884;
2. Relazione della Direzione sullo stato economico-morale della Società, e comunicazioni della medesima;
3. Resoconto del sindacato, esposizione ed approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1883;
4. Lettura del verbale dei sindaci del 14 luglio 1884;
5. Nomina dei 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, a norma di legge. 4350

Società Generale Italiana di mutua assicurazione

a quota fissa contro i danni della GRANDINE

Uniformatasi alle disposizioni del nuovo Codice di commercio 1882, come da decreto 10 marzo, n. 50-234, del R. Tribunale di Padova, fondata in Padova l'anno 1875.

Avviso.

In base all'articolo 13 dello statuto sociale, si fa invito a tutti i soci ad intervenire all'ordinaria assemblea generale, che avrà luogo nel giorno di sabato 21 marzo 1885, alle ore 12 meridiane, nella sala della Società in Padova, palazzo delle Debite, 1° piano. Ove in tal giorno non si raggiunga il numero richiesto dall'art. 16 dello statuto suddetto, i soci restano invitati per la successiva domenica 29 stesso, nel qual giorno l'assemblea sarà valida qualunque fosse il numero dei soci presenti.

Padova, 16 febbraio 1885.

Il Direttore generale: LUIGI CARISI.

Il Segretario: GUSTAVO RUGGERO.

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'antecedente assemblea 30 marzo 1884;
2. Relazione della Direzione sullo stato economico-morale della Società e comunicazioni della medesima pel provvedimento relativo al pagamento danni;
3. Resoconto del sindacato, esposizione ed approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1884;
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, a norma di legge. 4349

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 2157) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 9 marzo 1885, nell'ufficio della R. Pretura di Acquapendente, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento d'un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sotto indicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira, secondo il modulo sottoindicato.

3. Ciascun'offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, dalla Tesoreria provinciale; in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per lo incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 2852.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 9 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta Officiale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. nell'ufficio del registro di Acquapendente.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Modulo d'offerta — Io sottoscritto domiciliato dichiaro di aspirare all'acquisto del lotto n. indicato nell'avviso d'asta n. per lire unendo a tale effetto il certificato comprovante il deposito di lire
(All'esterno): Offerta per l'acquisto di lotti di cui nell'avviso d'asta.

N. d'ordine del presente 1	N. progressivo dei lotti 2	N. della tabella corrispondente 3	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA 4	SUPERFICIE in misura legale 5	SUPERFICIE in antica misura locale 6	PREZZO d'incanto 7	DEPOSITO per cauzione delle offerte 8	DEPOSITO per le spese e tasse 9	PRECEDENTE ultimo incanto 10
5	1717	1968	Nel comune di Ischia di Castro — Provenienza dalla Mensa vescovile di Acquapendente — Terreno seminativo in vocabolo Valle Farinata indiviso con l'Ospedale di Acquapendente, continante coi beni di Castiglioni Teresa, di Capranica Camillo, di Silvestrelli Augusto e fratelli; in mappa Valle Rosa, sez. 3ª, nn. 221, 222 (sub. 1 e 2); 132 (sub. 1 e 2); 199 (sub. 2): con l'estimo complessivo di scudi 1398 54; e così la metà è di scudi 699 27. Affittato . . .	38 08 40	380 84	9090 19	909 02	450 »	23 gennaio 1885 — Num. dell'avviso 2136 — 4° incanto.

Roma, addì 19 febbraio 1885. 4374 *L'Intendente:* TARCHETTI.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta per secondo incanto.

Si notifica che è stata presentata in tempo utile l'offerta di ribasso di lire 5 10 per cento sui prezzi d'aggiudicazione provvisoria dell'impresa di cui nell'avviso d'asta del 5 gennaio 1885, per l'appalto della fornitura alla Regia Marina nel primo Dipartimento durante l'anno 1885 e il 1° semestre 1886 di

Olio di lino naturale crudo per la somma presunta complessiva di lire 61,875,

per cui, dedotti i ribassi di lire 12 50 per cento e di lire 5 10 per cento, lo importare della impresa si residua a lire 51,379 46.

E pertanto alle ore 12 meridiane del giorno 12 marzo 1885, sarà tenuto nella sala degl'incanti, sita al pianterreno del palazzo della Regia Marina, Corso Cavour, n. 14, in Spezia, un nuovo incanto a partito segreto per il definitivo deliberamento dell'impresa sovra indicata a favore dell'ultimo miglior offerente, avvertendo che l'incanto sarà valido anche se si abbia una sola offerta.

Le offerte dovranno essere chiuse in buste suggellate con impronta a ceralacca.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare nella cassa di uno dei Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso, un deposito di lire 6200, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore valutate al corso di Borsa.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni delle costruzioni navali del secondo e terzo Dipartimento marittimo in Napoli e Venezia.

Le offerte all'asta potranno anche essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle predette due Direzioni, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora come sopra fissati per l'incanto.

Spezia, 21 febbraio 1885.

4355 *Il Segretario della Direzione*: ODOARDO RAMA.

Intendenza di Finanza in Potenza

Avviso per miglioria *in grado di ventesimo.*

All'incanto oggi tenutosi nella sala di quest'Intendenza per l'appalto dello spaccio all'ingrosso delle privative in Avigliano, indetto coll'avviso del 22 gennaio scorso, pubblicato nei modi di legge, rimase la provvisoria aggiudicazione al migliore offerente, mediante un'indennità percentuale di lire 3 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lira 1 70 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi.

Chiunque voglia concorrere all'appalto dello spaccio predetto potrà produrre offerta di ribasso del ventesimo, colle condizioni esposte nel precitato avviso, scadendo il termine utile dei fatali alle ore 12 meridiane del giorno 3 marzo 1885.

Potenza, li 16 febbraio 1885.

4348 *L'Intendente*: GIOVANNI CORSINI.

AVVISO.

Si rende noto per ogni effetto che di ragione che per il giorno 8 marzo prossimo venturo avrà luogo l'assemblea generale ordinaria annuale dei soci della mutua Società *La Stella dell'Italia agricola*, con sede in Firenze, via Calzaioli, n. 8, p. 2°, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Direzione generale;
2. Completamento del Consiglio e conferma dei sindaci;
3. Approvazione bilancio 1884 e preventivo 1885;
4. Deliberazioni sul pagamento sinistri e modificazioni allo statuto;
5. Regolarizzazione d'atti costitutivi e traslativi della sede.

Si avverte inoltre che, non avendo luogo in detto giorno per difetto di numero legale, l'assemblea rimane fin d'ora stabilita pel giorno 15 marzo successivo, nel quale sarà deliberato, qualunque possa essere il numero dei soci.

Per la Direzione
Il Consigliere delegato: G. CARRETTI.

4381

Provincia di Forlì — COMUNE DI CESENATICO — Circondario di Cesena

SECONDO AVVISO D'ASTA per l'aggiudicazione definitiva *dei lavori di costruzione di un fabbricato ad uso delle scuole elementari.*

In relazione agli avvisi pubblicati li 14 e 30 gennaio ultimo scorso, i lavori di cui sopra hanno di già subito i ribassi della prim'asta e della vigesima, per cui si trovano presentemente aggiudicati in via provvisoria alle persone e per le somme segnate rispettivamente alle colonne 4 e 5 del sottoposto specchio.

Ciò stante, il sottoscritto rende noto che lunedì 9 marzo prossimo venturo, alle ore 10 1\2 antimeridiane, si procederà in questa residenza municipale, avanti il signor sindaco ff., o di un suo incaricato, al secondo incanto ad estinzione di candela vergine, per addivenire all'aggiudicazione definitiva degli appalti pei lavori suddetti, i quali verranno decretati a favore dei migliori offerenti.

L'asta si aprirà per ciascun lotto sulle somme segnate nella colonna quinta del prospetto qui appiedi, e le offerte in ribasso non potranno mai essere minori di lire 30 per il primo lotto, 10 per il secondo e 5 per il terzo.

I concorrenti dovranno uniformarsi alle condizioni tutte stabilite nel precedente avviso d'asta delli 14 gennaio decorso.

Negli incanti si osserveranno le consuete norme tracciate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 5852.

Cesenatico, 18 febbraio 1885.

Per il Il Sindaco ff.
L'Assessore anziano: G. GUSELLA.

Prospetto *dei lotti in cui si divide il lavoro di cui si tratta.*

Numero d'ordine dei lotti	CLASSIFICAZIONE	SOMMA sulla quale venne aperta la prim'asta	DELIBERATARI provvisori attuali	PREZZI PROVVISORI di delibera sui quali si aprirà la nuova asta	DEPOSITO provvisorio per essere ammesso all'asta	DEPOSITO definitivo per la stipulazione del contratto
1	2	3	4	5	6	7
1	Lavori murari, da stagnino, di inferriate ed altri, (come più particolarmente all'estratto della perizia che al presente lotto si riferisce), ai quali non possono concorrere che capo-mastri muratori muniti del prescritto certificato d'idoneità . . . L.	62,682 67	Neri Egisto di Cesena	51,383 50	2,193 89	6,268 27
2	Lavori di infissi e relative ferramenta, (come più particolarmente all'estratto della perizia che a questo lotto si riferisce), ai quali non possono concorrere che capi-mastri falegnami, muniti del certificato di cui sopra . . . . »	5,938 37	Menghi Annibale di Montiano	4,216 73	207 84	593 83
3	Lavori di marmista o scalpellino compresi i parapetti delle scale (come più particolarmente all'estratto della perizia che a questo lotto si riferisce), ai quali non possono concorrere che capo-mastri marmisti o scalpellini muniti del certificato di cui sopra . . . . »	1,679 80	De Cecco Angelo di Forlì	1,553 71	58 79	167 98
	TOTALI . . . L.	70,300 84		57,153 94	2,460 52	7,030 08

Cesenatico, 18 febbraio 1885.

4375

Per il Sindaco ff. — *L'Assessore Anziano*: C. GUSELLA.

Amministrazione Provinciale di Roma

Appalto dei lavori di prosecuzione della strada consorziale Tiberina per un tratto lungo metri 2490 dall'abitato di Torrita verso la valle del Tevere.

Avviso d'Asta.

Innanzi l'illustrissimo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 9 del prossimo mese di marzo, alle ore 12 meridiane, nella segreteria della Deputazione, situata nel palazzo della Provincia, in piazza dei Ss. Apostoli, si procederà al primo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto dei suddetti lavori, importanti lire 95,967 12, come al capitolato dell'ufficio tecnico, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lira una, e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno contenere, in tutte lettere, la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo suindicato.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta, ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità, rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma o del Regio Corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare, contemporaneamente alla scheda, lire 1000 in moneta avente corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare all'atto della stipulazione in moneta come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione, una somma corrispondente al decimo del prezzo pel quale sarà definitivamente aggiudicato l'appalto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pom. di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Roma, li 20 febbraio 1885.

4384 *Il Segretario generale*: A. BOMPIANI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

Avviso per miglioria

non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Si fa noto che nell'incanto tenutosi oggi, la fornitura di chilogrammi 90,000 di tabacco in foglia Bassibagli Persician, lotto I, di cui all'avviso d'asta 9 gennaio p. p., fu provvisoriamente aggiudicata in appalto al prezzo medio di lire trecentocinquanta per ogni quintale metrico netto.

La fornitura di 90,000 chilogrammi della stessa specie e qualità di tabacco, lotto II, fu provvisoriamente aggiudicata in appalto al prezzo medio di lire trecentocinquanta per ogni quintale metrico netto.

La fornitura di chilogrammi 60,000 di tabacco in foglia Kir Basmà, lotto unico, fu provvisoriamente aggiudicata in appalto al prezzo medio di lire cinquecentoventicinque per ogni quintale metrico netto.

Su questi prezzi è ammesso il ribasso non minore del ventesimo.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle relative offerte scadrà alle ore 2 pom. precise del giorno 2 del p. v. marzo.

Le offerte dovranno essere presentate alla Direzione generale delle gabelle, e saranno soggette alle condizioni tutte contenute nell'antecedente avviso di asta.

Roma, li 21 febbraio 1885.

Dalla Direzione Generale delle Gabelle

4397 *Il Direttore capo della Divisione VIII*: A. FRANCIOSINI.

Deputazione Provinciale di Verona

Avviso d'Asta — *Appalto del servizio di casermaggio dei Reali carabinieri.*

Nel giorno di martedì 24 marzo p. v., all'ora una pomeridiana, avrà luogo presso la segreteria della Deputazione provinciale di Verona il secondo esperimento d'asta ad offerte segrete, sul dato di centesimi 20,750 indistintamente per ogni presenza giornaliera di carabiniere, per l'appalto novennale dal 1° luglio 1885 a tutto giugno 1894 del servizio di casermaggio pel Comando della legione dei Reali carabinieri, e per tutti gli altri Comandi e stazioni appartenenti a questa provincia, sia in Verona che nei comuni foresi, e colle modalità tutte indicate nel precedente avviso 7 gennaio p. p., n. 761.

Avvertesi che non si accettano offerte di ribasso sul prezzo d'incanto minori di dieci millesimi.

Verona, li 16 febbraio 1885.

Il Prefetto Presidente: PAVOLINI.

4371 *Il Deputato provinciale*: PELLEGRINI.

(N. 5)

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare del XII Corpo d'Armata (Palermo)

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si fa di pubblica ragione, a termini del prescritto dall'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, che nello incanto odierno venne aggiudicata provvisoriamente la provvista di frumento al Panificio militare di Palermo, descritta nello avviso d'asta del 9 febbraio volgente, n. 4, come segue:

Campione n. 1

Lotti 11 (quintali 1100) a lire 23 cadaun quintale.

Campione n. 2

Lotti 11 (quintali 1100) a lire 24 ciascun quintale.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (ossia i fatali) per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo scade il giorno di martedì 24 del corrente mese di febbraio, alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il quale termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, non inferiore al ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito in lire 200 per ogni lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso del dì 9 febbraio 1885, n. 4.

Palermo, li 19 febbraio 1885.

Per detta Direzione

4394 *Il Capitano Commissario*: P. AGNELLO.

Provincia di Bergamo

Congregazione di Carità di Romano di Lombardia

Avviso d'Asta.

Nel giorno 12 marzo p. v., alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo nell'ufficio della Congregazione suddetta, il pubblico incanto per la quindicennale affittanza dello stabile qui sotto descritto. L'asta sarà eseguita col metodo delle candele accese, colle solite formalità di legge, ai patti e condizioni indicate nei capitolati, che sono visibili presso la segreteria. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 6750, e non si potranno fare offerte in aumento minori di lire 10 e la delibera sarà a favore del miglior offerente, se piacerà alla locatrice Congregazione, salvo l'aumento del ventesimo, il cui termine scadrà il giorno 26 marzo suddetto, alle ore 2 pomeridiane. Gli aspiranti, prima dell'apertura dell'asta, dovranno eseguire due depositi, l'uno di lire 3000 a cauzione dell'offerta, e l'altro di lire 1000 a cauzione delle spese e tasse, in valuta legale.

L'affittanza si fa per un quindicennio, cioè dall'11 novembre 1885 al 10 novembre 1900. Il canone dovrà pagarsi in due eguali rate scadenti l'11 luglio ed 11 novembre d'ogni anno.

Stabile d'affittarsi.

Possessione sita la maggior parte nel comune di Cenate di Sotto, e la restante parte in quelli di Cenate di Sopra, Buzzone e Trescorre Balneario, provincia di Bergamo, di ettari 77 74 98, colla rendita censuaria di italiane lire 3874 46, composta nella massima parte di fondi coltivi a vanga, ronchi e prati, e nella restante parte di boschi cedui e d'alto fusto, con casa civile e di villeggiatura, brolo, case coloniche e d'affitto.

Romano di Lombardia, il 9 febbraio 1885.

Per la Congregazione di Carità

Il Presidente: L. LEONI.

4367 *Il Segretario*: R. GARDINI.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone

COMUNE DI PALIANO

AVVISO D'ASTA per unico incanto e definitiva deliberazione *per l'appalto dei dazi di consumo pel triennio 1885-86-87.*

Essendo stato presentato in tempo utile a quest'ufficio comunale un partito di aumento del vigesimo al prezzo di lire 17,200 a cui con verbale 15 febbraio corrente fu deliberato l'appalto suddetto,

Si deduce a pubblica notizia che il giorno 28 andante, alle ore 11 ant., si procederà dal sindaco, o chi per esso, ad un solo ed unico incanto, col mezzo della candela vergine e definitivo deliberamento qualunque sia il numero delle offerte per l'appalto in parola.

S'invita perciò chiunque aspiri al medesimo, ad intervenire per fare i suoi partiti in aumento della somma di lire 18,060 a cui ora ammonta il prezzo di detto appalto sotto l'osservanza del relativo capitolato, visibile in questa segreteria comunale, in tutte le ore d'ufficio.

Paliano, li 21 febbraio 1885.

4402 *Il Sindaco*: FILIPPO MINARELLI.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

(1ª diffidazione)

Il sig. Candori Giovanni, intestatario dei libretti n. 8308 (Serie 7ª), ha diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare il contenuto del suddetto libretto ad altri, asserendo di averlo smarrito.

Onde è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto che, non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore del sopra nominato intestatario.

Li 20 febbraio 1885. 4362

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri;

Visto l'articolo 21 della legge 25 maggio 1879 (n. 4900, Serie 2ª);

Ritenuto che il signor dott. De Pisa Domenico del fu Felice nato in Olevano Romano avrebbe adempiuto a tutte le formalità stabilite dall'art. 15 della legge precitata,

Rende noto

Avere egli ordinato l'iscrizione del predetto sig. dott. Domenico De Pisa nel ruolo dei notari del Collegio, con residenza in Olevano Romano.

Quale iscrizione ebbe luogo addì 14 febbraio 1885, col numero di ruolo 125.

Roma, addì 14 febbraio 1885.

Il presidente del Consiglio notarile EGIDIO SERAFINI.

4316 Il segretario FILIPPO DELFINI.

AVVISO.

Il Tribunale civile di Roma con suo decreto emanato in camera di consiglio li 19 febbraio corrente ha riconosciuto in Curti Raffaele la qualifica ereditaria del defunto Luigi Curti, erede alla sua volta della predefunta madre Giuditta Valentini vedova di Curti Filippo, pur questo defunto prima di detta sua moglie Giuditta, e quindi ha autorizzato il signor conservatore delle ipoteche di Roma a trasferire, dopo venti giorni dalla presente inserzione, in testa a detto Raffaele, l'ipoteca iscritta a nome di Valentini Giuditta in Curti li 7 maggio 1870, al volume 807, art. 64, contro i fratelli Venceslao e Lorenzo Catalucci, e quindi rinnovata li 4 maggio 1880, al vol. 102, n. 2211, anche contro la posseditrice del fondo ipotecato signora Rossi Scolastica in Passarelli.

4373 LUIGI SECRETI avv.

AVVISO.

Si fa noto che con istrumento a rogito del sottoscritto, in data 26 decorso gennaio, i signori Luigi D. Siciliani, Domenico ing. Muratori, Augusto D'Angelo ed Enrico Cecchettani hanno tra loro costituito una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale: Muratori, D'Angelo, Cecchettani e C.ª, per la durata di anni cinque, con sede in Roma, in via Funari, numeri 28 e 29, immettendo un capitale di lire 12,500. Scopo di tale Società è l'acquisto e vendita di terreni e stabili di ogni sorta, e la firma sociale è affidata al signor dottor Luigi Siciliani, che firmerà *Per la Ditta Muratori, D'Angelo, Cecchettani e C.ª — L. Siciliani.*

Roma, 12 febbraio 1885.

COSTANTINO BOBBIO notaio.

Presentato addì 12 febbraio 1885, ed inscritto al n. 29 del registro ordine, al n. 19 del reg. trascrizioni ed al numero 8 del registro Società vol. 1ª, elenco 19.

Roma, li 18 febbraio 1885.

Il canc. del Trib. di commercio

4340 CENNI.

BANCA POPOLARE COOPERATIVA DI PALAZZO SAN GERVASIO

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI

Avviso.

Gli azionisti della Banca Popolare Cooperativa di Palazzo San Gervasio sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 febbraio in prima convocazione ed 8 marzo in seconda, nella cappella San Sebastiano in Palazzo San Gervasio, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci;
2. Resoconto e bilancio dell'esercizio 1884;
3. Nomina del presidente, vicepresidente, direttore ed altre cariche sociali.

Palazzo San Gervasio, 13 febbraio 1885,

4395 *Il Presidente*: CAMILLO Cav. D'ERRICO.

Provincia di Girgenti - Circondario di Girgenti

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di castruzione di un edificio scolastico.

Si notifica al pubblico che nel giorno sette del mese di marzo, alle ore 11 ant., nel palazzo comunale, avanti il sig. sindaco, o chi per esso, si procederà all'incanto per lo appalto dei lavori per la costruzione di un edifizio scolastico in questo comune, giusta il progetto compilato dall'ingegnere comunale sig. Salvatore Grimaldi in data del 26 dicembre 1883 per il prezzo a base di asta di lire 67 mila.

Avvertenze.

1. L'incanto avrà luogo col metodo dell'estinzione della candela vergine osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato.

2. L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

3. L'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori nel termine di mesi sei a contare dal giorno in cui sarà fatta la consegna.

4. Il medesimo resta vincolato all'osservanza del capitolato generale d'appalto formante parte del progetto suindicato non che del capitolato speciale di oneri stabilito per l'oggetto sotto il giorno 26 dicembre 1883 approvato regolarmente.

5. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al limite che sarà stabilito dall'autorità che presiederà all'asta.

6. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima:

a) Presentare un certificato di moralità di data recente rilasciato dall'autorità del luogo di loro domicilio;

b) Presentare un attestato dell'ingegnere capo del Genio civile o degli ingegneri capi degli uffici tecnici provinciali e comunali, nel quale siano specificate le opere eseguite dal concorrente, il loro ammontare, l'epoca della loro esecuzione, e sia dichiarato che l'aspirante ha le cognizioni e capacità necessarie per ben eseguire e derigere i lavori da appaltarsi;

c) Provare di avere versato nella Tesoreria comunale la somma di lire 3500 in danaro o in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore calcolati al valore di Borsa in corso nel giorno del deposito, e ciò a garanzia provvisoria delle offerte. Tale cauzione può anche essere eseguita pria della apertura dell'asta nelle mani di chi presiede all'incanto.

7. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni dieci da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo.

8. All'atto della stipulazione del contratto dovrà dall'appaltatore prestarsi una cauzione definitiva pari al decimo dell'importo netto delle opere d'appalto.

9. In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto e nella prestazione della cauzione definitiva, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed al risarcimento di tutti i danni che il comune dovesse risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta, e ciò senza necessità di alcun atto moratorio.

10. Tutte le spese inerenti all'appalto, nonchè quelle del contratto, di registro, bollo e di copie sono a carico dell'appaltatore.

11. Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di ribasso in grado di ventesimo pel prezzo per il quale i detti lavori saranno aggiudicati provvisoriamente resta stabilito a giorni 15 successivi alla data del deliberamento provvisorio, e scadrà perciò alle ore 11 ant. del giorno 23 marzo.

12. L'appaltatore dovrà eligere il suo domicilio legale in questo comune, qualora non ve lo abbia.

11. Il capitolato generale, quello speciale, nonchè i documenti tutti del progetto, sono visibili in questa segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

Dalla Residenza municipale di Porto Empedocle, li 17 febbraio 1885.

Visto — *Il Sindaco*: B. MUTUTO.

4361 *Il Segretario comunale*: ISIDORO USS.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

(1ª diffidazione)

La signora Annunziata Levati intestataria del libretto numero 9431 (Serie 14ª), ha diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare il contenuto del suddetto libretto ad altri, asserendo di averlo smarrito. Ond'è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto, che non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore della sopranominata intestataria.

Li 20 febbraio 1885. 4363

(1ª pubblicazione)

REGIO TRIBUNALE CIVILE

di Legnago.

Sulla domanda dell'ing. Vicentini cav. Giovanni, di Villabartolomea, quale tutore dei minori Pietro e Giovanni Battista Ghedini di Bortolo, rappresentato dal sottoscritto procuratore, il Tribunale civile e correzionale di Legnago, mediante sentenza 5 febbraio 1885, n. 40, dichiarava accertata e stabilita l'assenza di Bortolo Ghedini fu Vincenzo, di Villabartolomea, a cominciare dall'anno 1872.

4357 AVV. B. NODARI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

DI ROMA.

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, è stato dichiarato il fallimento di Achille Flamini, negoziante di pizzicheria, domiciliato in Roma, via della Pace, n. 29, e determinata provvisoriamente al 17 giugno 1884 la cessazione de' pagamenti; che alla relativa procedura è stato delegato il giudice avv. Romolo Tittoni, o nominato curatore provvisorio l'avvocato Camillo Giuliani, dimorante in via Muratte, n. 66; che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la Delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno di giovedì 12 marzo prossimo venturo, ore due; che infine si è stabilito il termine di giorni 30, scadibile il 23 stesso, per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti, ed il giorno di venerdì 10 aprile prossimo venturo, ore 2, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 21 febbraio 1885.

4401 Il canc. CENNI.

AVVISO

per svincolo di cauzione.

(1ª pubblicazione)

Marchesi Maria vedova Porro, Porro Ajace e Porro Adrasto, residenti in Soresina, quali eredi del defunto rispettivo loro marito e padre dott. Angelo Porro del fu Giulio Cesare, residente in Soresina, recano a pubblica notizia di avere nel 2 dicembre p. p. presentato alla cancelleria del R. Tribunale civile di Cremona domanda per lo svincolo della cauzione prestata per effetto dell'esercizio della professione notarile esercita in Soresina dal predetto dott. Angelo Porro, resosi defunto nel giorno 28 ottobre 1882, e consistente in due cartelle del Debito Pubblico dell'annua rendita ciascuna di lire 50, sotto i nn. 0156157 e 0324283, in data 30 giugno e 7 agosto 1877, numeri 45 e 56.

Si diffida quindi chiunque abbia interesse ad opporsi allo svincolo di uniformarsi al disposto dell'art. 38 legge 25 maggio 1879, n. 4900, testo unico.

Cremona, 15 febbraio 1885.

Firmati: Marchesi Maria v. Porro, Porro Ajace e Porro Adrasto.

Per estratto conforme,

4315 P. OREFICI usciere.

Consiglio d'Amministrazione della Legione Allievi Carabinieri Reali

Avviso d'Asta per primo incanto.

Si notifica che nel giorno 10 marzo 1885, in Torino, alle ore 2 pom. precise, si procederà nel locale dell'ex-Cittadella, padiglione degli Ufficiali, piano primo, avanti il comandante la Legione a pubblico incanto a partiti segreti all'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	N. dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma per cauzione per ogni lotto
1	Alamari da colletto per abiti di piccola uniforme .	Paia	1900	2 20	1	1900	4180 »	4,180 »	420
2	Dragone per carabinieri	Numero	920	1 70	1	920	3154 »	3,454 »	350
3	Cravatte nere da collo	»	2700	0 70		2700			
4	Farsetti a maglia per carabinieri	»	3830	6 30	5	766	4825 80	24,129 »	500
5	Bandoliere da giberne complete da brigadieri e carabinieri	»	820	4 20	1	820	3444 »	3,444 »	350
6	Borse a doppio attacco da sciabola-baionetta. . .	»	1130	1 40	1	1130	4827 »	4,827 »	500
7	Cinghie da moschetti con bottoni gemelli. . . .	»	880	1 50		880			
8	Fascie da centurini.	»	770	2 50		770			
9	Bottoni grandi pei sottufficiali di fanteria, cavalleria e carabinieri.	»	49000	3 »	1	49000	1470 »	1,470 »	150
10	Fregi di granata per abiti (serie di 4 pezzi). . .	»	200	2 »	1	200	1520 »	1,520 »	150
11	Fregi di granata da cappelli per carabinieri . . .	»	800	1 40		800			
12	Coperture da cappelli per carabinieri	»	1220	0 80	1	1220	976 »	976 »	100
13	Cappelli sguarniti per id.	»	1210	8 80	2	605	5324 »	10,648 »	550
14	Cappietti da cappelli per id.	»	800	3 »	1	800	2400 »	2,400 »	250
15	Cassette per equipaggio per id.	»	1000	13 20	2	500	6600 »	13,200 »	660
16	Stivali (modello 1874) per id.	Paia	380	12 50	1	380	4750 »	4,750 »	480
17	Fermagli da cinturini per id.	Numero	400	3 70	1	400	2890 »	2,890 »	300
18	Fermagli da mantello, mantellina e cappotto. . .	»	300	4 70		300			
								78,888 »	

Termini e luoghi di consegna.

Da introdursi nel magazzino della legione nel termine di giorni 90 (novanta) decorribili dal giorno successivo alla data dell'avviso dell'approvazione del contratto.

È fatta facoltà però di anticipare le introduzioni anche prima, a condizioni però che il pagamento delle provviste non avrà luogo prima del 1° luglio corrente anno.

Il riparto delle taglie dei cappelli sguarniti e stivali dovrà essere il seguente sul totale delle provviste:

Cappelli sguerniti	della taglia N.	52	N.	100	**Totale 1210**
	» »	53	»	200	
	» »	54	»	300	
	» »	55	»	300	
	» »	56	»	100	
	» »	57	»	110	
	» »	58	»	50	
	» »	59	»	50	
Stivali (Mod. 1874)	del N.	29	Paia N.	130	**Totale 380**
	»	30	»	150	
	»	31	»	100	

Le condizioni d'appalto sono visibili presso questa Legione e presso le Legioni territoriali di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Verona, località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito, suggellato e firmato, avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore, o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per i lotti descritti ai numeri d'ordine 4, 13, 15, i concorrenti dovranno fare le loro offerte non già specificatamente per il primo, secondo, terzo, ecc. lotto ma bensì per uno, due, tre, ecc. lotti dei numeri avanti descritti, come ad esempio: *Offerta per* tre *lotti del n. 4, oppure* un *lotto del n. 15*, ecc.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quella delle Legioni di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Verona, o presso le Tesorerie di Torino, e nelle città sedi delle dianzi menzionate Legioni, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore otto alle undici antimeridiane di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dello incanto fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Le ricevute non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta col bollo ordinario da lira una o che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti alle Legioni sopra avvertite, ma non sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente dalle Legioni stesse a questa, prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito. Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di un'autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

I pagamenti delle provviste eseguite non avranno luogo prima del mese di luglio 1885, anche se le provviste fossero introdotte prima (Dispaccio del Ministero della Guerra in data 8 febbraio 1885, n. 972, Direzione generale dei servizi amministrativi, Divisione vestiario ed equipaggiamento).

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, d'inserzione, di registro, ecc., saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

A Torino, addì 15 febbraio 1885.

4312 *Il Direttore dei conti:* BELLINI GABRIELE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO DI SECONDO INCANTO per l'acquisto di chilogrammi 12,000 a 15,000 di tabacco in foglia Adrianopoli *occorrenti alle manifatture dello Stato.*

Essendo riuscito deserto l'incanto tenuto nel 21 febbraio corrente, si fa noto che nel giorno 2 del prossimo mese di marzo 1885, alle ore due pomeridiane precise, avrà luogo presso la Direzione generale delle gabelle un secondo pubblico incanto, mediante offerte segrete, per l'appalto della fornitura di chilogrammi 12,000 a 15,000 (dodicimila a quindicimila) di tabacco in foglia *Adrianopoli* ripartiti in

Chilogrammi 4 a 5000 — Tipo 1ª qualità
Id. 4 a 5000 — Id. 2ª id.
Id. 4 a 5000 — Id. 3ª id.

da consegnarsi franchi di spese nella manifattura dei tabacchi in Roma nel mese di aprile del corrente anno 1885, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quando anche si presenti un solo offerente.

Il tabacco dovrà essere del raccolto 1883, conforme ai campioni stabiliti dall'Amministrazione, quali campioni, che dovranno poi servire di tipo nelle consegne, sono visibili presso la Manifattura dei tabacchi in Roma e presso la R. Agenzia Consolare Italiana in Adrianopoli.

Detti campioni sono depositati in questa ultima località a titolo d'informazione, non riconoscendo l'Amministrazione altri tipi per base dell'appalto all'infuori di quelli depositati presso la predetta Manifattura dei tabacchi.

Tutte le altre condizioni dell'appalto sono indicate in apposito capitolato d'oneri, ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, non che presso la manifattura dei tabacchi in Roma, le Intendenze di finanza di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, e presso la R. Agenzia consolare italiana in Adrianopoli.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

I concorrenti all'asta dovranno presentare, nell'ora e giorno suindicati, in piego suggellato, al funzionario incaricato di presiedere l'incanto presso la Direzione generale delle gabelle le loro offerte in iscritto, le quali per esser valide devono:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;
3. Essere garantite mediante il deposito in una delle Tesorerie del Regno della somma non inferiore al dieci per cento del valore della fornitura, in numerario, in vaglia o in buoni del Tesoro, oppure in rendita pubblica italiana al portatore, che sarà calcolata al corso medio dei listini della Borsa di Roma della settimana anteriore a quella in cui avrà luogo l'incanto.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, e riferentisi ad offerte di altri aspiranti, oppure fatte per persona da dichiararsi, si considereranno come non presentate.

L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato, seduta stante, a favore di quell'offerente che avrà richiesto un prezzo minore, semprechè questo prezzo sia inferiore, o almeno eguale, a quello portato dalla scheda segreta ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli offerenti, eccettuato quello del deliberatario che sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti dallo stesso verso l'Amministrazione.

Con successivo avviso sarà indicato il perentorio termine (fatali) entro il quale saranno ammesse offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Tutte indistintamente le spese di asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Roma, addì 21 febbraio 1885.

Dalla Direzione generale delle gabelle
Il Direttore capo della Divisione VIII: A. FRANCIOSINI.

Offerta.

Io sottoscritto, avendo piena cognizione di tutto quanto trovasi espresso nel capitolato d'oneri, stabilito per le forniture di tabacchi in foglia in data 30 aprile 1884, non che nell'avviso di secondo incanto in data 21 febbraio 1885, pubblicato dalla Direzione generale delle gabelle, mi obbligo di somministrare all'Amministrazione predetta chilogrammi di tabacco in foglia compresi nel suddetto avviso, conforme ai tipi formati dall'Amministrazione da me esaminati ed accettati, al prezzo per ogni quintale metrico netto di lire pel tabacco del tipo ; di lire pel tabacco del tipo ; di lire pel tabacco del tipo ed in media attenendomi alle proporzioni di quantità da somministrarsi per ciascun tipo al prezzo di lire (tanto in lettere quanto in cifre) per quintale metrico netto, posto franco di spese nel magazzino indicato per la relativa consegna, assoggettandomi a tutte le condizioni fissate nel capitolato ed avviso d'asta suddetti.

Il sottoscritto N. N. (*Nome, cognome e domicilio dell'offerente*).

Al di fuori dell'offerta: *Offerta per fornitura di tabacco....* 4396

Direzione del Genio Militare di Milano

AVVISO D'ASTA

per nuovo incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

A termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso, non inferiore del ventesimo, sui prezzi ai quali nell'incanto del 13 febbraio 1885 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del giorno 5 stesso mese per

Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari in Milano, durante il primo semestre 1885 e l'anno finanziario 1885-86, cioè dal 1° gennaio 1885 al 30 giugno 1886, per la complessiva spesa di lire 52,500 (lire cinquantaduemilacinquecento).

per cui, dedotto il ribasso d'incanto di lire 3 10 per cento, e di lire 9 70 pure per cento offerto durante i fatali, residuasi il suo ammontare a lire 45,937 87.

Si procederà perciò in Milano avanti il direttore del Genio militare, nel locale d'ufficio in via Carmine, n. 4, 3° piano, alle ore 11 antimeridiane del giorno 2 marzo prossimo, al reincanto di tali lavori, col mezzo di partiti suggellati e stesi su carta filigranata, con bollo ordinario da una lira, portanti un nuovo ribasso di un tanto per cento sul prezzo residuale sopraindicato in lire 45,937 87, per vederne quindi seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione appaltante tutti i giorni dalle ore 9 alle 11 ant.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni dovranno presentare:

a) Un certificato di moralità dato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore di due mesi, e da presentarsi alla Direzione del Genio, non meno di quattro giorni prima dell'incanto, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresso condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiara di assumersi tale compito.

L'attestato di moralità è però sempre indispensabile, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'articolo 85 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità.

Gli aspiranti all'impresa dovranno inoltre fare presso la Direzione suddetta ovvero presso una delle Intendenze di finanza ove hanno sede l'ufficio appaltante e quelli sottoindicati delegati a ricevere le offerte, un deposito di lire 5300 in contanti od in rendita al portatore del Debito pubblico, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

È fatta loro facoltà di presentare nella decorrenza del periodo suaccennato, i loro partiti suggellati agli uffici del genio militare in Brescia, Novara e Cremona; di quest'ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente alla Direzione appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentato ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano stesi su carta filigranata con bollo ordinario di una lira, sottoscritti e chiusi in piego suggellato, o quelli che contengano riserve o condizioni.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta.

Il ricevimento dei depositi che si faranno presso la Direzione appaltante, e la presentazione degli altri titoli richiesti avrà luogo dalle ore 9 alle 10 ant. del giorno dell'incanto.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo il deliberatario dovrà presentarsi alla Direzione del Genio di Milano, per la stipulazione del contratto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, di segreteria, ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Milano, 20 febbraio 1885.

Per la Direzione
Il Segretario: C. ARNAUD.

4393

BANCA ROMANA. Situazione al 10 del mese di febbraio 1885

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, n. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

CASSA E RISERVA				L. 21,889,382 21
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 26,494,924 55	29,794,703 79	» 29,794,703 79
	id. maggiore di 3 mesi	» 2,260,719 24		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 1,039,060 »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
ANTICIPAZIONI				» 168,225 15
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 1,920,034 98	» 4,567,702 74
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 2,418,324 66	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		» 229,343 10	
	Effetti ricevuti all'incasso		» »	
CREDITI				» 13,598,108 22
SOFFERENZE				» 2,913,098 99
DEPOSITI				» 6.282,845 »
PARTITE VARIE				» 10,823,981 69
			TOTALE	L. 90,038,047 79
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 29,100 01
			TOTALE GENERALE	L. 90,067,147 80

PASSIVO.

CAPITALE	L. 15,000,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 3,070,004 07
CIRCOLAZIONE biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 47,078,569 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA	» 1,039,376 16
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 16,245,841 70
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 6,282,845 »
PARTITE VARIE	» 1,015,235 52
TOTALE	L. 89,731,871 45
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 335,276 35
TOTALE GENERALE	L. 90,067,147 80

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 10 del mese di febbraio 1885 (Regolamento art. 36).

VALORE	NUMERO	SOMMA	TOTALE
da L. 25	271,609	6,790,225 »	L. 46,947,625 »
da » 50	123,200	6,160,000 »	
da » 100	54,531	5,453,100 »	
da » 200	5,499	1,099,800 »	
da » 500	18,665	9,332,500 »	
da » 1000	18,112	18,112,000 »	
Biglietti di piccolo taglio		»	130,944 »
		CIRCOLAZIONE	L. 47,078,569 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 » e la circolazione . . . L. 47,078,569 » è di uno a 3 138

Il rapporto fra la riserva » 21,866,707 21 { la circolazione L. 47,078,569 » e gli altri debiti a vista » 1,039,376 16 } » 48,117,945 16 è di uno a 2 200

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,010 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 0[0

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento	L. 18,064,951 50
Bronzo	» 15,000 71
Biglietti consorziali e di Stato	» 3,786,755 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 22,675 »
TOTALE	L. 21,889,382 21

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sullo cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0[0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» id.
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi *(Banco di Napoli)*	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 e 2 1[2 0[0

Roma, 20 febbraio 1885.

Il Governatore
B. TANLONGO.

4379

Il Capo contabile
P. SERVENTI.

AVVISO. 4383

In ordine all'articolo 121 del Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, ed al seguito delle autorizzazioni ottenute col decreto Ministeriale del 29 gennaio 1885 il signor avvocato Vincenzo del vivente signor cav. Giov. Battista Martini, nato e domiciliato a Montevarchi ed ivi residente, rende noto al pubblico di avere domandato nei debiti modi di aggiungere al proprio cognome il cognome Capoquadri per onorare la memoria del suo avo materno commendatore presidente Cesare Capoquadri, e del di lui unico figlio e suo zio materno dottor Marco Capoquadri, morto senza discendenti nell'aprile del 1882, ed invita chiunque possa avervi interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di quattro mesi stabilito dall'articolo 122 del decreto Reale succitato.

AVVISO.

Si annunzia che con istrumento a rogito del sottoscritto in data 28 gennaio decorso, i signori Ferdinando Bandini ed Emilio Martelli hanno tra loro costituita una società in nome collettivo, per la durata di anni cinque, sotto la ragione sociale Bandini e Martelli, con sede in Roma, in via Urbana, n. 162, immettendo un capitale di lire diecimila. Oggetto di tale società è la compra e vendita di terreni e stabili rustici ed urbani, e di lavori di costruzione di opere pubbliche e private, e la firma sociale è affidata collettivamente ai due soci che firmeranno anche disgiuntamente uno dall'altro — Bandini e Martelli.

Roma, 12 febbraio 1885.

COSTANTINO BOBBIO not.

Presentato addì 12 febbraio 1885, ed inscritto al num. 28 del registro d'ordine, al n. 18 del registro trascrizioni, ed al n. 7 registro Società, vol. 1°, elenco 18.

Roma, li 18 febbraio 1885.

Il canc. del Trib. di commercio
4338 CENNI.

AVVISO.

Si fa noto che con istrumento a rogito del sottoscritto del 16 gennaio prossimo passato il signor Luigi Tossini, per la sua ditta *Luigi Tossini e C.i*, di sua piena, libera e spontanea volontà, e col pieno consenso dei suoi soci signori Luigi Fontana ed Andrea Ciucci, si è ritirato dalla società in nome collettivo, costituita coll'istrumento a rogito Ferri notaro, pure residente in questa città, dell'8 ottobre 1884, per acquisto di terreni e costruzioni, declinando fin dal giorno 16 decorso gennaio ogni responsabilità passiva, siccome rinunciò ad ogni attività e diritti nella società stessa, e che i signori Ciucci e Fontana hanno assunto intieramente a loro le une e le altre con piena rilevazione, rimanendo tale società in pieno vigore ed attività coi soci signori Luigi Fontana ed Andrea Ciucci, che hanno assunto la ragione sociale *Ciucci e Fontana*, per la stessa durata ed agli stessi scopi indicati nell'atto sociale 8 ottobre 1884 che si trova depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città fin dal 22 del predetto mese di ottobre 1884.

Roma, 12 febbraio 1885.

COSTANTINO BOBBIO notaio.

Presentato addì 12 febbraio 1885, ed inscritto al n. 30 reg. ordine, al n. 20 trascrizioni, ed al n. 59 (1884) del registro società, vol. 1°, Elenco 20.

Roma, li 18 febbraio 1885.

Il canc. del Trib. di commercio
4339 CENNI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.